



DATEV

KOINOS

Taccuino
del
commercialista



2017

Bilancio



BILANCIO DK TUTTO SOTTO CONTROLLO

In un solo colpo d'occhio gestisci l'intero processo di redazione del bilancio.

Un software completo e facile da usare. I molti automatismi, a partire dall'importazione dei dati fino alla compilazione dei documenti, ti consentiranno di risparmiare tempo e lavorare in modo sicuro. Con l'esclusiva funzione di monitoraggio dello stato di avanzamento delle attività.


DATEV

KOINOS



IL BILANCIO CAMBIA, CAMBIA IN MEGLIO IL TUO SOFTWARE, SCEGLI BILANCIO DK.

MONITORAGGIO ATTIVITÀ



Un apposito cruscotto per tenere sotto controllo, in automatico, le attività di studio: dalla compilazione dei documenti allo stato di avanzamento della pratica di deposito del bilancio.

IMPORTAZIONE AUTOMATICA DEI DATI



Non solo dal software DATEV KOINOS CONTABILITÀ ma anche da altri programmi. Si possono utilizzare file Excel, Csv, Txt e Xbrl.

DOCUMENTI IN PIÙ LINGUE



I modelli di documento sono a disposizione anche in lingua inglese e tedesca.

INTEGRAZIONI E AUTOMATISMI



L'integrazione con gli altri software DATEV KOINOS garantisce automatismi e sicurezza nel passaggio dei dati e nella loro gestione.

AGGIORNAMENTO CONTINUO E GRATUITO



Gli aggiornamenti, che comprendono sempre tutte le variazioni normative, sono tempestivi e senza costi extra.

FUNZIONI SALVA TEMPO




Processi automatici di elaborazione e aggiornamento dei documenti, procedura guidata per la redazione della nota integrativa Xbrl, import-export dei dati con Excel per lo scambio di informazioni con le aziende clienti.



**SCARICA GRATIS TUTTI
GLI AGGIORNAMENTI.**

taccuinodelcommercialista.it



DATEV KOINOS

**DATEV KOINOS,
SIAMO VOI.**

Molti di voi hanno scelto DATEV KOINOS
e ci hanno messo la firma.





DATEV

KOINOS


DATEV KOINOS nasce dalla collaborazione tra la cooperativa italiana di commercialisti KOINOS e DATEV, cooperativa di professionisti tedeschi e società leader per le soluzioni IT e il software dell'area contabile, fiscale e del lavoro.

Software house leader con
oltre **50 anni** di esperienza.

Più di **40.000 soci**,

900 mln di euro di fatturato.

7.000 dipendenti.



RADICAMENTO IN ITALIA



Grazie al DNA di KOINOS, cooperativa di professionisti italiani, **DATEV KOINOS** conosce da vicino il mondo dei commercialisti, ai quali offre soluzioni software da più di 10 anni.

COLLABORAZIONE CON LE ISTITUZIONI



Dalla piattaforma eLearning "Concerto" per gli Ordini al software gratuito - "Tariffa" e "Mandato" - con il Consiglio Nazionale DCEC. "Tariffa Professionale", "Mandato" e piattaforma web "Concerto" per la formazione professionale.

AMPIA GAMMA DI PRODOTTI




DATEV KOINOS propone software innovativi e di qualità per gestire tutte le esigenze del professionista: contabilità, bilancio, dichiarazioni fiscali, servizi telematici, organizzazione dello studio, gestione documentale, antiriciclaggio, elaborazione paghe.



DATEV

KOINOS

datevkoinos.it



DATEV

KOINOS

Taccuino del commercialista 2017 Bilancio

Febbraio 2017

- Riccardo Bauer
- Gaspare Insaudo
- Roberta Provasi

Diritti riservati: DATEV eG - DATEV KOINOS s.r.l.

La traduzione, l'adattamento totale o parziale, la riproduzione con qualsiasi mezzo (compresi i microfilm, i film, le fotocopie) nonché la memorizzazione elettronica sono riservati per tutti i Paesi.

Grafica e impaginazione: DATEV KOINOS s.r.l.

Stampa: Geca s.r.l. - San Giuliano Milanese (MI)

Per la stesura dei contenuti del “Taccuino del commercialista 2017 - Bilancio”, DATEV KOINOS ringrazia:

Riccardo Bauer

Dottore commercialista e revisore legale dei conti, Presidente della Commissione Controllo Societario e Revisione dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano. Docente di Revisione Aziendale e Controllo dei Conti presso l’Università Cattolica di Milano. Presidente di collegi sindacali di società quotate.

Gaspare Insaudo

Dottore commercialista e revisore legale dei conti. Specialista su questioni inerenti la funzione sindacale e la revisione legale dei conti, con particolare riguardo ai sindaci-revisori.

Roberta Provasi

Dottore commercialista e revisore legale dei conti. Ricercatore confermato di Economia Aziendale, docente di Ragioneria e di Revisione Legale dei Conti presso l’Università degli Studi di Milano-Bicocca. Autore di numerose pubblicazioni, tra cui monografie e articoli su riviste nazionali e internazionali.

Introduzione

Il “Taccuino del Commercialista”, giunto alla sua 14^a edizione, nasce dall’idea del Presidente Luigi Martino che, nel 2004, ebbe l’intuizione di mettere a disposizione di tutti i colleghi italiani un compendio tascabile di contenuti e norme.

Il susseguirsi delle edizioni precedenti è avvenuto con rispetto della tradizione, coniugando efficacemente gli aggiornamenti con l’impianto legislativo italiano ed europeo.

Il fondamentale contributo dell’Ordine di Milano ne ha rafforzato l’autorevolezza editoriale nonché favorito la rapida diffusione su scala nazionale.

Tutto ciò grazie all’attività preziosa dei colleghi che, nelle Commissioni di studio, si sono adoperati con passione e professionalità: a tutti loro un sincero ringraziamento.

In questo contesto nasce la presente pubblicazione, “Taccuino del commercialista 2017 - Bilancio”, edizione interamente dedicata alle nuove regole in materia di redazione del bilancio d’esercizio, con approfondimenti sul bilancio in forma abbreviata e delle micro-impresе, sul rendiconto finanziario, sui nuovi criteri di valutazione del bilancio e sulla revisione legale dei conti.

Un volume ad hoc che mantiene lo stile unico, ovvero la trattazione sintetica e pratica degli argomenti, che da sempre caratterizza il Taccuino.

Questa prima edizione del “Taccuino del commercialista 2017 - Bilancio”, a cui seguiranno le tradizionali dedicate all’ambito tributario e del lavoro, si accredita, ancora una volta, quale felice esempio di contenuti di valore per la categoria, candidandosi a rappresentare un efficace mezzo di diffusione degli stessi.

Con l'occasione desidero esprimere un sincero apprezzamento ai colleghi che hanno contribuito a questa iniziativa, e anche a DATEV KOINOS che, da sempre, ne rende possibile la realizzazione.

Il “Taccuino del commercialista 2017 - Bilancio”, oltre alla sua tradizionale veste tipografica, è disponibile nel formato eBook: per fruirne basta effettuare il download all'indirizzo www.taccuinodelcommercialista.it.

Marcella Caradonna

Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano

INDICE

Introduzione

1. NUOVO BILANCIO DI ESERCIZIO	13
<i>(a cura di Roberta Provasi)</i>	
1.1 Evoluzione della normativa contabile ai sensi del Codice civile	13
1.1.1 Codice di commercio del 1882	13
1.1.2 Codice civile del 1942	13
1.1.3 Codice civile integrato con L. n. 216/1974	14
1.1.4 Codice civile completamente rinnovato con D.Lgs. n. 127/1991	15
1.1.5 Codice civile ulteriormente integrato con D.Lgs. n. 6/2003	16
1.2 Evoluzione della normativa contabile ai sensi delle Direttive europee	17
1.2.1 IV Direttiva europea	17
1.2.2 Dalla VII Direttiva a oggi	18
1.3 Direttiva 2013/34/UE	21
1.3.1 Struttura della Direttiva	22
1.3.2 Destinatari della Direttiva	23
1.3.3 Principi generali di bilancio	24
1.4 Decreto Legislativo 139/2015	25
1.4.1 Struttura del Decreto	25
1.4.2 Destinatari del Decreto	26
1.5 Evoluzione dei principi contabili italiani	31
1.6 Modifiche al Codice civile introdotte dal D.Lgs. 139/2015 - Postulati di bilancio	37
1.6.1 Prevalenza della sostanza sulla forma	37
1.6.2 Rilevanza	38
1.7 Modifiche ai prospetti di bilancio previste dal D.Lgs. 139/2015	40
1.7.1 Stato Patrimoniale	40
1.7.1.1 Stato Patrimoniale - Azioni proprie	41
1.7.1.2 Stato Patrimoniale - Conti d'ordine	43
1.7.1.3 Stato Patrimoniale - Rapporti con imprese sottoposte al controllo delle controllanti	44
1.7.1.4 Stato Patrimoniale - Strumenti finanziari derivati	46
1.7.2 Conto Economico	47
1.7.2.1 Conto Economico - Eliminazione area straordinaria	49
1.7.2.2 Conto Economico - Proventi relativi ai rapporti con imprese sottoposte al controllo delle controllanti	49
1.7.2.3 Conto Economico - Strumenti finanziari derivati	50

1.8 OIC 12: composizione e schemi del bilancio d'esercizio	51
1.8.1 Principi generali per l'iscrizione delle voci negli schemi di bilancio - Stato Patrimoniale e Conto Economico	52
1.8.2 Struttura dello schema di Stato Patrimoniale	53
1.8.3 Struttura dello schema di Conto Economico	54
1.9 Nuova Nota Integrativa ai sensi del novellato art. 2427 c.c.	60
1.10 Predisposizione della Nota Integrativa ai sensi dell'OIC 12	67
1.10.1 Principali novità apportate relative ai punti dal n. 1 al n. 15 dell'art. 2427 c.c con particolare riferimento ai conti d'ordine	68
1.10.2 Principali novità apportate relative ai punti dal n. 16 al n. 21 dell'art. 2427 c.c con particolare riferimento agli strumenti finanziari (ex art. 2427-bis) e ai patrimoni destinati ad uno specifico affare	70
1.10.3 Principali novità apportate relative ai punti dal n. 22 al 22-septies dell'art. 2427 c.c. con particolare riferimento alle operazioni di locazione finanziaria e alle operazioni con parti correlate	72
2. BILANCIO IN FORMA ABBREVIATA E DELLE MICRO-IMPRESE	77
<i>(a cura di Riccardo Bauer)</i>	
2.1 Modifiche al bilancio in forma abbreviata	81
2.1.1 Bilancio in forma abbreviata: caratteristiche	81
2.1.2 Novità in vigore dal 1 gennaio 2016 - Modifiche negli schemi di bilancio abbreviato	82
2.1.3 Novità in vigore dal 1 gennaio 2016 - Modifiche nella Nota Integrativa	82
2.1.4 Articolo 2435-bis - Bilancio in forma abbreviata	88
2.2 Bilancio delle micro-imprese	90
2.2.1 Articolo 2435-ter - Bilancio delle micro-imprese	92
2.3 Specifici aspetti dei principi contabili rivisti applicabili alle imprese che redigono i bilanci in forma abbreviata e alle micro-imprese	94
2.3.1 OIC 13 - Rimanenze	95
2.3.2 OIC 14 - Disponibilità liquide	95
2.3.3 OIC 15 - Crediti	97
2.3.4 OIC 16 - Immobilizzazioni materiali	98
2.3.5 OIC 17 - Bilancio consolidato e metodo del patrimonio netto	99
2.3.6 OIC 18 - Ratei e risconti	99
2.3.7 OIC 19 - Debiti	101
2.3.8 OIC 20 - Titoli di debito	102
2.3.9 OIC 21 - Partecipazioni	103
2.3.10 OIC 23 - Lavori in corso su ordinazione	105

2.3.11 OIC 24 - Immobilizzazioni immateriali	106
2.3.12 OIC 25 - Imposte sul reddito	107
2.3.13 OIC 26 - Operazioni, attività e passività in valuta estera	109
2.3.14 OIC 28 - Patrimonio netto	109
2.3.15 OIC 31 - Fondi per rischi ed oneri e Trattamento di Fine Rapporto	110
2.3.16 OIC 32 - Strumenti finanziari derivati	111

3. RENDICONTO FINANZIARIO NELL'ORDINAMENTO CONTABILE ITALIANO	113
<i>(a cura di Roberta Provasi)</i>	
3.1 Evoluzione storica del prospetto finanziario	114
3.2 Rendiconto finanziario nell'ordinamento internazionale. Il principio contabile IAS 7	117
3.2.1 Flussi afferenti all'area operativa	118
3.2.2 Flussi afferenti all'area degli investimenti	121
3.2.3 Flussi afferenti all'area dei finanziamenti	122
3.2.4 Casi particolari di classificazione	122
3.3 Rendiconto finanziario a seguito del D.Lgs. 139/2015	126
3.4 Rendiconto finanziario ai sensi dell'OIC 10/2016	128
3.4.1 Risorsa di riferimento	130
3.4.2 Finalità	132
3.4.3 Classificazione dei flussi finanziari	135
3.4.4 Attività operativa	136
3.4.5 Attività di investimento	140
3.4.6 Attività di finanziamento	142
3.4.7 Casi particolari	142
3.5 Differenze fra IAS 7 e OIC 10	145
3.6 Differenze fra art. 2425-ter c.c. e OIC 10/2016	145
3.7 Struttura del rendiconto finanziario	146
3.6.1 Struttura del rendiconto finanziario (metodo indiretto)	150
3.6.2 Schema di rendiconto finanziario secondo il metodo indiretto (IAS 7)	153
3.8 Disposizioni in prima applicazione	154
4. VALUTAZIONI DI BILANCIO AI SENSI DEL NOVELLATO ART. 2426 DEL C.C. E DEGLI OIC PUBBLICATI IL 22 DICEMBRE 2016	155
<i>(a cura di Roberta Provasi)</i>	
4.1 Costi di ricerca e sviluppo e pubblicità (art. 2426 c.c. punto 5, OIC 24 Immobilizzazioni immateriali)	155

4.2	Avviamento (art. 2426 c.c. punto 6, OIC 24 Immobilizzazioni immateriali)	161
4.3	Costo ammortizzato (art. 2426 c.c. punti 1, 7, 8, OIC 15 Crediti, OIC 19 Debiti)	165
4.4	Strumenti finanziari derivati (art. 2426 c.c. punto 11-bis, OIC 32 Strumenti finanziari derivati)	171
4.5	Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori, fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio (OIC 29)	180
5.	REVISIONE LEGALE DEI CONTI	184
	<i>(a cura di Gaspare Insaudo)</i>	
5.1	Considerazioni generali	184
5.2	Principali fonti normative regolamentari e professionali sulla revisione legale dei conti	185
5.2.1	Normativa europea	185
5.2.2	Leggi nazionali	186
5.2.3	Regolamenti attuativi	188
5.2.4	Determine del Ragioniere Generale dello Stato	189
5.2.5	Principi di revisione	190
5.2.6	Fonti professionali - CNDCEC	194
5.2.7	Fonti professionali - Assirevi	196
5.2.8	Fonti professionali - ODCEC di Milano	197
5.2.9	Principali siti web sulla revisione legale	198
5.3	Approfondimenti in materia di revisione legale	199
5.3.1	Società soggette alla revisione legale dei conti e chi può svolgerla	199
5.3.2	Revisore, società di revisione e Registro dei revisori	203
5.3.2.1	Requisiti di abilitazione	203
5.3.2.2	Contenuto informativo del Registro dei revisori	205
5.3.2.3	Sezioni A e B del Registro dei revisori	207
5.3.2.4	Formazione continua	208
5.3.3	Indipendenza del revisore	209
5.3.4	Responsabilità del revisore	213
5.3.5	Attività preliminari alla accettazione, conferimento e cessazione dell'incarico	214
5.3.5.1	Attività preliminari alla accettazione dell'incarico	214
5.3.5.2	Conferimento dell'incarico	218
5.3.5.3	Cessazione naturale e cessazione anticipata dell'incarico	219
5.3.6	Processo di revisione legale e relativa documentazione	222
5.3.6.1	Fasi del processo di revisione	222
5.3.6.2	Documentazione del lavoro	224
5.3.7	Relazione finale di revisione legale	228
5.3.7.1	Disposizioni sulla relazione di revisione	228

5.3.7.2	Modello di relazione finale di revisione	230
5.3.7.3	Struttura e contenuto della relazione di revisione	233
5.3.7.4	Tipologie di giudizio sul bilancio	235
5.3.7.5	Richiami di informativa e paragrafi di altri aspetti	239
5.3.7.6	Informazioni comparative	240
5.3.7.7	Seconda sezione della relazione di revisione	243
5.3.7.8	Relazione unitaria dei sindaci revisori	244
5.3.8	Cenni sulla revisione del bilancio consolidato	248
5.3.9	Cenni sulle verifiche della regolare tenuta della contabilità	248
5.3.10	Controllo della qualità e vigilanza sulle revisioni legali	249
5.4	Come aggiornare queste note	251
CONTENUTI EXTRA		253
APPENDICE 1 - STATO PATRIMONIALE		254
APPENDICE 2 - CONTO ECONOMICO		260
APPENDICE 3 - STRUTTURA DEL BILANCIO MICRO SECONDO LA TASSONOMIA 2016-11-14		265

CAPITOLO 1

NUOVO BILANCIO DI ESERCIZIO

1.1 Evoluzione della normativa contabile ai sensi del Codice civile

La redazione del bilancio d'esercizio per le società italiane è disciplinata dal Codice civile, il quale stabilisce rigorosamente quali sono i prospetti che lo compongono e lo accompagnano, quale deve essere il contenuto e quali criteri di valutazione devono essere utilizzati. L'attuale normativa relativa al bilancio di esercizio è il risultato di un processo storico, durante il quale si possono classificare i seguenti momenti fondamentali.

1.1.1 Codice di commercio del 1882

Il primo momento fondamentale per una regolamentazione della redazione del bilancio di esercizio è rappresentato dal Codice di commercio del 1882, di ispirazione liberista. Questo Codice si limita a definire alcuni requisiti informativi minimi, risultando per questo alquanto lacunoso in materia di bilancio, e quei pochi articoli che fanno riferimento al bilancio risultano tra loro non ben correlati; ci si riferisce semplicemente al "rendimento di conto" utile esclusivamente a fini interni per proprietari o amministratori.

1.1.2 Codice civile del 1942

Nel Codice civile del 1942 per la prima volta viene disciplinato analiticamente il contenuto del bilancio di esercizio, attribuendogli una funzione pubblica nell'interesse di tutti, compresi soci di minoranza e soggetti terzi.

Viene proposta una “clausola generale” (art. 2423) più specifica e significativa: *“il bilancio deve indicare con chiarezza e precisione la situazione patrimoniale della società, gli utili conseguiti e le perdite sofferte”*; vengono quindi introdotti i principi generali di redazione del bilancio: chiarezza, precisione e verità.

Tuttavia l’informativa richiesta si limita a definire il contenuto minimo della situazione patrimoniale (art. 2424) che deve essere suddivisa in due sezioni (“dare” e “avere”), contenenti rispettivamente attività e passività, senza prevedere ulteriori vincoli od obblighi. Per quanto riguarda il Conto Economico, a quel tempo definito “conto dei profitti e delle perdite”, non è previsto alcun obbligo di redazione e di deposito; di conseguenza le società tendevano a predisporre un Conto Economico estremamente sintetico, che in certe circostanze non permetteva nemmeno di comprendere in quale modo il risultato di esercizio si era formato. Rispetto al Codice di commercio del 1882 viene sottratto all’assemblea il ruolo attivo nella formazione del bilancio, riservando tale ruolo agli amministratori e chiamando l’assemblea solo alla discussione e all’approvazione del bilancio stesso.

Da ultimo venne introdotto un ulteriore documento di accompagnamento al bilancio, la “relazione degli amministratori”; non specificandone però il contenuto, le società si limitarono per lungo tempo a redigerla solo per obbligo di legge.

1.1.3 Codice civile integrato con L. n. 216/1974

Nel corso degli anni ‘60, con la crescita del sistema industriale e della dimensione media delle imprese, si avverte la necessità di colmare le lacune mostrate dal Codice civile del 1942; con la Legge n. 216/1974 (conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 8 aprile 1974, n. 95, recante disposizioni relative

al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari) il legislatore prende atto di questo nuovo contesto e delle nuove esigenze di comunicazione obbligatoria: viene introdotto il Conto Economico (art. 2425-bis), denominato “conto profitto e perdite”, disciplinandone il contenuto minimo, come già fatto per lo Stato Patrimoniale; questo conto presentava una struttura a “costi, ricavi e rimanenze” e doveva essere suddiviso in due sezioni (“dare” e “avere”) contenenti rispettivamente costi e ricavi.

Con questa legge vengono definiti i criteri di valutazione, viene introdotto il concetto di “partecipazione in società controllate e collegate” e di “bilancio consolidato” come strumento di rappresentazione dei gruppi societari, oltre alla contestuale istituzione della Consob, alla quale viene attribuito il potere di prescrivere alle società quotate in borsa la redazione di bilanci consolidati.

1.1.4 Codice civile completamente rinnovato con D.Lgs. n. 127/1991

Col passare degli anni, a livello europeo sorge l’esigenza di rendere comparabili i bilanci delle società appartenenti agli Stati membri; ciò porta all’emanazione della IV e VII Direttiva in materia di conti annuali d’esercizio e consolidati, che vengono recepite in Italia con molto ritardo (D.Lgs. 9 aprile 1991, n. 127). Il recepimento della IV Direttiva, relativa alla redazione del bilancio di esercizio, ha portato a riscrivere completamente il contenuto degli articoli 2423 e seguenti del Codice civile. Prima di tutto fu stabilito che il bilancio si compone di tre prospetti connessi tra di loro e del tutto inscindibili:

- Stato Patrimoniale;
- Conto Economico;
- Nota Integrativa.

A questi documenti va aggiunto un allegato obbligatorio: la relazione sulla gestione.

La “clausola generale” è stata ulteriormente migliorata: *“il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell’esercizio”*. A corredo di tale clausola viene previsto l’obbligo, quando necessario, di fornire informazioni complementari e di derogare alle disposizioni di legge qualora risultassero incompatibili con la clausola generale stessa.

Con il Decreto vengono trattati sistematicamente i principi generali di redazione del bilancio (art. 2423-bis): prudenza, competenza e continuazione dell’attività. Viene anche rivisto il contenuto minimo dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico adottando schemi maggiormente informativi e con un contenuto più rigido, al fine di consentire una minore discrezionalità da parte degli amministratori e migliorare la comparabilità nel tempo e nello spazio. Il contenuto della precedente relazione degli amministratori è stato ripartito tra Nota Integrativa (art. 2427) e relazione sulla gestione (art. 2428). Infine, viene introdotta la possibilità di redigere il bilancio in forma abbreviata per le aziende “minori”, come previsto dall’art. 2435-bis.

1.1.5 Codice civile ulteriormente integrato con D.Lgs. n. 6/2003

Con il D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 si interviene nuovamente sulla materia di bilancio, con una profonda riforma del “Diritto delle società” che interessa una notevole parte del Codice civile. La clausola generale è stata mantenuta inalterata, ma è stato aggiunto all’art. 2423-bis un ulteriore principio di valutazione: “prevalenza della sostanza sulla forma”.

Una delle novità più importanti riguarda l'eliminazione delle interferenze fiscali, ovvero la netta separazione fra il bilancio civilistico e la dichiarazione dei redditi a fini fiscali. Prima della riforma gli amministratori, nel redigere il bilancio di esercizio, erano liberi di applicare i criteri civilistici o quelli fiscali nelle valutazioni delle voci di bilancio; ora col D.Lgs. n. 6/2003 è obbligatorio seguire la normativa civilistica. Ovviamente sono state apportate delle modifiche ai prospetti di bilancio, anche se si tratta semplicemente di lievi ritocchi o di integrazioni, quali la rilevazione delle operazioni finanziarie e in valuta.

1.2 Evoluzione della normativa contabile ai sensi delle Direttive europee

Mentre in Italia veniva introdotta la L. 216/74, la Comunità Economica Europea, istituita nel 1957, diventava una realtà sempre più importante ed influente a livello mondiale e per questo vi era la necessità di creare un quadro normativo omogeneo per tutti gli Stati membri. Nacque in quegli anni l'esigenza di armonizzare le normative nazionali in tema di informativa societaria, per permettere di rendere i bilanci uniformi e favorirne la comparabilità: sono gli anni dello sviluppo del mercato unico.

1.2.1 IV Direttiva europea

La **Direttiva 78/660/CEE**, nota come IV Direttiva, rappresenta il primo passo verso il graduale raggiungimento dell'armonizzazione delle politiche contabili. La Direttiva fornisce esclusivamente le condizioni minime ed equivalenti che ciascun Paese è tenuto a rispettare, lasciando ampia discrezionalità nell'applicazione delle disposizioni previste. Tale libertà può apparire in contrasto con l'obiettivo di migliorare la comparabilità tra bilanci; in realtà i singoli Stati membri hanno incontrato parecchie

difficoltà ad adattare la propria normativa a quella europea.

La IV Direttiva introduce i principi fondamentali della “chiarezza” e della “rappresentazione patrimoniale, economica e finanziaria secondo un quadro fedele”, nonché l’obbligo di derogare ad alcune disposizioni in caso di incompatibilità con tali principi. Vengono inoltre introdotti i seguenti postulati di bilancio:

- principio della prudenza;
- principio della continuità aziendale;
- immutabilità dei criteri di valutazione delle voci di bilancio da un esercizio all’altro;
- imputazione per competenza di proventi, oneri, rischi e perdite;
- valutazione separata delle singole voci di bilancio.

Altro punto cardine della Direttiva è il principio di “unitarietà del bilancio”, costituito da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa.

1.2.2 Dalla VII Direttiva a oggi

Col passare degli anni in Europa, soprattutto attraverso l’integrazione verticale, tende a svilupparsi il fenomeno dei gruppi societari. La normativa di quel periodo prevede che l’informativa di bilancio riguardi esclusivamente il bilancio della capogruppo che integra i valori delle controllate tramite la voce “Partecipazioni”. In tale situazione si avverte l’esigenza di strumenti che permettano di valutare un gruppo nel suo complesso; necessità da cui è derivata la **Direttiva 83/349/UE**, meglio nota come VII Direttiva.

Tale Direttiva introduce in Europa la disciplina del bilancio consolidato, specificandone forma, contenuto, area di consolidamento, estensione

geografica e casi di esonero.

Negli anni successivi la IV e VII Direttiva hanno subito modifiche anche radicali tra cui la **Direttiva 2003/51/UE**, che offre la possibilità di recepire nell'ordinamento nazionale numerose modifiche, seppure opzionali; il legislatore italiano ha però preferito limitarsi a recepire la parte obbligatoria della Direttiva, tralasciando le modifiche facoltative.

Un anno che merita di essere ricordato è il **2005**: l'Unione Europea introduce, con il **Regolamento (CE) n. 1606/2002**, l'obbligo di redazione del bilancio consolidato delle società quotate in base ai principi contabili internazionali IFRS e la facoltà per gli Stati membri di estendere tale obbligo ai bilanci d'esercizio di tali società o di tutte le società. In Italia, in controtendenza con altri Stati europei, con il Decreto Legislativo 28 febbraio 2005, n. 38 "Esercizio delle opzioni previste dall'articolo 5 del Regolamento (CE) n. 1606/2002 in materia di principi contabili internazionali" è stato previsto l'obbligo di utilizzare i principi contabili IFRS da parte delle quotate e degli Enti di Interesse Pubblico anche nei bilanci d'esercizio. Questa scelta può essere vista come un tentativo di compensare la mancata applicazione delle modifiche facoltative previste dalla Direttiva 2003/51/UE.

Col passare degli anni, il contesto in cui la IV e VII Direttiva sono state applicate è mutato parecchio, così la Commissione Europea ha cominciato a chiedersi se l'assetto normativo fosse ancora adeguato. Nel **2007** la Commissione ha pubblicato una comunicazione con l'obiettivo di ridurre gli oneri amministrativi a carico delle imprese e adeguare la normativa al mutato contesto.

Nel dettaglio, tramite questa comunicazione dal titolo "**Comunicazione della Commissione su una semplificazione del contesto in cui operano le imprese in materia di diritto societario, contabilità**

e revisione contabile”, la Commissione auspica l’introduzione di semplificazioni per le *small-medium sized enterprises*, da noi conosciute come PMI, in particolare:

- l’introduzione della categoria delle “micro-entità” ed esenzione delle stesse dall’applicazione della Direttiva contabile europea;
- l’ampliamento dei termini previsti per l’inserimento di un’impresa in una soglia dimensionale differente;
- la riduzione per le SMEs degli obblighi in merito alla pubblicazione dei bilanci;
- la facoltà per alcune medie imprese di applicare il regime previsto per le *small entities*.

Sulla base di questa comunicazione si avvia un processo di consultazione, con l’obiettivo di innovare la normativa prevista dalla IV e VII Direttiva, tramite lo strumento del *consultation paper*, in modo da instaurare un dibattito pubblico in merito a determinati temi, oggetto di futura attività legislativa. In particolare due documenti di consultazione pubblica risultano fondamentali per l’emanazione della successiva Direttiva contabile.

Il primo documento, divulgato nel 2009, tratta una serie di tematiche:

- principi generali;
- *bottom-up approach*;
- classificazione delle imprese in categorie;
- opzioni in capo agli Stati membri;
- *cash flow statement* (rendiconto finanziario);
- pubblicazione e archiviazione elettronica;

- schemi di Stato Patrimoniale e Conto Economico;
- Nota Integrativa.

Nel **novembre 2009** viene avviata una seconda fase di **consultazione pubblica** sulla richiesta da parte dei vari *stakeholder* di adottare gli IFRS per le SMEs. Dopo la consultazione la Commissione non ritiene necessario adottare tali principi per le piccole e medie imprese, poiché questa scelta sarebbe stata in contrasto con l'obiettivo di semplificazione e riduzione degli oneri amministrativi a carico delle imprese.

Il **25 ottobre 2011** la Commissione Europea presenta al Consiglio dell'Unione Europea e al Parlamento europeo una **proposta di Direttiva** con l'obiettivo di conseguire i seguenti obiettivi fondamentali:

- ridurre gli oneri amministrativi a carico delle imprese europee, in particolare le piccole e medie imprese, secondo il principio *think small first*;
- aumentare la chiarezza e la comparabilità dei bilanci, con particolare riguardo alle imprese che operano in ambito internazionale e si interfacciano con numerosi *stakeholder*;
- tutelare le esigenze essenziali degli utilizzatori del bilancio, attraverso il mantenimento dell'informativa necessaria a tal fine;
- accrescere la trasparenza dei pagamenti ai Governi da parte di imprese operanti nei settori estrattivo o di utilizzo di aree forestali primarie.

1.3 Direttiva 2013/34/UE

Il **29 giugno 2013** è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea una nuova Direttiva in materia di redazione del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato, recante l'abrogazione delle precedenti Direttive 78/660/CEE e 83/49/CEE, più conosciute come IV e VII Direttiva (documenti

risalenti al 1978 per il bilancio d'esercizio e al 1983 per il bilancio consolidato e quindi ormai non più adeguati alle esigenze contabili attuali), nonché l'introduzione di alcune modifiche alla Direttiva 2006/43/CE relative alle revisioni legali dei conti, con l'obiettivo generale di portare ad una semplificazione normativa.

A partire dal **termine di recepimento, fissato al 20 luglio 2015**, la nuova Direttiva rappresenta l'unico atto legislativo dell'Unione Europea cui devono conformarsi gli Stati membri nel definire i propri ordinamenti contabili.

Gli Stati membri hanno dovuto recepire le disposizioni della Direttiva entro il 20 luglio 2015, con previsione di applicazione a partire dagli esercizi finanziari aventi inizio il 1° gennaio 2016.

La Direttiva 2013/34/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, rappresenta il punto di partenza per l'emanazione del Decreto Legislativo 139/2015 (Decreto Bilanci) che apporta novità e modifiche alla normativa italiana in tema di redazione dei bilanci societari.

1.3.1 Struttura della Direttiva

La Direttiva 2013/34/UE, oltre ad accorpate in un'unica norma sia le regole applicabili al bilancio d'esercizio sia quelle applicabili al bilancio consolidato, presenta come novità una **struttura di tipo bottom-up**: prima sono previste le disposizioni applicabili a tutte le società e di seguito quelle aggiuntive applicabili solo a certe società (medie o grandi imprese, EIP).

La Direttiva **si compone di 11 capi e 55 articoli**:

1) ambito di applicazione, definizione e categorie di

- imprese e gruppi di imprese;
- 2) disposizioni e principi generali;
 - 3) Stato Patrimoniale e Conto Economico;
 - 4) Nota Integrativa;
 - 5) relazione sulla gestione;
 - 6) bilanci e relazioni consolidati;
 - 7) pubblicazione;
 - 8) revisione dei conti;
 - 9) disposizioni relative alle esenzioni;
 - 10) relazioni sui pagamenti ai governi;
 - 11) disposizioni finali.

1.3.2 Destinatari della Direttiva

La Direttiva europea, oltre a specificare le società verso cui intende rivolgersi, prevede una classificazione delle imprese in base a criteri quantitativi. Un'impresa, per rientrare in una delle seguenti categorie, non deve superare due dei tre limiti previsti.

Categoria	Totale Stato Patrimoniale	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	Numero medio dipendenti
Micro-impresa	350.000	700.000	10
Piccola impresa	4.000.000	8.000.000	50
Media impresa	20.000.000	40.000.000	250

Le imprese che non rispettano i limiti previsti per ciascuna categoria vengono considerate “grandi imprese”; gli stessi criteri si applicano anche nella classificazione dei gruppi societari.

Tale classificazione rappresenta una novità rispetto al passato; prima era infatti prevista solo la categoria delle “micro-entità”. Allo stesso tempo erano previste

delle semplificazioni contabili per le imprese che non superavano i limiti legati ai parametri sopra citati.

1.3.3 Principi generali di bilancio

La Direttiva prevede all'**articolo 6** i principi generali per la redazione del bilancio. Le voci presenti in bilancio vanno rilevate e valutate conformemente ai seguenti principi generali:

- si presume la continuità aziendale dell'impresa;
- i principi contabili e i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all'altro;
- la rilevazione e la valutazione sono effettuate secondo il principio della prudenza;
- gli importi nello Stato Patrimoniale e nel Conto Economico sono rilevati secondo il principio della competenza;
- lo Stato Patrimoniale di apertura corrisponde allo Stato Patrimoniale di chiusura dell'esercizio precedente;
- gli elementi dell'attivo e del passivo sono valutati separatamente;
- è vietata la compensazione tra voci dell'attivo e del passivo, nonché tra costi e ricavi;
- la rilevazione e la presentazione delle voci deve tener conto della sostanza dell'operazione o del contratto in questione;
- le voci in bilancio sono valutate secondo il principio del prezzo d'acquisto o del costo di produzione;
- non occorre rispettare gli obblighi di rilevazione, valutazione, presentazione, informativa e consolidamento previsti dalla Direttiva quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti.

1.4 Decreto Legislativo 139/2015

Il percorso di recepimento nell'ordinamento italiano della Direttiva 34/2013/UE inizia con la pubblicazione da parte del Ministero dell'Economia e Finanza (MEF) di un documento di consultazione nel quale sono state formulate domande su alcune specifiche tematiche; questo perché il MEF era già consapevole che il recepimento della nuova Direttiva europea avrebbe alimentato alcune criticità. Dopo una prima consultazione pubblica avviata nel corso del 2014 da parte del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'Economia e delle Finanze e una seconda consultazione pubblica coordinata dallo stesso ente nell'anno successivo, il 18 maggio 2015 il Governo trasmette alle competenti Commissioni parlamentari due schemi di Decreti legislativi: uno relativo ai bilanci delle banche e degli altri istituti finanziari ed un secondo relativo alle imprese mercantili, industriali e di servizi.

Come richiesto dalla Direttiva europea, lo schema di Decreto ha posto particolare attenzione alle micro-imprese, alle piccole e alle medie imprese, disegnando un regime informativo il più possibile adeguato alle loro esigenze e quindi semplificato rispetto a quello che era in vigore precedentemente, al fine di ridurre i costi amministrativi. La Direttiva europea, stante le disposizioni, doveva essere recepita dagli Stati membri entro il 20 luglio 2015 per dare applicazione a quanto disciplinato a partire dal 1 gennaio 2016. Il processo di recepimento in Italia si conclude il **4 settembre 2015** con la pubblicazione del D.Lgs. 139/2015 sulla Gazzetta Ufficiale.

1.4.1 Struttura del Decreto

Il Decreto 139/2015 **si compone di 3 capi e di 12 articoli** così raggruppabili:

1) disposizioni in materia di trasparenza dei

pagamenti (artt. 1-5): viene introdotta la disciplina circa gli obblighi di trasparenza posti a carico delle imprese operanti nel settore estrattivo o in quello di sfruttamento delle aree forestali;

- II) disposizioni in materia di bilancio d'esercizio e consolidato (artt. 6-7): integrano e modificano il Codice civile in materia di bilancio d'esercizio e il D.Lgs. 127/1991 in materia di bilancio consolidato;
- III) disposizioni di coordinamento per altri provvedimenti legislativi (artt. 8-12): vengono apportate modifiche ad altri provvedimenti per adeguarne il contenuto alle prescrizioni della Direttiva in materia di conti delle imprese di assicurazione (D.Lgs. 173/1997) e di revisione legale dei conti (D.Lgs. 39/2010).

1.4.2 Destinatari del Decreto

Per quanto concerne i destinatari della Direttiva 2013/34, **le nuove disposizioni vengono applicate alle:**

- società per azioni;
- società in accomandita per azioni;
- società a responsabilità limitata;
- società in nome collettivo;
- società in accomandita semplice, qualora i soci siano società di capitali.

Sono comunque escluse le imprese senza fine di lucro e le imprese regolamentate da altre normative specifiche al settore di loro appartenenza.

Per quanto attiene ai parametri dimensionali, nel nostro paese erano già previsti limiti quantitativi per la redazione del bilancio in forma abbreviata (art. 2435-bis): *“sono tenute alla redazione del bilancio*

in forma abbreviata le società che nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi non abbiano superato due dei seguenti limiti:

- *totale attivo Stato Patrimoniale: 4.400.000 Euro;*
- *ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000 Euro;*
- *dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità”.*

Con il recepimento della Direttiva 2013/34, il Decreto 139/2015 ha introdotto nel Codice civile il nuovo **articolo 2435-ter** (Bilancio delle micro-imprese) il quale considera **micro-imprese** le società di cui all'articolo 2435-bis che nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:

- **totale attivo Stato Patrimoniale: 175.000 Euro;**
- **ricavi delle vendite e delle prestazioni: 350.000 Euro;**
- **dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità.**

Per la determinazione del totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni bisogna fare riferimento alla voce A1 del Conto Economico, con esclusione delle altre voci di ricavo comprese nella classe A, ovvero variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti, variazioni dei lavori in corso su ordinazione, incrementi di immobilizzazioni per lavori interni, altri ricavi e proventi.

Per la determinazione del numero dei dipendenti il valore da considerare è un valore medio; considerando che il numero di dipendenti è variabile nel corso di un esercizio, il parametro deve essere mediamente verificato.

Categoria	Totale Stato Patrimoniale	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	Numero medio dipendenti
Micro-impresa (art. 2435-ter)	175.000	350.000	5
Piccola impresa (art. 2435-bis)	4.400.000	8.800.000	50

Per quanto riguarda il parametro dimensionale è evidente la differenza fra la normativa italiana e quella comunitaria. Nello specifico, non sono stati correttamente recepiti i valori relativi alla classificazione delle micro-impresе, esonerate dalla presentazione di alcuni documenti di bilancio, i cui limiti nella normativa domestica sono molto al di sotto di quelli stabiliti nella Direttiva. Tale situazione comporta, per le aziende classificabili come micro in base ai criteri della Direttiva ma che risultano invece non rispettare i parametri delle micro-impresе in base alla legislazione nazionale, un aggravio di oneri che risulta quindi in contrasto con la norma del *gold plating*. Il comportamento del legislatore nazionale viola infatti quanto stabilito dai commi 24-bis, 24-ter e 24-quater dell'articolo 14 della Legge 28 novembre 2005, n.246, introdotti dalla Legge di Stabilità per il 2012.

Secondo il comma 24-bis, infatti, gli atti di recepimento di direttive comunitarie non possono prevedere l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse, salvo quanto previsto al comma 24-quater. Costituisce una delle cause di superamento dei livelli minimi comunitari, ai sensi dell'art. 24-ter, l'estensione dell'ambito soggettivo o oggettivo di applicazione delle regole rispetto a quanto previsto dalle direttive, ove comporti maggiori oneri amministrativi per i destinatari.

Le nuove regole si applicano analizzando i parametri di riferimento contenuti in bilanci precedenti

all'entrata in vigore delle novità, come già avvenuto nel momento di entrata in vigore dei limiti per il bilancio in forma abbreviata. A supporto di questo il CNDCEC ha chiarito che i nuovi limiti devono essere applicati retroattivamente; dopo due esercizi di rispetto dei limiti le semplificazioni scattano da subito. In ogni caso va ricordato che le semplificazioni sono sempre facoltative, infatti una micro-impresa potrebbe sempre decidere di non adottare le semplificazioni e redigere un bilancio secondo la forma ordinaria. Allo stesso tempo, ogni società che adotta le semplificazioni previste deve sempre verificare che non risultino in contrasto con la rappresentazione veritiera e corretta: se così fosse dovrebbe abbandonare gli schemi semplificati.

Attraverso il già citato *bottom-up approach*, la Direttiva prevede la possibilità di imporre solo a certe imprese la predisposizione di ulteriori prospetti rispetto ai documenti previsti attualmente dalla normativa nazionale; di conseguenza il bilancio delle imprese medie e grandi dovrebbe risultare diverso in termini di contenuti e informativa rispetto a quello delle micro e piccole imprese.

Con il Decreto le regole cambiano in modo decisivo:

- vi saranno molte società che dovranno gestire adempimenti più complessi, al fine di rendere più trasparente l'informativa finanziaria (obbligo di rendiconto finanziario);
- vi saranno altri soggetti che invece vedranno ridotti gli adempimenti (vedi le micro-impres).

Con l'introduzione delle micro-impres, il quadro normativo nazionale prevede tre tipologie di bilancio legate alle dimensioni delle impres:

- 1) **bilancio ordinario** (ex artt. dal 2423 al 2427-bis c.c.): Stato Patrimoniale, Conto Economico, Nota Integrativa, relazione sulla gestione e rendiconto

finanziario;

- 2) **bilancio abbreviato** (ex articolo 2435-bis c.c.): Stato Patrimoniale, Conto Economico, Nota Integrativa, esonero dalla redazione del rendiconto finanziario e possibilità di non redigere la relazione sulla gestione;
- 3) **bilancio delle micro-imprese** (ex articolo 2435-ter c.c.): riprende il bilancio in forma abbreviata con la possibilità di non redigere la Nota Integrativa.

Il Decreto introduce numerose novità relative alla predisposizione dei bilanci di esercizio e dei bilanci consolidati che impattano direttamente su:

- postulati di bilancio;
- principi di valutazione;
- prospetto di Stato Patrimoniale;
- prospetto di Conto Economico;
- prospetto finanziario;
- Nota Integrativa;
- relazione sulla gestione.

Di estrema importanza l'**art. 12 del D.Lgs. 139/2015 - "Disposizioni finali, transitorie"** - che statuisce:

- le disposizioni del Decreto entrano in vigore dal 1 gennaio 2016 e si applicano ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire da quella data;
- l'Organismo Italiano di Contabilità aggiorna i principi contabili nazionali di cui all'art. 9-bis, c. 1, lettera a) del Decreto Legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, sulla base delle disposizioni contenute nel presente articolo.

1.5 Evoluzione dei principi contabili italiani

I principi contabili OIC possono essere definiti **regole tecnico-ragionieristiche che individuano i fatti da registrare ed i criteri di valutazione ed esposizione dei valori in bilancio**. Se alle norme di legge spetta il compito di fissare le regole di carattere generale, i principi contabili invece ne interpretano il contenuto e procedono con l'applicazione delle stesse affinché il bilancio possa rappresentare la situazione patrimoniale, finanziaria ed economica di un'impresa in funzionamento e quindi caratterizzata da continuità operativa. La funzione dei principi contabili non è solo quella di interpretare la normativa civilistica in tema di bilancio ma anche di integrarla, laddove le stesse norme di legge siano insufficienti, in modo da promuovere la trasparenza dei bilanci e offrire una chiara, completa e fedele rappresentazione della realtà aziendale e un possibile confronto tra le imprese (confrontabilità dei bilanci).

Le società industriali, commerciali e di servizi facevano riferimento alla disciplina di bilancio dettata dal Codice civile, in attuazione della IV Direttiva; le banche e gli istituti finanziari facevano riferimento al D.Lgs. n. 87/1992 emanato in attuazione a direttive CEE insieme a tutte le disposizioni amministrative emanate dalla Banca d'Italia; le imprese di assicurazione adottavano la disciplina dettata dal D.Lgs. n. 173/1997, anche esso in attuazione a Direttiva CEE e corredato dalle circolari dell'ISVAP.

Il set dei principi contabili italiani si è sviluppato lungo l'arco degli ultimi trent'anni: alcuni sono stati modificati per recepire le nuove disposizioni di legge della riforma organica del diritto societario e altri rappresentano l'implementazione di disposizioni di origine comunitaria, mentre il contenuto e l'impostazione dei documenti risale addirittura agli

originari documenti degli anni '70.

All'epoca operavano i principi contabili emanati dalla Commissione per la Statuizione dei Principi Contabili istituita presso i Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri, affiancati da principi emanati da altri soggetti, tra cui l'Associazione fra le Società Italiane per Azioni (Assonime). In ambito europeo, nel frattempo, si cercava di rivitalizzare le Direttive europee per renderle competitive sui mercati finanziari internazionali. Questo processo evolutivo richiesto in ambito comunitario, e in particolare il passaggio da un approccio basato sulla norma contabile a uno fondato su standard professionali, richiedeva la presenza di un soggetto in grado di svolgere il ruolo di *national standard setter* e quindi di rappresentare in modo efficace e coeso le istanze provenienti dalle varie parti interessate alla disciplina contabile. Fu così che si arrivò alla costituzione dell'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) che dopo una prima fase difficoltosa è riuscito successivamente a superare le criticità e a guadagnare nel tempo prestigio e professionalità.

L'Organismo Italiano di Contabilità viene costituito il 27 novembre 2001 nella veste giuridica di fondazione, con la partecipazione alla stipula dell'atto costitutivo delle organizzazioni rappresentative dei soggetti interessati alla materia:

- categorie professionali (CNDCEC, ASSIREVI);
- associazioni (Abi, Andaf, Ania, Assonime, Confagricoltura, Confcommercio, Confcooperative, Confindustria, Lega delle Cooperative);
- analisti e investitori finanziari (Aiaf, Centrale bilanci, Assogestioni);
- mercato mobiliare (Borsa Italiana);
- osservatori (Ministero dell'Economia, Ministero

della Giustizia, Agenzia delle Entrate, Banca d'Italia, Consob e Ivass).

L'OIC ha svolto e continua a svolgere numerosi ruoli e funzioni come riconosciuto dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116, di conversione del Decreto Legge 91/2014. Esso si occupa di predisporre i principi contabili per la redazione dei bilanci d'esercizio e consolidati delle imprese, dei bilanci preventivi e consuntivi delle aziende no profit e delle amministrazioni pubbliche, nazionali e locali. Inoltre, l'Organismo Italiano di Contabilità partecipa al processo di elaborazione dei principi contabili internazionali adottati in Europa, intrattenendo rapporti con lo IASB, l'European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) e gli organismi contabili di altri paesi.

L'OIC offre supporto al Parlamento e agli organi di Governo in materia di normativa contabile ed esprime pareri (se previsto dalla legge o dietro richiesta di istituzioni pubbliche); segue il processo di applicazione e interpretazione dei principi contabili internazionali, attraverso la collaborazione con lo IASB e gli altri organismi ed autorità competenti in materia; infine supporta la promozione della cultura contabile ed il progresso della prassi aziendale e professionale con la pubblicazione di documenti e ricerche in materia, nonché con l'organizzazione di convegni, seminari e incontri di studio.

Come per molte altre fondazioni anche l'OIC necessita di finanziamenti che recepisce attraverso i contributi che derivano dall'applicazione di una maggiorazione dei diritti di segreteria dovuti alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura in sede di deposito dei bilanci. A tal fine il Ministro dell'Economia e delle Finanze provvede con decreto a definire la misura della maggiorazione sulla base delle indicazioni di fabbisogno trasmesse dall'OIC e individua le modalità di corresponsione delle relative

somme all'OIC tramite il sistema camerale. Questo meccanismo di finanziamento stabilito per legge ha consentito all'Organismo Italiano di Contabilità di sviluppare una pianificazione pluriennale della propria attività assumendo iniziative e impegni in linea con i compiti istituzionali e le linee strategiche da tempo individuate. Inoltre il Collegio dei Fondatori dell'OIC stabilisce annualmente il fabbisogno di finanziamento dell'Organismo Italiano di Contabilità, nonché le quote di finanziamento da destinare all'International Accounting Standards Board (IASB) e all'EFRAG.

Pur essendo elaborati dall'Organismo Italiano di Contabilità, i principi contabili sono soggetti al parere della Banca d'Italia, della CONSOB, dell'IVASS e dei Ministeri competenti in materia e ne sono vietate la riproduzione, la stampa e la diffusione totale o parziale a scopi commerciali.

L'OIC, al fine di recepire i contenuti del progetto di *restyling* della IV e VII Direttiva, ha intrapreso da subito un percorso di revisione dei principi seguendo un processo articolato basato sulla condivisione dei principi revisionati, in modo da permettere un adeguato coinvolgimento delle varie categorie di soggetti interessati. Dopo aver raccolto nel luglio 2010 le osservazioni degli *stakeholder* relativamente ai vari principi, l'OIC ha iniziato a predisporre le bozze dei principi revisionati e a porle in pubblica consultazione per un periodo di sei mesi. Questa prima fase di aggiornamento si è conclusa nell'**agosto del 2014** con la **pubblicazione di un nuovo set di principi contabili** secondo un nuovo approccio basato sulla presentazione dei contenuti attraverso un formato più uniforme e internazionale, finalizzato anche a semplificare la lettura e a consentire all'utilizzatore un'immediata percezione delle disposizioni in esso contenute. Sono state eliminate le parti descrittive, le sezioni dedicate agli aspetti fiscali nonché le

disquisizioni giuridiche, in modo da focalizzare il contenuto ai soli aspetti prettamente contabili.

Con l'emanazione della Direttiva 2013/34/UE nell'ordinamento italiano per il tramite del D.Lgs. 139/2015 l'OIC, in ottemperanza dell'art. 12 - Disposizioni finali, transitorie, punto 2 "*l'Organismo Italiano di Contabilità aggiorna i principi contabili nazionali di cui all'art. 9-bis, c. 1, lettera a) del Decreto Legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, sulla base delle disposizioni contenute nel presente articolo*", ha dovuto rivedere di nuovo il set dei principi contabili al fine di garantire l'allineamento dei contenuti fra la norma civilistica aggiornata e gli stessi OIC.

Il nuovo percorso di aggiornamento ha seguito il precedente prevedendo la pubblicazione per la pubblica consultazione delle bozze dei principi revisionati e, infine, una **pubblicazione definitiva** per l'utilizzatore dell'intero corpus dei documenti avvenuta il **22 dicembre 2016**.

Pertanto **a seguito delle novità introdotte dal D.Lgs. 139/2015**, che recepisce la Direttiva contabile 34/2013/UE, **il set dei principi contabili nazionali risulta così composto:**

- **OIC 9** Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali;
- **OIC 10** Rendiconto finanziario;
- **OIC 12** Composizione e schemi del bilancio d'esercizio;
- **OIC 13** Rimanenze;
- **OIC 14** Disponibilità liquide;
- **OIC 15** Crediti;
- **OIC 16** Immobilizzazioni materiali;
- **OIC 17** Bilancio consolidato e metodo del patrimonio netto;

- **OIC 18** Ratei e risconti;
- **OIC 19** Debiti;
- **OIC 20** Titoli di debito;
- **OIC 21** Partecipazioni;
- **OIC 23** Lavori in corso su ordinazione;
- **OIC 24** Immobilizzazioni immateriali;
- **OIC 25** Imposte sul reddito;
- **OIC 26** Operazioni, attività e passività in valuta estera;
- **OIC 28** Patrimonio netto;
- **OIC 29** Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori, fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio;
- **OIC 31** Fondi per rischi e oneri e Trattamento di Fine Rapporto.

È stato **abrogato l'OIC 22** intitolato "Conti d'Ordine" essendo venuti meno ai sensi del D.Lgs. 139/2015. L'**OIC 11** "Bilancio d'esercizio, finalità e postulati", essendo ancora in aggiornamento, **non è stato al momento ancora previsto.**

Tali principi si applicano ai bilanci relativi agli esercizi aventi inizio a partire dal 1° gennaio 2016.

1.6 Modifiche al Codice civile introdotte dal D.Lgs. 139/2015 - Postulati di bilancio

1.6.1 Prevalenza della sostanza sulla forma

Art. 2423-bis, c. 1) ante riforma	Art. 2423-bis, c. 1) post riforma
La rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato.	La rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto.

Questo principio di redazione del bilancio, previsto all'articolo 2423-bis comma 1, modificato dal D.Lgs. 17 gennaio 2007, n. 6, dispone che la valutazione delle voci deve essere fatta tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato.

L'espressione "funzione economica", come si deduce dalla lettura della relazione di accompagnamento al suddetto Decreto Legislativo, fa riferimento al postulato della "prevalenza della sostanza sulla forma", concetto indicato nell'OIC 11 e nei principi contabili internazionali, i quali infatti prescrivono che nella redazione del bilancio deve essere privilegiata la sostanza delle operazioni rispetto alla forma legale delle stesse.

La formulazione dell'art. 2423-bis, comma 1, risultava poco incisiva rispetto alla ratio della normativa, dal momento che essa non dispone espressamente la prevalenza della sostanza sulla forma, ma semplicemente l'indicazione della funzione economica dell'elemento patrimoniale considerato. Questa "funzione economica" può creare alcune problematiche interpretative: una parte della dottrina associa questa locuzione al valore d'uso o di funzionamento dell'elemento stesso, mentre

un'altra sostiene che tale locuzione derivi dal fatto che la valutazione delle poste di bilancio presuppone l'effettuazione di una stima economica e, quindi, della funzione economica del bene.

Un altro problema deriva dalla possibilità di interpretare tale espressione considerando che la valutazione degli elementi patrimoniali potrebbe avvenire secondo un criterio diverso rispetto a quello del costo, infatti essa potrebbe fare riferimento al valore d'uso o di funzionamento senza creare contrasti con la normativa civilistica, tenuto conto che prima dell'introduzione di questo principio di redazione del bilancio bisognava considerare il valore d'uso dei beni.

Tutto questo può far ritenere possibili delle valutazioni arbitrarie delle poste di bilancio da parte degli amministratori, causando un'eccessiva soggettizzazione dei risultati di bilancio.

Con la nuova versione all'art. 2423-bis, il principio della valutazione delle voci *“tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato”* è stato sostituito dalla rilevazione e valutazione delle voci *“tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto”*, con cui trova pieno accoglimento il principio di derivazione internazionale.

1.6.2 Rilevanza

Tale ultimo principio introduce un nuovo concetto: la *“rilevanza”*, concetto assente nei postulati di bilancio della IV e VII Direttiva nonostante i diversi richiami, seppure ambigui e non del tutto organici, nell'ambito della *disclosure* della Nota Integrativa e nella predisposizione dei prospetti di Stato Patrimoniale e Conto Economico. In realtà nelle precedenti direttive questo concetto rientrava nel contesto della clausola generale della rappresentazione veritiera e corretta

(*true and fair value*).

Con il Decreto 139/2015, all'art. 2423, dopo il terzo comma, è stato aggiunto il **principio della rilevanza**: *“non occorre rispettare gli obblighi in materia di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili. Le società illustrano nella Nota Integrativa i criteri con i quali hanno dato attuazione alla presente disposizione”*.

Come a livello europeo, anche in Italia il principio di rilevanza non rappresenta una novità assoluta nel panorama contabile, visto che tale postulato veniva già utilizzato in sede di redazione del bilancio. Nel principio contabile OIC 11 nel commentare le finalità e i postulati del bilancio, si fa riferimento anche alla significatività e alla rilevanza dei fatti economici.

Il postulato della rilevanza si collega ad un altro postulato, quello della **chiarezza**, espresso dall'art. 2423, secondo cui *“il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio”*. Su questo punto l'OIC sostiene che il bilancio deve essere comprensibile e deve perciò essere corredato dalla Nota Integrativa che faciliti la comprensione; tuttavia l'informativa fornita non deve essere eccessiva e superflua.

Nell'all'articolo 2 della Direttiva 2013/34/UE è presente la **definizione di “rilevante”**: *“lo stato dell'informazione quando la sua omissione o errata indicazione potrebbe ragionevolmente influenzare le decisioni prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio dell'impresa”*, precisando che *“la rilevanza delle singole voci è giudicata nel contesto di altre voci analoghe”*.

Il riferimento a voci analoghe appare di difficile interpretazione dato che il bilancio non presenta in sostanza voci analoghe tra di loro. Non sembra quindi opportuno considerare la rilevanza come un nuovo principio: con la nuova Direttiva esso viene disciplinato normativamente, mentre in precedenza vi si faceva riferimento solo indirettamente.

Il principio di rilevanza avrà di certo una sua grande importanza nella redazione della Nota Integrativa: in tale documento sono richieste moltissime informazioni; per quanto riguarda le informazioni obbligatorie l'applicazione del principio della rilevanza potrebbe consentire un alleggerimento dell'informativa proprio con riguardo a quei dati che non saranno ritenuti rilevanti, cioè a quei dati la cui omissione non sarà lesiva dell'obbligo di fornire una rappresentazione veritiera e corretta.

L'introduzione di questo nuovo principio generale ha fatto venir meno l'esigenza di ricordare lo stesso nelle regole in tema di informazioni da inserire in Nota Integrativa. Nei punti 7, 10 e 22-bis dell'art. 2427 si impone l'obbligo di informativa solo qualora lo stesso riguardi dati "apprezzabili" o "significativi" o "rilevanti"; dopo il Decreto questi richiami non hanno più valore vista la presenza di una regola generale.

1.7 Modifiche ai prospetti di bilancio previste dal D.Lgs. 139/2015

1.7.1 Stato Patrimoniale

Il Codice civile prevede all'articolo 2424 lo schema di Stato Patrimoniale che deve essere seguito dalla società nel predisporre il bilancio d'esercizio.

Con il Decreto Bilanci vengono apportate una serie di modifiche significative:

- eliminazione della voce di bilancio “Azioni proprie o quote proprie”;
- eliminazione dei conti d’ordine;
- introduzione di specifiche voci di dettaglio relative ai rapporti intercorsi con imprese sottoposte al controllo delle controllanti (c.d. imprese sorelle);
- introduzione di specifiche voci relative agli strumenti finanziari derivati.

1.7.1.1 Stato Patrimoniale - Azioni proprie

Con la vecchia normativa l’acquisto di azioni proprie veniva considerato come un investimento e quindi iscritto nell’attivo di Stato Patrimoniale.

L’art. 2357-ter, comma 3, prevedeva che l’acquisto di azioni andava iscritto nell’attivo patrimoniale, tra le immobilizzazioni finanziarie (B.III) o tra le attività che non costituiscono immobilizzazioni (C.III) e contestualmente alla destinazione veniva accesa una riserva indisponibile di pari importo sino al momento in cui le azioni venivano trasferite o annullate.

Questa riserva indisponibile veniva considerata come una posta rettificativa dei valori attivi, in quanto la sua iscrizione risponderrebbe ad una semplice esigenza di informativa contabile rispetto all’operazione di acquisto. Proprio per questo la dottrina attribuiva completa irrilevanza a tale riserva e di conseguenza anche al valore delle azioni proprie nell’attivo patrimoniale; la giurisprudenza riteneva invece che tale posta costituisse una vera e propria riserva del patrimonio netto, in ragione del fatto che il legislatore richiede che tale riserva venga adeguata ai valori delle azioni sottostanti; proprio per questo il valore in bilancio delle azioni proprie al netto della riserva sarebbe stato sempre nullo.

Con il Decreto 139/2015 il comma 3 dell’art. 2357-

ter è stato completamente sostituito.

Art. 2357-ter ante riforma	Art. 2357-ter post riforma
(...) Una riserva indisponibile pari all'importo delle azioni proprie iscritto all'attivo del bilancio deve essere costituita e mantenuta finché le azioni non siano trasferite o annullate.	(...) L'acquisto di azioni proprie comporta una riduzione del patrimonio netto di eguale importo, tramite l'iscrizione nel passivo del bilancio di una specifica voce, con segno negativo.

Secondo la nuova disposizione **l'acquisto di azioni proprie deve essere rappresentato come una variazione del patrimonio netto**, in quanto tale operazione, seppur posta in essere formalmente dall'impresa, si considera assimilabile ad un trasferimento tra soggetti possessori di strumenti rappresentativi di capitale e soggetti che intendono cederli; il principio quindi non consente per queste operazioni l'iscrizione all'attivo di strumenti finanziari.

L'acquisto va presentato come variazione del patrimonio netto, mentre la vendita o l'annullamento non comportano l'imputazione a Conto Economico. Eventuali differenze in sede di acquisto o annullamento, compresi i costi connessi a tali operazioni, non possono parimenti avere conseguenze reddituali, ma coinvolgere esclusivamente il patrimonio netto.

Pertanto, **dal 1° Gennaio 2016 l'acquisto di azioni proprie deve quindi essere iscritto a passivo di una voce specifica di pari importo con segno negativo**, rispetto alla precedente normativa che prevedeva l'iscrizione di una riserva indisponibile pari all'importo delle azioni proprie iscritto all'attivo di bilancio.

Le voci relative alle azioni proprie previste dallo schema di Stato Patrimoniale all'art. 2424 hanno subito le seguenti modifiche.

Art. 2424 ante riforma	Art. 2424 post riforma
Attivo B) III-4) Azioni proprie. C) III-5) Azioni proprie.	Attivo B) III-4) Azioni proprie. C) III-5) Azioni proprie.
Passivo patrimoniale A) VI Riserva per azioni proprie in portafoglio.	Passivo patrimoniale A) VI Riserva per azioni proprie in portafoglio. A) X Riserva negative per azioni proprie in portafoglio.

Il Decreto apporta modifiche, oltre all'articolo 2424 per lo schema di Stato Patrimoniale, anche all'articolo 2424-bis - "Disposizioni relative a singole voci dello Stato Patrimoniale", aggiungendo dopo il sesto comma la seguente dicitura.

Art. 2424-bis ante riforma	Art. 2424-bis post riforma
	Le azioni proprie sono rilevate in bilancio a diretta riduzione del patrimonio netto, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2357-ter.

Pur non essendo più prevista la riserva per azioni proprie come la conoscevano prima della riforma, andrà comunque data adeguata informativa in Nota Integrativa (art. 2427, n. 4) e nella relazione sulla gestione (art. 2428, comma 2) relativamente alla riserva negativa di patrimonio netto.

1.7.1.2 Stato Patrimoniale - Conti d'ordine

L'eliminazione dei conti d'ordine risponde alla **necessità di evitare duplicazioni rispetto all'informativa contenuta nello Stato Patrimoniale.**

Art. 2424 ante riforma	Art. 2424 post riforma
In calce allo Stato Patrimoniale devono risultare le garanzie prestate direttamente o indirettamente, distinguendosi fra fideiussioni, avalli, altre garanzie personali e garanzie reali, ed indicando separatamente, per	In calce allo Stato Patrimoniale devono risultare le garanzie prestate direttamente o indirettamente, distinguendosi fra fideiussioni, avalli, altre garanzie personali e garanzie reali, ed indicando

ciascun tipo, le garanzie prestate a favore di imprese controllate e collegate, nonché di controllanti e di imprese sottoposte al controllo di queste ultime; devono inoltre risultare gli altri conti d'ordine.	separatamente, per ciascun tipo, le garanzie prestate a favore di imprese controllate e collegate, nonché di controllanti e di imprese sottoposte al controllo di queste ultime; devono inoltre risultare gli altri conti d'ordine.
--	--

Prima della riforma i conti d'ordine venivano iscritti in calce allo Stato Patrimoniale (art. 2424, comma 3), evidenziando solo quei conti giudicati rilevanti e fornendo notizie sulla loro composizione e natura in Nota Integrativa (art. 2427, n. 9); obbligo informativo facoltativo per le società che redigevano il bilancio in forma abbreviata.

1.7.1.3 Stato Patrimoniale - Rapporti con imprese sottoposte al controllo delle controllanti

Con il Decreto vengono introdotte **specifiche voci di dettaglio relative ai rapporti intercorsi con le c.d. imprese sorelle**. Nella normativa precedente le partecipazioni o i crediti nei confronti di imprese sorelle venivano contabilizzate nelle rispettive voci "Partecipazioni verso altre imprese" o "Crediti verso altri", con separata indicazione solo se di importo rilevante. Con il Decreto 139/2015 viene data maggiore evidenza a tali rapporti partecipativi che non rientrano più nella categoria "Verso altri" ma costituiscono una voce specifica dello Stato Patrimoniale.

Le modifiche per l'**attivo di Stato Patrimoniale** sono le seguenti.

Art. 2424 ante riforma	Art. 2424 post riforma
B) III 1) Partecipazioni in: a) imprese controllate; b) imprese collegate; c) imprese controllanti; d) altre imprese. B) III 2) Crediti: a) verso imprese controllate;	B) III 1) Partecipazioni in: a) imprese controllate; b) imprese collegate; c) imprese controllanti; d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti; d-bis) altre imprese.

<p>b) verso imprese collegate; c) verso controllanti; d) verso altri. C) II Crediti: 1) verso clienti; 2) verso imprese controllate; 3) verso imprese collegate; 4) verso controllanti; 4-bis) crediti tributari; 4-ter) imposte anticipate; 5) verso altri. C) III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni: 1) partecipazioni in imprese controllate; 2) partecipazioni in imprese collegate; 3) partecipazioni in imprese controllanti; 4) altre partecipazioni.</p>	<p>B) III 2) Crediti: a) verso imprese controllate; b) verso imprese collegate; c) verso controllanti; d) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti; d-bis) verso altri. C) II Crediti: 1) verso clienti; 2) verso imprese controllate; 3) verso imprese collegate; 4) verso controllanti; 5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti; 5-bis) crediti tributari; 5-ter) imposte anticipate; 5-quater) verso altri; C) III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni: 1) partecipazioni in imprese controllate; 2) partecipazioni in imprese collegate; 3) partecipazioni in imprese controllanti; 3-bis) partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti; 4) altre partecipazioni.</p>
--	--

A livello di **passivo di Stato Patrimoniale** le modifiche sono le seguenti.

Art. 2424 ante riforma	Art. 2424 post riforma
<p>D) Debiti: 1. obbligazioni; 2. obbligazioni convertibili; 3. debiti verso soci per finanziamenti; 4. debiti verso banche; 5. debiti verso altri finanziatori; 6. acconti; 7. debiti verso fornitori; 8. debiti rappresentati da titoli di credito; 9. debiti verso imprese controllate; 10. debiti verso imprese collegate; 11. debiti verso controllanti; 12. debiti tributari;</p>	<p>D) Debiti: 1. obbligazioni; 2. obbligazioni convertibili; 3 debiti verso soci per finanziamenti; 4. debiti verso banche; 5. debiti verso altri finanziatori; 6. acconti; 7. debiti verso fornitori; 8. debiti rappresentati da titoli di credito; 9. debiti verso imprese controllate; 10. debiti verso imprese collegate; 11. debiti verso controllanti; 11-bis) debiti verso imprese</p>

13. debiti verso istituti di previdenza; 14. altri debiti.	sottoposte al controllo delle controllanti; 12. debiti tributari; 13. debiti verso istituti di previdenza.
---	---

1.7.1.4 Stato Patrimoniale - Strumenti finanziari derivati

L'ultima modifica a livello patrimoniale riguarda l'introduzione di **specifiche voci per gli strumenti finanziari**. In base alla nuova normativa gli strumenti finanziari derivati devono essere iscritti a Stato Patrimoniale nelle seguenti nuove voci.

Art. 2424 ante riforma	Art. 2424 post riforma
B) III Immobilizzazioni finanziarie: 1) partecipazioni; 2) crediti; 3) altri titoli; 4) azioni proprie. C) III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni: 1) partecipazioni in imprese controllate; 2) partecipazioni in imprese collegate; 3) partecipazioni in imprese controllanti; 4) altre partecipazioni; 5) azioni proprie; 6) altri titoli.	B) III Immobilizzazioni finanziarie: 1) partecipazioni; 2) crediti; 3) altri titoli; 4) strumenti finanziari derivati attivi. C) III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni: 1) partecipazioni in imprese controllate; 2) partecipazioni in imprese collegate; 3) partecipazioni in imprese controllanti; 4) altre partecipazioni; 5) strumenti finanziari derivati attivi; 6) altri titoli.

Per quanto concerne il passivo dello Stato Patrimoniale il nuovo art. 2424 c.c. prevede due specifiche nuove voci di bilancio: una riserva e un fondo.

Art. 2424 ante riforma	Art. 2424 post riforma
Passivo Patrimonio netto (...) B) Fondi per rischi e oneri: 1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili;	Passivo Patrimonio Netto (...) VII) Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi

2) per imposte, anche differite; 3) altri.	B) Fondi per rischi e oneri: 1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili; 2) per imposte, anche differite; 3) strumenti finanziari derivati passivi; 4) altri.
---	--

Il nuovo schema di Stato Patrimoniale è riportato in Appendice 1 a pag. 254.

1.7.2 Conto Economico

La IV Direttiva prevedeva quattro differenti modelli di Conto Economico, raggruppabili in due sottogruppi:

- Conto Economico per natura, in forma scalare o a sezioni contrapposte;
- Conto Economico per destinazione, in forma scalare o a sezioni contrapposte.

La classificazione per natura considera le caratteristiche fisiche ed economiche dei costi, facendo quindi riferimento alla causa economica che ha generato il costo. Tipici esempi di costi per natura sono: i costi per acquisto di materie prime, i costi di trasporto e i costi di pubblicità.

La classificazione per destinazione tiene conto della destinazione dei costi, ad esempio come parte del costo del venduto, dei costi amministrativi o dei costi commerciali.

A livello europeo i due metodi incontrano pareri contrapposti. Nella legislazione tedesca, come in quella italiana, si predilige la ripartizione di costi e ricavi per natura, mentre in quella anglosassone è favorita la rappresentazione per destinazione.

Il vantaggio della classificazione per destinazione consiste nel riuscire a fornire informazioni più significative agli utilizzatori del bilancio rispetto alla classificazione per natura, e allo stesso tempo

consente un maggior grado di discrezionalità nell'allocazione dei costi.

Con la nuova Direttiva viene eliminata la possibilità di presentare il Conto Economico secondo gli schemi a sezioni contrapposte, limitando quindi la scelta a due metodi alternativi. Permane la possibilità per gli Stati membri di autorizzare, in alternativa al prospetto di Conto Economico, la redazione di un "rendiconto delle prestazioni", purché le informazioni fornite siano perlomeno equivalenti a quanto previsto dal Conto Economico.

Il rendiconto delle prestazioni si caratterizza per l'inclusione sia dei componenti di reddito realizzati, sia di quelli non realizzati (*statement of performance*). Questa caratteristica rappresenta un'eccezione al principio di prudenza, permettendo di rilevare utili non ancora realizzati su operazioni in essere.

La tendenza dei principi internazionali è quella di evitare di suddividere i risultati della gestione nel Conto Economico e nello *statement of performance* e fornire un'unica rappresentazione che evidenzii il cosiddetto *comprehensive income*. Si passa da un concetto di reddito "distribuibile" ad un concetto di reddito "prodotto".

A livello nazionale lo schema di Conto Economico previsto all'articolo 2425 prevede una classificazione delle voci per natura e con il Decreto 139/2015 le **principali modifiche** riguardano:

- l'eliminazione delle voci relative a proventi e oneri straordinari;
- l'indicazione dei proventi relativi ai rapporti con imprese sottoposte al controllo delle controllanti (c.d. imprese sorelle);
- l'indicazione di eventuali rivalutazioni o svalutazioni di strumenti finanziari derivati.

1.7.2.1 Conto Economico - Eliminazione area straordinaria

La modifica più importante allo schema di Conto Economico riguarda l'eliminazione dell'area straordinaria (proventi straordinari e oneri straordinari); tale modifica permette di allineare la normativa europea ai principi contabili internazionali, come previsto dallo IAS 1.

La logica alla base di tale riforma risulta essere l'intenzione da parte del legislatore di **limitare comportamenti disomogenei tra società nel discriminare tra ordinarietà e straordinarietà nella gestione**. Nella prassi spesso si verificano situazioni in cui si tende a trattare come straordinarie le operazioni rilevanti o inusuali che comportano il sostenimento di costi, mentre come ordinarie quelle produttive di ricavi; la riforma non permette più il discrimine tra ordinario e straordinario.

Art. 2424 ante riforma	Art. 2424 post riforma
A) Valore della produzione	A) Valore della produzione
B) Costi della produzione	B) Costi della produzione
C) Proventi e oneri finanziaria	C) Proventi e oneri finanziaria
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie
E) Proventi e oneri straordinari	E) Proventi e oneri straordinari
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E)	Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)

1.7.2.2 Conto Economico - Proventi relativi ai rapporti con imprese sottoposte al controllo delle controllanti

L'introduzione di voci di dettaglio in relazione ai rapporti intercorsi con le c.d. imprese sorelle ha modificato anche il Conto Economico per quanto riguarda i proventi da partecipazione. Per queste voci è stata introdotta la **separata indicazione** anche dei proventi derivanti da imprese sottoposte al controllo delle controllanti (c.d. imprese sorelle).

Art. 2424 ante riforma	Art. 2424 post riforma
<p>C) Proventi e oneri finanziari: 15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate;</p> <p>16) altri proventi finanziari: a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate, di quelli da controllanti; b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni; c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni; d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate, di quelli da controllanti.</p>	<p>C) Proventi e oneri finanziari: 15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate e di quelli relativi a controllanti e a imprese sottoposte al controllo di queste ultime;</p> <p>16) altri proventi finanziari: a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate, di quelli da controllanti e da imprese sottoposte al controllo di queste ultime; b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni; c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni; d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate, di quelli da controllanti e da imprese sottoposte al controllo di queste ultime.</p>

1.7.2.3 Conto Economico - Strumenti finanziari derivati

L'inserimento dei derivati in bilancio comporta delle novità anche per il Conto Economico, introducendo anche in questo caso **specifiche voci** per eventuali svalutazioni o rivalutazioni degli strumenti finanziari **derivati iscritti nello Stato Patrimoniale.**

Art. 2424 ante riforma	Art. 2424 post riforma
<p>D) Rettifiche di valore di attività finanziarie: 18) rivalutazioni: a) di partecipazioni; b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni; c) di titoli iscritti all'attivo</p>	<p>D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie: 18) rivalutazioni: a) di partecipazioni; b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni; c) di titoli iscritti all'attivo</p>

<p>circolante che non costituiscono partecipazioni;</p> <p>19) svalutazioni: a) di partecipazioni; b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni; c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni.</p>	<p>circolante che non costituiscono partecipazioni; d) di strumenti finanziari derivati: 19) svalutazioni: a) di partecipazioni; b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni; c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni; d) di strumenti finanziari derivati.</p>
--	--

Il nuovo schema di Conto Economico è riportato in Appendice 2 a pag. 260.

1.8 OIC 12: composizione e schemi del bilancio d'esercizio

L'Organismo Italiano di Contabilità ha aggiornato l'OIC 12 intitolato "Composizione e schemi di bilancio di esercizio", come specificatamente riportato in Appendice "Motivazioni alla base delle decisioni assunte", per tenere conto delle novità introdotte nell'ordinamento nazionale dal D.Lgs. 139/2015 che ha attuato la Direttiva 2013/34/UE. Le **novità più significative** rispetto allo stesso principio versione 2014 sono:

- la ricollocazione negli schemi di bilancio degli oneri e proventi straordinari in seguito proprio all'eliminazione della gestione straordinaria;
- le nuove predisposizioni per la redazione del bilancio in forma abbreviata (ex articolo 2435-bis c.c.) nonché del bilancio delle micro-imprese ai sensi del nuovo art. 2435-ter c.c.;
- la riscrittura delle Appendici A e B dedicate rispettivamente al trattamento contabile delle operazioni di locazione finanziaria e compravendita con retrolocazione finanziaria e

delle operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione.

Il principio si applica ai bilanci con esercizio aventi inizio a partire dal 1 gennaio 2016 o in data successiva. Al fine di salvaguardare la comparazione dei prospetti in fase di prima applicazione, gli eventuali effetti delle nuove disposizioni sono applicabili retroattivamente ai sensi dell'OIC 29, anche se stante il paragrafo 147 *“le componenti delle voci riferite ad operazioni che non hanno ancora esaurito i loro effetti in bilancio possono essere contabilizzate in conformità al precedente principio”*.

1.8.1 Principi generali per l'iscrizione delle voci negli schemi di bilancio - Stato Patrimoniale e Conto Economico

Per quanto attiene all'ordine di presentazione, suddivisione, raggruppamento ed eventuali adattamenti delle voci negli schemi di bilancio, le disposizioni sono disciplinate dall'art. 2423-ter e richiamate nei paragrafi 13, 14, 15, 16, 17, 18. Di seguito le principali.

L'iscrizione delle voci avviene utilizzando le lettere maiuscole dell'alfabeto per indicare le classi ed i numeri romani per le sottoclassi, nonché i numeri arabi per le voci ed infine le lettere minuscole per le sottovoci. Queste sono delle appostazioni formali e non obbligatorie previste dal legislatore solo per facilitare i richiami all'interno del testo normativo.

Per quanto riguarda il “raggruppamento” delle voci (non ammesso per le classi e sottoclassi) è permesso solo qualora:

- vi sia irrilevanza degli importi fra voci appartenenti alla stessa classe (o sottoclasse) e non a classi (o sottoclassi) diverse;
- vi sia utilità per la chiarezza del bilancio. Il

raggruppamento deve generare una nuova denominazione costituita dalla combinazione delle singole voci raggruppate.

L'aggiunta di nuove voci ai sensi dell'art. 2423 c.c., c. 3 è ammessa qualora non prevista dagli schemi di legge, anche se stante l'OIC 12 e considerata l'analiticità degli stessi prospetti dovrebbe essere prevista solo in situazioni molto peculiari.

Ogni voce dei prospetti di bilancio deve essere "comparabile" al fine di consentire la comparazione con quelle dell'esercizio precedente; nel caso in cui non fosse possibile le voci dell'anno precedente dovranno essere adattate; se non possibile è necessario darne motivazione in Nota Integrativa.

L'adattamento è necessario anche per imprese operanti in specifici settori.

Le "voci di importo nullo" non devono essere indicate in bilancio ad eccezione di quelle già presenti nel bilancio dell'anno precedente.

1.8.2 Struttura dello schema di Stato Patrimoniale

L'OIC riconferma che la classificazione delle voci deve avvenire rispettivamente secondo il criterio della destinazione per quelle dell'attivo e sulla base della natura delle fonti di finanziamento per quelle del passivo. Inoltre richiede l'evidenziazione di informazioni di natura finanziaria per i crediti, indicando separatamente gli importi dei crediti iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie, esigibili entro l'esercizio successivo, e gli importi dei crediti iscritti nell'attivo circolante, esigibili oltre l'esercizio successivo. Analogamente per i debiti gli importi esigibili entro ed oltre l'esercizio successivo.

Per quanto concerne la struttura il rimando è allo schema previsto dall'art. 2424 del c.c., secondo cui

se un elemento può essere iscritto sotto più voci sarà il redattore a valutare dove collocarlo, considerate le esigenze conoscitive degli utilizzatori del bilancio.

Per quanto attiene il contenuto delle singole voci dell'attivo e del passivo il rimando è agli specifici OIC.

1.8.3 Struttura dello schema di Conto Economico

Il prospetto economico è lo schema più rinnovato. La struttura ora evidenzia quattro classi anziché le precedenti cinque per cui è stato necessario ricollocarne alcune e soprattutto rivedere alcuni criteri di classificazione.

L'OIC 12 riprende l'art. 2425 del c.c. statuendo che il Conto Economico evidenzia una struttura di forma scalare in cui i costi sono classificati per natura. Dal confronto dei componenti negativi e positivi iscritti nelle quattro classi di voci (A) Valore della Produzione, B) Costo della Produzione, C) Proventi ed Oneri finanziari, D) Rettifiche e valore di attività e passività finanziarie) si determinano i risultati della gestione caratteristica, accessoria e finanziaria.

La novità rilevante è l'eliminazione della gestione straordinaria, da cui l'obbligo di riposizionare i costi ed i ricavi di natura straordinaria. A tal fine l'OIC 12 fornisce nuove disposizioni in modo da supportare il redattore del bilancio ad attuare una migliore **distinzione tra gestione caratteristica e accessoria** (in parte ex gestione straordinaria). Per quanto riguarda le attività, riportiamo di seguito le definizioni di:

- **attività caratteristica (paragrafo 43)** è costituita dai componenti positivi e negativi di reddito generati da operazioni che avvengono in modo continuativo e nel settore rilevante per lo svolgimento della gestione;
- **attività accessoria (paragrafo 45)** è costituita

da operazioni che generano componenti positivi di reddito e che non rientrano nell'attività caratteristica e finanziaria;

- **attività finanziaria (paragrafo 46)** è costituita da operazioni che generano: proventi e oneri, plusvalenze e minusvalenze da cessione, svalutazioni e ripristini di valore tutti relativi a titoli, partecipazioni, conti bancari, crediti iscritti nelle immobilizzazioni e finanziamenti di qualsiasi natura attivi e passivi, utili e perdite su cambi, variazioni positive e negative del *fair value*, degli strumenti finanziari derivati attivi e passivi secondo quanto disciplinato dai paragrafi 32-34 dell'OIC 32 - "Strumenti finanziari derivati".

Per meglio iscrivere le singoli voci nello schema di Conto Economico alla luce di tale rilevante modifica l'OIC 12 dedica i paragrafi dal n. 47 al n. 101 all'analisi del contenuto delle singole voci di costo e ricavo. Di seguito vengono riportate le **modifiche più rilevanti relative alla corretta contabilizzazione della gestione caratteristica e della gestione accessoria**.

A) Valore della Produzione

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni

Le rettifiche di ricavi di competenza dell'esercizio sono portate a riduzione della voce ricavi. Le rettifiche riferite a ricavi di precedenti esercizi e derivanti di correzioni di errori o cambiamenti di principi contabili sono rilevate ai sensi dei paragrafi 47-53 e 15-20 dell'OIC 29.

A4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni. La voce comprende anche gli eventuali oneri finanziari rilevati nella voce C17 qualora siano capitalizzati ai sensi dei paragrafi 41-44 dell'OIC 16.

A5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio.

La voce comprende tutti i componenti positivi di reddito non finanziari riguardanti l'attività accessoria, fra cui i principali:

- **proventi derivanti dalle attività accessorie** (immobiliare ed agricola nel caso di imprese industriali) al netto anche delle relative rettifiche:
 - fitti attivi di terreni, fabbricati, impianti, macchinari, ecc;
 - canoni attivi e *royalty* da brevetti, marchi, diritti d'autore, ecc;
 - ricavi derivanti dalla gestione di aziende agricole;
- **plusvalenze di natura non finanziaria**, quali per esempio derivanti da:
 - alienazioni di cespiti, espropri o nazionalizzazione di beni;
 - operazioni sociali straordinarie;
 - operazioni di riconversione produttiva;
 - ristrutturazione o ridimensionamento produttivo;
 - acquisizione delle immobilizzazioni materiali a titolo gratuito;
- **ripristini di valore**, in seguito di precedenti svalutazioni di immobilizzazioni materiali ed immateriali nonché dei crediti iscritti nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide (se le precedenti svalutazioni sono state iscritte alla voce B10);
- **sopravvenienze e insussistenze attive**. Vi possono rientrare gli importi dei fondi per rischi ed oneri rivelatisi eccedenti rispetto agli accantonamenti operati (ad esempio fondi per oneri per garanzie a clienti) quando l'accantonamento al fondo sia

stato inizialmente contabilizzato nella classe B tra i costi di gestione coerentemente con il paragrafo 47 dell'OIC 31;

- **ricavi e proventi diversi di natura non finanziaria**, quali per esempio:
 - rimborsi spese;
 - penalità addebitate a clienti;
 - proventi derivanti da operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione, qualora queste si configurino come prestiti di beni;
 - componenti reddituali positive derivanti da certificati ambientali (ai sensi dei paragrafi 34, 35 e 54 dell'OIC 7 e dei paragrafi 36 e 38 dell'OIC 8);
 - ricavi per l'acquisizione a titolo definitivo di caparre;
 - i rimborsi assicurativi;
 - le liberalità ricevute in denaro o in natura;
- **contributi in conto esercizio**:
 - avente natura di integrazione dei ricavi dell'attività caratteristica e delle attività accessorie diverse da quella finanziaria o di riduzione dei relativi costi ed oneri (pertanto sono esclusi i contributi di natura finanziaria che riducono direttamente l'onere degli interessi passivi);
 - erogati in occasione di fatti eccezionali (calamità naturali);
 - compresi quelli relativi all'acquisto di materiali che ai fini della valutazione delle rimanenze sono portati in diminuzione del costo di

acquisto dei materiali.

Sono iscritti in questa voce anche i maggiori importi incassati sui crediti iscritti nell'attivo circolante, i proventi derivanti dalla prescrizione dei debiti e la quota di competenza dell'esercizio in corso dei contributi pubblici commisurati al costo dell'immobilizzazione.

La voce accoglie anche le imposte indirette relative ad esercizi precedenti, nell'esercizio di definizione del contenzioso o dell'accertamento, se l'ammontare accantonato nel fondo imposte oppure già pagato risulta eccedente rispetto all'ammontare dovuto. Tale differenza è imputata a questa voce.

B) Costi della produzione

B14) Oneri diversi di gestione

Questa voce comprende tutti i costi non iscrivibili per natura nelle altre voci della classe B per cui anche i costi accessori:

- **minusvalenze di natura non finanziaria** derivanti per esempio da alienazioni di cespiti, espropri o nazionalizzazioni di beni, operazioni sociali straordinarie, operazioni di riconversione produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo;
- **sopravvenienze e insussistenze passive**, quali per esempio le rettifiche in aumento di costi causate dal normale aggiornamento di stime compiute in precedenti esercizi non iscrivibili per natura nelle altre voci della classe B, le perdite realizzate su crediti per la parte eccedente importo già svalutato;
- **imposte dirette, tasse e contributi**, quali per esempio le imposte di registro, le imposte ipotecarie e catastale, la tassa di concessioni

governative, l'imposta di bollo, l'imposta comunale sulla pubblicità, altri tributi locali, altre imposte e le imposte indirette relative ad esercizi precedenti, nell'esercizio di definizione del contenzioso dell'accertamento se l'ammontare accantonato nel fondo imposte oppure già pagato risulta carente rispetto all'ammontare dovuto, la differenza è imputata nella voce B14;

- **costi ed oneri diversi di natura non finanziaria**, quali ad esempio: contributi ad associazioni sindacali o di categoria, omaggi ed articoli promozionali, oneri di utilità sociale non iscrivibili in B9, liberalità, abbonamenti a giornali, riviste e pubblicazione varie, spese per adempimenti societari relative al deposito bilancio, verbali assemblee, costi per mensa gestita internamente al netto dei costi per il personale impiegato direttamente e dagli altri costi esterni imputati altre voci, differenze inventariali, oneri derivanti da operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione se si configurano come prestiti di beni, componenti negative di reddito derivanti da certificati ambientali, perdite di caparre a titolo definitivo, oneri per multe e ammende.

Per quanto attiene alle macro-classi **C) Proventi ed oneri straordinari** e **D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie**, le principali disposizioni sono riconducibili al cambiamento del trattamento contabile delle azioni proprie, alla nuova modalità di individuare le partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle imprese controllanti, al venir meno della distinzione fra plusvalenze e minusvalenze straordinarie nonché al recepimento del nuovo "costo ammortizzato" quale criterio di valutazione dei crediti e debiti finanziari.

L'OIC 12 ai fini della corretta iscrizione dei costi e ricavi finanziari prevede la differenziazione tra società

che applicano il costo ammortizzato e quelle che non lo applicano. Per queste ultime le Voci C16 “Altri proventi finanziari” e C17 “Interessi ed altri oneri finanziari” accolgono tutte le componenti positive e negative finanziarie di reddito che si originano ai sensi dei paragrafi 31 dell’OIC 15, 41 dell’OIC 19 e 39 dell’OIC 20. Alla luce di tale novità è pertanto chiaro il delinearci di una duplice struttura della macro-classe C) del Conto Economico in ossequio alle disposizioni contenute nel paragrafo 98 dello stesso OIC 12.

La rinnovata struttura della macro-classe D prevede la contabilizzazione delle variazioni al *fair value* positive e negative degli strumenti finanziari derivati attivi e passivi come disciplinati dai paragrafi 31-33 dell’OIC 32 - Strumenti finanziari derivati.

1.9 Nuova Nota Integrativa ai sensi del novellato art. 2427 c.c.

La Nota Integrativa fornisce un’analisi dei dati contenuti negli schemi di Stato Patrimoniale e Conto Economico permettendo di migliorare la capacità informativa del bilancio e di conseguire l’obiettivo della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica.

La Nota Integrativa svolge **diverse funzioni**:

- **informativa**: indica gli elementi che necessariamente non possono essere rappresentati negli schemi di bilancio, ad esempio la ripartizione dei ricavi secondo tipologia di attività o secondo area geografica (molto importante per gli utilizzatori del bilancio);
- **esplicativa**: rappresenta i criteri adottati da parte degli amministratori nel compiere le valutazioni, come ad esempio i criteri di ammortamento delle immobilizzazioni;
- **illustrativa**: indica gli aspetti presentati in bilancio

che non possono essere descritti in modo più dettagliato, quali ad esempio le movimentazioni relative alle immobilizzazioni avvenute nell'esercizio.

Va ricordato che la Nota Integrativa consente di rendere completa l'informazione che risulti carente nello Stato Patrimoniale e nel Conto Economico, tenendo conto che è soggetta agli stessi vincoli giurisprudenziali degli altri documenti contabili.

Rispetto alla IV e VII Direttiva, **con la nuova Direttiva vengono introdotte delle novità:**

- approccio modulare: prevede obblighi informativi in funzione delle dimensioni della società;
- coerenza nella presentazione delle informazioni relative a Stato Patrimoniale e Conto Economico con gli schemi di bilancio.

Più nel dettaglio, l'**approccio modulare** consiste in un insieme minimo e obbligatorio di informazioni che deve essere fornito da tutte le imprese e in un insieme più ampio di informazioni che deve essere fornito qualora l'impresa rientri nelle categorie media, grande impresa o EIP.

Questa è la differenza fondamentale rispetto alle precedenti Direttive che permettevano ai vari Stati membri numerose opzioni in merito alle informazioni da fornire nella Nota Integrativa; ora, invece, le imprese della stessa categoria devono fornire la medesima informativa secondo un approccio *bottom-up*, sempre con l'obiettivo di aumentare chiarezza e comparabilità dei bilanci delle imprese operanti in ambito internazionale.

Oltre all'approccio modulare, l'altra novità introdotta dalla Direttiva riguarda, come già anticipato, il principio di **coerenza della Nota Integrativa con gli schemi di bilancio**, nel senso che le voci di

bilancio illustrate all'interno della Nota Integrativa devono seguire lo stesso ordine logico degli schemi di bilancio, permettendo un maggiore grado di comparabilità e semplicità nella lettura del bilancio nel suo complesso.

In Italia la Nota Integrativa è disciplinata dall'**articolo 2427 del Codice civile** che non definisce uno schema obbligatorio, come per Stato Patrimoniale e Conto Economico, ma prevede semplicemente un **contenuto minimo**. Tale contenuto è composto da 29 punti (22 di iniziale formulazione normativa e 7 introdotti da successivi interventi legislativi).

Per non elencare punto per punto il contenuto richiesto dalla norma, **le informazioni richieste si possono classificare nelle seguenti categorie:**

- al punto 1 vengono indicati i criteri di valutazione adottati;
- dal punto 2 al punto 9 vengono fornite informazioni di dettaglio sulle poste di Stato Patrimoniale;
- dal punto 10 al punto 14 vengono fornite informazioni riguardanti il Conto Economico;
- dal punto 15 al punto 22-ter vengono fornite altre informazioni di vario genere.

Con il Decreto 139/2015 le novità apportate alla disciplina vigente in tema di Nota Integrativa non riguardano soltanto la coerenza con gli schemi di bilancio, ma anche le seguenti voci dello Stato Patrimoniale.

Art. 2424 ante riforma	Art. 2424 post riforma
3) La composizione delle voci "Costi di impianto e di ampliamento" e: "Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità", nonché	3) La composizione delle voci "Costi di impianto e di ampliamento" e "Costi di sviluppo", nonché le ragioni

<p>le ragioni della iscrizione ed i rispettivi criteri di ammortamento.</p> <p>7) La composizione delle voci “Ratei e risconti attivi” e “Ratei e risconti passivi” e della voce “Altri fondi” dello Stato Patrimoniale, quando il loro ammontare sia apprezzabile, nonché la composizione della voce “Altre riserve”.</p> <p>9) Gli impegni non risultanti dallo Stato Patrimoniale; le notizie sulla composizione e natura di tali impegni e dei conti d’ordine, la cui conoscenza sia utile per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria della società, specificando quelli relativi a imprese controllate, collegate, controllanti e a imprese sottoposte al controllo di queste ultime.</p>	<p>dell’iscrizione ed i rispettivi criteri di ammortamento.</p> <p>7) La composizione delle voci “Ratei e risconti attivi” e “Ratei e risconti passivi” e della voce “Altri fondi” dello Stato Patrimoniale, quando il loro ammontare sia apprezzabile, nonché la composizione della voce “Altre riserve”.</p> <p>9) L’importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo Stato Patrimoniale, con indicazione della natura delle garanzie reali prestate; gli impegni esistenti in materia di trattamento di quiescenza e simili, nonché gli impegni assunti nei confronti di imprese controllate, collegate, nonché controllanti e imprese sottoposte al controllo di quest’ultime sono distintamente indicati.</p>
---	---

Per quanto riguarda le **informazioni in Nota Integrativa relative al Conto Economico**, le novità sono le seguenti.

Art. 2424 ante riforma	Art. 2424 post riforma
<p>10) Se significativa, la ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo categorie di attività e secondo aree geografiche.</p> <p>13) La composizione delle voci: “Proventi straordinari” e “Oneri straordinari” del Conto Economico, quando il loro ammontare sia apprezzabile.</p>	<p>10) Se significativa, la ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo categorie di attività e secondo aree geografiche.</p> <p>13) L’importo e la natura dei singoli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali.</p>

Relativamente alle **altre informazioni** contenute in Nota Integrativa, ovvero dal punto 14 fino al termine del comma 1, le modifiche sono le seguenti.

Art. 2424 ante riforma	Art. 2424 post riforma
<p>16) L'ammontare dei compensi spettanti agli amministratori ed ai sindaci, cumulativamente per ciascuna categoria.</p> <p>18) Le azioni di godimento, le obbligazioni convertibili in azioni e i titoli o valori simili emessi dalla società, specificando il loro numero e i diritti che essi attribuiscono.</p> <p>22-bis) Le operazioni realizzate con parti correlate, precisando l'importo, la natura del rapporto e ogni altra informazione necessaria per la comprensione del bilancio relativa a tali operazioni, qualora le stesse siano rilevanti e non siano state concluse a normali condizioni di mercato (...).</p>	<p>16) L'ammontare dei compensi, delle anticipazioni e dei crediti concessi, spettanti agli amministratori ed ai sindaci, cumulativamente per ciascuna categoria, precisando il tasso d'interesse, le principali condizioni e gli importi eventualmente rimborsati, cancellati o oggetto di rinuncia, nonché gli impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate, precisando il totale per ciascuna categoria.</p> <p>18) Le azioni di godimento, le obbligazioni convertibili in azioni, i warrants, le opzioni e i titoli o valori simili emessi dalla società, specificando il loro numero e i diritti che essi attribuiscono.</p> <p>22-bis) Le operazioni realizzate con parti correlate, precisando l'importo, la natura del rapporto e ogni altra informazione necessaria per la comprensione del bilancio relativa a tali operazioni, qualora le stesse siano rilevanti e non siano state concluse a normali condizioni di mercato (...).</p> <p>22-quater) La natura e l'effetto patrimoniale, finanziario ed economico dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio.</p> <p>22-quinquies) Il nome e la sede legale dell'impresa che redige il bilancio consolidato dell'insieme più grande di imprese di cui l'impresa fa parte in quanto impresa controllata, nonché il luogo in cui è disponibile la copia del bilancio consolidato.</p> <p>22-sexies) Il nome e la sede legale dell'impresa che redige il bilancio consolidato dell'insieme più piccolo di imprese di cui l'impresa fa parte in quanto impresa controllata,</p>

	<p>nonché il luogo in cui è disponibile la copia del bilancio consolidato.</p> <p>22-septies) La proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite.</p>
--	---

Come si può vedere dalle tabelle, il **principio della rilevanza** ha modificato i **punti 7, 10 e 22-ter**, nei quali sono stati eliminati i riferimenti al principio stesso, visto che con il Decreto la rilevanza costituisce uno dei principi base di redazione dei bilanci.

L'eliminazione dei **conti d'ordine** ha comportato modifiche in relazione al contenuto della Nota Integrativa: l'art. 2427, al punto 9, prevedeva l'indicazione di notizie sulla composizione e natura dei conti d'ordine; con il Decreto tale disposizione è stata sostituita eliminando ogni riferimento ai conti d'ordine, portando però ad una **sovrapposizione informativa tra i punti 9** (impegni, garanzie e passività potenziali) **e 22-ter** (accordi fuori bilancio) che a livello pratico riguardano le stesse informazioni.

L'art. 2427, al punto 9, prevede che: *“gli impegni non risultanti dallo Stato Patrimoniale; le notizie sulla composizione e natura di tali impegni e dei conti d'ordine, la cui conoscenza sia utile per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria della società, specificando quelli relativi a imprese controllate, collegate, controllanti e a imprese sottoposte al controllo di queste ultime”*; il punto 22-ter prevede che: *“la natura e l'obiettivo economico di accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale, con indicazione del loro effetto patrimoniale, finanziario ed economico, a condizione che i rischi e i benefici da essi derivanti siano significativi e l'indicazione degli stessi sia necessaria per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della società”*.

Il problema della possibile sovrapposizione di informazioni tra i punti 9 e 22-ter dell'articolo 2427

potrebbe essere risolto specificando al punto 22-ter l'indicazione degli accordi fuori bilancio. Per quanto riguarda il **punto 22-quater**, che prevede l'indicazione dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio, andrebbe specificato che si tratta di eventi di cui non si è tenuto conto nella predisposizione del bilancio, in quanto non di competenza; gli eventi successivi di cui va tenuto conto per la redazione del bilancio di chiusura dell'esercizio sono già previsti dall'articolo 2423-bis, comma 4, c.c.

Alle informazioni richieste dall'art. 2427 c.c. vanno affiancate anche le **informazioni richieste da altri articoli del Codice civile** che possono riguardare:

- l'esercizio delle deroghe (art. 2423 co. 3 - 4 e art. 2423-bis co. 2): al fine di fornire un quadro fedele del bilancio, nella Nota Integrativa vanno inserite le informazioni aggiuntive necessarie a tale scopo, le motivazioni che hanno portato a derogare alle disposizioni di bilancio e gli effetti sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico;
- i dettagli sugli aspetti formali: informazioni che interessano il principio della chiarezza del bilancio, il principio della comparabilità e quello della comprensibilità;
- i dettagli sugli aspetti sostanziali: indicazioni sui criteri di valutazione delle poste di bilancio e informazioni relative al *fair value* degli strumenti finanziari; riguardo i derivati è richiesto un livello di informativa ben più ampio e dettagliato rispetto a prima.

Nella Nota Integrativa, secondo l'**art. 2427-bis** sono indicati, per ciascuna categoria di **strumenti finanziari derivati**:

- il loro *fair value*;

- le informazioni sulla loro entità e sulla loro natura compresi i termini e le situazioni significative che possono influenzare l'importo, le scadenze e la certezza dei flussi finanziari futuri;
- gli assunti fondamentali su cui si basano i modelli e le tecniche di valutazione, qualora il *fair value* non sia stato determinato sulla base di evidenze di mercato;
- le variazioni di valore iscritte direttamente nel Conto Economico, nonché quelle imputate alle riserve del patrimonio netto;
- una tabella che indichi i movimenti delle riserve di *fair value* avvenuti nell'esercizio;
- rapporti con la controllante: prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio della società o dell'ente che la esercita su di essa.

Sono richieste in Nota Integrativa anche informazioni previste da specifiche disposizioni di legge e ulteriori informazioni necessarie per il rispetto del "quadro fedele".

1.10 Predisposizione della Nota Integrativa ai sensi dell'OIC 12

La Nota Integrativa costituisce parte integrante del bilancio di esercizio ed è finalizzata a fornire un commento esplicativo dei dati presentati nei prospetti contabili e soprattutto informazioni di carattere qualitativo che per loro natura non trovano collocazione negli schemi di Stato Patrimoniale e Conto Economico. Il contenuto della Nota integrativa deve rispettare l'ordine in cui le relative voci sono indicate nello Stato Patrimoniale e nel Conto Economico ai sensi dell'art. 2427, c. 2 del c.c.

Le informazioni da riportare in Nota sono dettagliatamente indicate dai punti 1 al punto

22-septies dell'art. 2427 del c.c. e nei punti 1 e 2 dell'art. 2427-bis appositamente intitolato "Informazioni relative al *fair value* degli strumenti finanziari".

Significativo quanto statuito al **paragrafo 106 dell'OIC 12** secondo cui la "*rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico non dipende solo dalla determinazione degli ammontari presentati negli schemi di Stato Patrimoniale, del Conto Economico e del Rendiconto Finanziario, ma dipende altresì da una puntuale informativa avente funzione esplicativa ed integrativa dei suddetti valori*".

1.10.1 Principali novità apportate relative ai punti dal n. 1 al n. 15 dell'art. 2427 c.c con particolare riferimento ai conti d'ordine

Per quanto attiene la prima parte della struttura della Nota Integrativa, l'OIC 12 riprende le nuove disposizioni recepite dal legislatore civile in seguito al recepimento del D.Lgs. n. 139/2015 e precisamente:

- la riespressione della voce "Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità" con la nuova voce "Costi di sviluppo";
- l'abolizione della richiesta di indicare "*i criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio e delle relative rettifiche di valore*";
- l'abolizione dell'espressione "*quando il loro ammontare sia apprezzabile*" con riferimento alle voci di "Ratei e risconti attivi" e "Ratei e risconti passivi" (punto 7) e "*se significativa*" per "*la ripartizione dei ricavi e delle vendite e delle prestazioni secondo categorie di attività e secondo aree geografiche*" (punto 10) ciò in aderenza con il nuovo postulato della rilevanza informativa

previsto dal nuovo punto 4 dell'art. 2423 c.c.;

- la riformulazione dell'intero punto 13 per il venir meno delle voci "Proventi straordinari" ed "Oneri straordinari" e la nuova previsione di "Ricavi o costi di entità o incidenza eccezionali".

La novità più rilevante riguarda il novellato punto 9 dell'art. 2427 c.c. dedicato alle nuove disposizioni relative al venir meno dell'inserimento dei conti d'ordine nel prospetto patrimoniale.

In tal caso l'OIC 12 dal **paragrafo 122** fornisce, in modo chiaro e dettagliato, alcune indicazioni per meglio individuare la categoria degli "impegni" e le diverse tipologie di "garanzie" al fine di fornire in Nota Integrativa una loro informativa corretta ed esauriente.

<p>Impegni ai sensi del par. 124 OIC 12</p>	<p>Trattasi di obbligazioni assunte dalla società verso terzi in base ad un negozio giuridico con effetti obbligatori certi ma non ancora eseguiti da nessuna delle due parti. Possono essere:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ impegni con esecuzione e ammontare certo, per esempio operazioni di acquisto e vendite e termine; ▪ Impegni con esecuzione certa ma di importo incerto, per esempio i contratti con revisione del prezzo. <p>L'importo degli impegni va dedotto dall'informativa relativa di supporto e se non quantificabile va argomentato in Nota Integrativa.</p>
<p>Garanzie ai sensi dei par. 125, 126 OIC 12</p>	<p>Per garanzie s'intendono le sole prestate dalla società e si dividono in:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ garanzie personali con cui si intendono quelle prestate dalla società con riferimento ad un certo rapporto per cui il garante deve rispondere indistintamente con il proprio patrimonio;

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ garanzie reali quelle prestate dalla società con riferimento ad un certo rapporto per cui il garante risponde specificatamente con i beni dati in garanzia. Appartengono a questa categoria i pegni e le ipoteche.
--	--

Nel caso di co-fidejussione ossia di fidejussione prestata con altri garanti va riportato l'ammontare della garanzia prestata e se inferiore l'importo complessivo del debito garantito alla data del bilancio. Se prevista la clausola "beneficium divisionis" va indicato l'ammontare del debito esistente alla data di bilancio e quello del pro-quota garantito.

Con riferimento alle passività potenziali non iscritte in bilancio il rimando è ai paragrafi 10, 27 e 49 dell'OIC 31.

1.10.2 Principali novità apportate relative ai punti dal n. 16 al n. 21 dell'art. 2427 c.c con particolare riferimento agli strumenti finanziari (ex art. 2427-bis) e ai patrimoni destinati ad uno specifico affare

Il novellato punto 16 dell'art. 2427 c.c. richiede ulteriori informazioni da riportare in Nota Integrativa relativamente ai rapporti con amministratori e sindaci. È infatti richiesto che vengano riportati l'ammontare dei compensi erogati per le loro funzioni nonché eventuali anticipazioni o crediti concessi, evidenziando in tal caso le condizioni, il tasso d'interesse, gli importi rimborsati o cancellati o rinunciati nonché eventuali garanzie assunte per loro conto.

Al punto 19 è richiesto che in Nota Integrativa vengano fornite informazioni relative al numero e alle caratteristiche degli altri strumenti finanziari emessi

dalla società con l'indicazione dei diritti patrimoniali e partecipativi che conferiscono e delle principali caratteristiche delle operazioni relative. Stante il **paragrafo 117** dell'OIC per tale obbligo informativo è sufficiente evidenziare il numero degli strumenti finanziari, le modalità per il loro trasferimento e suddividerli in base alle principali caratteristiche degli stessi con l'indicazione dei relativi apporti. Le stesse informazioni sono richieste anche in caso di strumenti finanziari emessi a favore dei prestatori di lavoro.

L'informativa dedicata agli strumenti finanziari va raccordata anche con il novellato art. 2427-bis "Informazioni relative al *fair value*" (e non più valore equo) degli strumenti finanziari. In particolare il nuovo punto 1 prevede che per ciascuna categoria di **strumenti finanziari derivati** deve essere indicato:

- il loro *fair value*;
- le informazioni sulla loro entità e sulla loro natura, compresi i termini e le condizioni significative che possono influenzare l'importo, le scadenze e la certezza dei flussi finanziari futuri;
- gli assunti fondamentali su cui si basano i modelli e le tecniche di valutazione, qualora il *fair value* non sia stato determinato sulla base di evidenze di mercato;
- le variazioni di valore iscritte direttamente nel Conto Economico, nonché quelle imputate alle riserve di patrimonio netto;
- una tabella che indichi i movimenti delle riserve di *fair value* avvenuti nell'esercizio.

Al punto 20 dell'art. 2427 c.c. viene richiesto di riportare in Nota Integrativa l'informativa prevista dall'art. 2447-septies con riferimento ai patrimoni destinati ad uno specifico affare, ai sensi della lettera a) primo comma dell'art. 2447-bis, e al punto 21 i

dati richiesti dall'articolo 2447-decies al comma 8. Disciplina rimasta invariata rispetto a quanto già in essere.

1.10.3 Principali novità apportate relative ai punti dal n. 22 al 22-septies dell'art. 2427 c.c. con particolare riferimento alle operazioni di locazione finanziaria e alle operazioni con parti correlate

Relativamente alle operazioni di locazione finanziaria, anche se nel novellato art. 2423 bis del c.c. al punto 1-bis si legge che *“la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto”*, i principi al momento non prevedono modifiche per la contabilizzazione dei **contratti di leasing** negli schemi di bilancio.

Il punto 22 dell'art. 2427 è di fatto rimasto invariato rinviando all'**Appendice A** dello stesso OIC 12 intitolata appunto *“Operazioni di locazione finanziaria e compravendita con retro-locazione finanziaria”* e al paragrafo finale intitolato *“Motivazioni alla base delle decisioni assunte”*. Proprio in tale sezione del principio è riportata la motivazione per cui non è stata introdotta una nuova disciplina contabile per le operazioni di leasing, rimandando alla disposizione del D.Lgs. 139 che sul punto ha statuito che *“si è ritenuto preferibile mantenere l'attuale impianto normativo in attesa che si definisca il quadro regolatorio internazionale sul leasing e si possa, quindi, riorganizzare la materia in modo complessivo”*.

Ciò anche in considerazione del fatto che lo IASB ha emanato il nuovo principio sulla locazione finanziaria l'IFRS 16 in sostituzione dello IAS 17. Per questo l'Organismo Italiano di Contabilità ha riscritto in primis l'Appendice A togliendo ogni riferimento allo IAS 17 e snellito in modo considerevole gli adempimenti a carico della società locatrice e della

società utilizzatrice.

Anche con riferimento alla stessa **definizione di leasing** è evidente una semplificazione: definisce infatti locazione “*il contratto con cui una parte si obbliga a far godere all'altra una cosa mobile o immobile per un dato tempo, verso un determinato corrispettivo*” (ai sensi art. 1571 del c.c.).

Per quanto attiene all'informativa la società utilizzatrice del bene deve inserire in Nota Integrativa una tabella da cui risulti:

- l'ammontare complessivo a cui i beni locati sarebbero stati iscritti alla data di chiusura dell'esercizio qualora fossero stati considerati immobilizzazioni;
- gli ammortamenti, rettifiche e riprese di valore che sarebbero stati di competenza dell'esercizio;
- il valore attuale delle rate di canone non scadute determinato utilizzando il tasso di interesse effettivo del contratto di locazione finanziaria;
- gli oneri finanziari di competenza dell'esercizio determinati sulla base del tasso di interesse effettivo.

L'informativa non richiesta per le società che redigono il bilancio in forma abbreviata e neanche per le micro-imprese.

Con riferimento alle **operazioni realizzate con le parti correlate** il punto 22-bis richiede che in Nota Integrativa vengano indicate specifiche informazioni e precisamente:

- l'importo;
- la natura del rapporto;
- ogni altra informazione necessaria per la comprensione del bilancio relativa a tali operazioni

qualora le stesse non sono state concluse a normali condizioni di mercato.

L'OIC 12 ai **paragrafi 131 e 132** chiarisce in modo dettagliato e preciso che cosa è da intendere come parte correlata e precisamente *“una persona o un'entità che è correlata all'entità che redige il bilancio”*.

<p>Una persona o uno stretto familiare di quella persona sono correlati ad una entità che redige il bilancio se tale persona:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) ha il controllo o il controllo congiunto dell'entità che redige il bilancio; 2) ha un'influenza notevole sull'entità che redige il bilancio; 3) è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell'entità che redige il bilancio o di una sua controllante. 	<p>L'entità è correlata ad un'entità che redige il bilancio nelle seguenti situazioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) l'entità e l'entità che redige il bilancio fanno parte dello stesso gruppo (nel senso che ciascuna controllante, controllata e società del gruppo è correlata alle altre); 2) un'entità è una collegata o una <i>joint venture</i> dell'altra entità (o una collegata o una <i>joint venture</i> facente parte di un gruppo di cui fa parte l'altra entità); 3) entrambe le entità sono <i>joint venture</i> di una terza controparte; 4) un'entità è una <i>joint venture</i> di una terza entità e l'altra entità è una collegata della terza entità; 5) l'entità è rappresentata da un piano per benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro a favore dei dipendenti dell'entità che redige il bilancio o di un'entità ad essa correlata. <p>Se l'entità che redige il bilancio è essa stessa un piano di questo tipo, anche i datori di lavoro che la sponsorizzano sono correlati all'entità che redige il bilancio;</p> <ol style="list-style-type: none"> 6) l'entità è controllata o controllata congiuntamente da una persona identificata al punto A.
--	--

Al paragrafo 132 dell'OIC 12 è statuito che si considerano familiari ristretti di una persona quei familiari che possono influenzare o essere influenzati da tale persona nei loro rapporti con l'entità fra cui:

- i figli e il coniuge o il convivente di quella persona;

- i figli del coniuge o del convivente di quella persona;
- le persone a carico di quella persona o del coniuge o del convivente di quella persona.

Stante il paragrafo 132 i dirigenti con responsabilità strategiche sono coloro che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività dell'entità, compresi gli amministratori (esecutivi o meno) dell'entità stessa.

Infine per “normali condizioni di mercato” ai sensi del paragrafo 130 dovrebbero essere considerate le condizioni di tipo quantitativo relative al prezzo. L'informativa relativa alle operazioni tra parti correlate intercorse nell'esercizio deve sempre essere prevista anche se i rapporti con le stesse non sono più in essere alla data del bilancio.

Al punto 22-ter viene richiesto l'inserimento in Nota Integrativa di specifiche informazioni sulla natura e sull'obiettivo economico di **accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale**, con indicazione del loro effetto patrimoniale, finanziario ed economico, a condizione che i rischi e i benefici da essi derivanti siano significativi e l'indicazione degli stessi sia necessaria per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della società. La Direttiva 2006/46/CE precisa che gli accordi possono essere associati alla creazione o all'uso di una o più società veicolo (SPE, Special Purpose Entities) e di attività *off-shore* destinate a perseguire, tra l'altro, obiettivi economici, legali, fiscali o contabili. Nella Direttiva sono inoltre contenuti i seguenti esempi:

- disposizioni per la ripartizione dei rischi e dei benefici od obblighi derivanti da contratti di *factoring pro-solvendo*;
- accordi combinati di vendita e riacquisto;

- disposizioni in merito al deposito di merci;
- disposizioni di vendita con obbligo di pagare il corrispettivo a prescindere dal ritiro o meno della merce;
- intestazioni patrimoniali tramite società fiduciarie e trust;
- beni impegnati;
- disposizioni di leasing operativo;
- *outsourcing* (servizi esternalizzati) ed altre operazioni analoghe.

I punti 22-quinquies e 22-sexsies sono dedicati alle **società che redigono il bilancio consolidato**; devono indicare il nome e la sede legale dell'impresa che redige il bilancio consolidato ed il luogo in cui è disponibile copia dello stesso bilancio consolidato.

Infine l'ultimo punto, il 22-septies, richiede che venga riportata in Nota Integrativa la **proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite**.

**Contenuti extra sul nuovo bilancio di esercizio
sono disponibili online all'indirizzo
www.taccuinodelcommercialista.it.**

CAPITOLO 2

BILANCIO IN FORMA ABBREVIATA E DELLE MICRO-IMPRESSE

L'intento del legislatore nel modificare gli schemi di bilancio delle imprese si può sintetizzare in poche parole: semplificazione per le imprese di minori dimensioni e obblighi aggiuntivi per quelle di dimensioni maggiori.

Tutto questo emerge dalla lettura dei “considerando” (premesse) della Direttiva 2013/34/UE¹ attuata con la Legge 7 ottobre 2014, n. 154, che conteneva la delega al Governo per il recepimento. Il Governo italiano con il D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 139 ha provveduto in merito alle modifiche al Codice civile.

L'informativa di bilancio è ora suddivisa in base ai parametri che ogni impresa deve considerare: il livello dei ricavi netti, il totale dell'attivo dello Stato Patrimoniale e il numero medio dei dipendenti; parametri in base ai quali è necessario modificare il tipo di documenti da presentare e il loro contenuto. Si veda ad esempio la tabella sottostante.

Classificazione delle imprese e relativa informativa

	Attivo Stato Patrimoniale	Ricavi	Dipendenti in media	Esenzioni
Micro-imprese	175.000	350.000	5	- Rendiconto finanziario - Nota Integrativa - Relazione sulla gestione

¹ La Direttiva 2013/34/UE abroga le precedenti direttive del Consiglio in materia di conti annuali e consolidati, ne ripropone in parte molti dei contenuti e, nel contempo, reca innovazioni all'ordinamento contabile europeo, al quale gli Stati membri hanno conformato le proprie norme.

Bilanci abbreviati Memorandum di sintesi	4.400.000	8.800.000	50	- Rendiconto finanziario - Nota Integrativa limitata ad alcune voci
Tutte le altre	Nessun limite	Nessun limite	Nessun limite	Nessuna

Le **imprese che redigono i bilanci in forma abbreviata** sono quelle che non emettono titoli negoziati in mercati regolamentati e che, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non superano due dei seguenti limiti:

- 1) totale dell'attivo dello Stato Patrimoniale: 4.400.000 Euro;
- 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000 Euro;
- 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità.

Queste imprese sono esonerate dalla redazione del rendiconto finanziario e possono evitare di applicare la valutazione al costo ammortizzato per titoli, crediti e debiti, ma nel caso in cui dovessero stipulare contratti derivati dovrebbero seguire le disposizioni di OIC 32 come quelle destinate alle imprese maggiori.

Ciò può sembrare strano e contro la logica della semplificazione per le imprese di minori dimensioni, ma d'altro canto, se una impresa decidesse di fare ricorso a strumenti finanziari derivati, dovrebbe poi anche essere in grado di gestirli e relazionarli correttamente.

Ulteriori semplificazioni sono previste per le **micro-imprese** che non presentano né il rendiconto finanziario, né la Nota Integrativa, né la relazione sulla gestione; in pratica presentano solo gli schemi di Stato Patrimoniale e Conto Economico. Resta

comunque anche per le micro-imprese l'obbligo di depositare il bilancio in quanto il MEF non ha recepito la possibilità contenuta nella Direttiva di esonero da tale obbligo: infatti nel nostro Paese solo le imprese costituite in forma diversa dalle società di capitali ne sono esonerate.

Per le imprese maggiori, invece, vi sono obblighi aggiuntivi che riguardano in alcuni casi la totalità di esse.

Tutto ciò ha richiesto una rivisitazione dei principi contabili e un deciso intervento dell'Organismo di Contabilità che nel dicembre 2016 ha aggiornato 20 su 30 principi contabili, abrogandone due ormai superati.

Si ricorda che i principi contabili rivisti si applicano dal 1 gennaio 2016 e sono i seguenti:

- OIC 9 Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali;
- OIC 10 Rendiconto finanziario;
- OIC 12 Composizione e schemi del bilancio d'esercizio;
- OIC 13 Rimanenze;
- OIC 14 Disponibilità liquide;
- OIC 15 Crediti;
- OIC 16 Immobilizzazioni materiali;
- OIC 17 Bilancio consolidato e metodo del patrimonio netto;
- OIC 18 Ratei e risconti;
- OIC 19 Debiti;
- OIC 20 Titoli di debito;
- OIC 21 Partecipazioni;

- OIC 23 Lavori in corso su ordinazione;
- OIC 24 Immobilizzazioni immateriali;
- OIC 25 Imposte sul reddito;
- OIC 26 Operazioni, attività e passività in valuta estera;
- OIC 28 Patrimonio netto;
- OIC 29 Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori, fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio;
- OIC 31 Fondi per rischi e oneri e Trattamento di Fine Rapporto;
- OIC 32 Strumenti finanziari derivati.

A seguito dell'aggiornamento dei principi contabili, sono stati inoltre abrogati l'OIC 22 "Conti d'ordine" e l'OIC 3 "Le informazioni sugli strumenti finanziari da includere nella Nota Integrativa e nella relazione sulla gestione".

In ogni principio contabile rivisto è dedicato uno o più paragrafi relativi alle imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata e alle micro-imprese. In questa pubblicazione si illustrano gli aspetti principali applicabili alle singole aree di bilancio rimandando il lettore alla analisi dei singoli principi disponibili sul sito dell'Organismo Italiano di contabilità.

Iniziamo quindi con le modifiche agli schemi di bilancio se redatto in forma abbreviata.

2.1 Modifiche al bilancio in forma abbreviata

2.1.1 Bilancio in forma abbreviata: caratteristiche

Nel bilancio in forma abbreviata attualmente lo Stato Patrimoniale comprende solo le voci contrassegnate nell'articolo 2424 con lettere maiuscole e con numeri romani. Inoltre:

- le voci A e D dell'attivo possono essere comprese nella voce CII;
- dalle voci BI e BII dell'attivo devono essere detratti in forma esplicita gli ammortamenti e le svalutazioni;
- la voce E del passivo può essere compresa nella voce D;
- nelle voci CII dell'attivo e D del passivo devono essere separatamente indicati i crediti e i debiti esigibili oltre l'esercizio successivo.

Inoltre nel Conto Economico del bilancio in forma abbreviata le seguenti voci previste dall'art. 2425 possono essere tra loro raggruppate: voce A2 e A3; voce B9 (c), B9 (d), B9 (e); voci B10 (a), B10 (b), B10 (c); voci C16 (b) e C16 (c); voci D18 (a), D18 (b), D18 (c), D18 (d); voci D19 (a), D19 (b), D19 (c), D19(d).

Nella Nota Integrativa (se applicabili) attualmente sono invece omesse le indicazioni richieste dal numero 10 dell'articolo 2426 e dai numeri 2, 3, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16 e 17 dell'articolo 2427 e dal n. 1 del comma 1 dell'art. 2427-bis; le indicazioni richieste dal numero 6 dell'articolo 2427 sono riferite all'importo globale dei debiti iscritti in bilancio.

Qualora le società indicate nel primo comma forniscano nella Nota Integrativa le informazioni

richieste dai numeri 3 e 4 dell'articolo 2428, esse sono esonerate dalla redazione della relazione sulla gestione.

Le società che a norma del presente articolo redigono il bilancio in forma abbreviata devono redigerlo in forma ordinaria quando per il secondo esercizio consecutivo abbiano superato due dei tre parametri previsti.

2.1.2 Novità in vigore dal 1 gennaio 2016 - Modifiche negli schemi di bilancio abbreviato

Le principali novità per gli schemi di bilancio abbreviato e i criteri di redazione riguardano:

- l'esonero dalla redazione del rendiconto finanziario per le imprese che lo redigono;
- il fatto di non dover più esporre separatamente nello schema di Stato Patrimoniale gli ammortamenti e le svalutazioni. Questo non significa certamente che non debbano più essere fatti ma solo che non appaiono nello schema;
- l'applicazione di tutte le norme che riguardano gli strumenti finanziari derivati di cui a OIC 32;
- l'importante facoltà di poter iscrivere i crediti al presunto valore di realizzo e i debiti al valore nominale e non al costo ammortizzato.

2.1.3 Novità in vigore dal 1 gennaio 2016 - Modifiche nella Nota Integrativa

Le principali novità per la redazione della Nota Integrativa del bilancio abbreviato prevedono che chi lo redige continui a considerare gli aspetti di cui sopra facendo riferimento ai seguenti accorgimenti:

- se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare

una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo;

- non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili. Le società illustrano nella nota integrativa i criteri usati in tale contesto;
- se, in casi eccezionali, l'applicazione di una disposizione cogente è incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione non deve essere applicata. La Nota Integrativa deve motivarne la deroga e deve indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico. Gli eventuali utili derivanti dalla deroga devono essere iscritti in una riserva non distribuibile se non in misura corrispondente al valore recuperato;
- si possono indicare esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio;
- gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci devono essere valutati separatamente (ad esempio le rimanenze);
- se un elemento dell'attivo o del passivo ricade sotto più voci dello schema, nella Nota Integrativa deve annotarsi, qualora ciò sia necessario ai fini della comprensione del bilancio, la sua appartenenza anche a voci diverse da quella nella quale è iscritto;
- le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni in imprese controllate o collegate possono essere valutate, con riferimento ad una o più tra dette

imprese, anziché secondo il criterio del costo sostenuto, per un importo pari alla corrispondente frazione del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio delle imprese medesime, detratti i dividendi ed operate le rettifiche richieste dai principi di redazione del bilancio consolidato nonché quelle necessarie per il rispetto dei principi indicati negli articoli 2423 e 2423-bis. Quando la partecipazione è iscritta per la prima volta in base al metodo del patrimonio netto, il costo di acquisto superiore al valore corrispondente del patrimonio netto riferito alla data di acquisizione o risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa controllata o collegata può essere iscritto nell'attivo, purché ne siano indicate le ragioni nella Nota Integrativa. La differenza, per la parte attribuibile a beni ammortizzabili o all'avviamento, deve essere ammortizzata. Negli esercizi successivi le plusvalenze, derivanti dall'applicazione del metodo del patrimonio netto, rispetto al valore indicato nel bilancio dell'esercizio precedente sono iscritte in una riserva non distribuibile;

- l'avviamento può essere iscritto nell'attivo con il consenso, ove esistente, del collegio sindacale, se acquisito a titolo oneroso, nei limiti del costo per esso sostenuto. L'ammortamento dell'avviamento è effettuato secondo la sua vita utile; nei casi eccezionali in cui non è possibile stimarne attendibilmente la vita utile, è ammortizzato entro un periodo non superiore a dieci anni. Nella Nota Integrativa è fornita una spiegazione del periodo di ammortamento dell'avviamento².

In materia di redazione della Nota Integrativa si devono fornire le seguenti informazioni:

1) i criteri applicati nella valutazione delle voci

² Anche alle PMI si applica in modo integrale il principio OIC 9 - Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali.

del bilancio, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all'origine in moneta avente corso legale nello Stato;

- 2) **i movimenti delle immobilizzazioni**, specificando per ciascuna voce:
 - il costo;
 - le precedenti rivalutazioni;
 - gli ammortamenti e le svalutazioni;
 - le acquisizioni, gli spostamenti da una ad altra voce, le alienazioni avvenuti nell'esercizio;
 - le rivalutazioni, gli ammortamenti e le svalutazioni effettuati nell'esercizio;
 - il totale delle rivalutazioni riguardanti le immobilizzazioni esistenti alla chiusura dell'esercizio;
- 3) distintamente per ciascuna voce, l'**ammontare dei crediti e dei debiti** di durata residua superiore a cinque anni, e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali, con specifica indicazione della natura delle garanzie ma senza ripartizione geografica;
- 4) l'**ammontare degli oneri finanziari** imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo dello Stato Patrimoniale, distintamente per ogni voce;
- 5) l'**importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali** non risultanti dallo Stato Patrimoniale, con indicazione della natura delle garanzie reali prestate; gli impegni esistenti in materia di trattamento di quiescenza e simili, nonché gli impegni assunti nei confronti di imprese controllate, collegate, nonché controllanti e imprese sottoposte al controllo di quest'ultime sono distintamente indicati;

- 6) l'importo e la natura dei singoli **elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali**;
- 7) il **numero medio dei dipendenti**, senza la ripartizione per categoria;
- 8) l'**ammontare dei compensi, delle anticipazioni e dei crediti concessi agli spettanti agli amministratori ed ai sindaci**, cumulativamente per ciascuna categoria, precisando il tasso d'interesse, le principali condizioni e gli importi eventualmente rimborsati, cancellati o oggetto di rinuncia, nonché gli impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate, precisando il totale per ciascuna categoria;
- 9) le **operazioni realizzate con parti correlate**, precisando l'importo, la natura del rapporto e ogni altra informazione necessaria per la comprensione del bilancio relativa a tali operazioni, qualora le stesse non siano state concluse a normali condizioni di mercato. Le informazioni relative alle singole operazioni possono essere aggregate secondo la loro natura, salvo quando la loro separata evidenziazione sia necessaria per comprendere gli effetti delle operazioni medesime sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico della società;
- 10) la **natura e l'obiettivo economico di accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale**, omettendo il loro effetto patrimoniale, finanziario ed economico, a condizione che i rischi e i benefici da essi derivanti siano significativi e l'indicazione degli stessi sia necessaria per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della società;
- 11) la natura e l'effetto patrimoniale, finanziario ed economico dei **fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio**;

- 12) il nome e la sede legale dell'impresa che redige il bilancio consolidato dell'insieme più piccolo di imprese di cui l'impresa fa parte in quanto impresa controllata, senza dover citare il luogo in cui è disponibile la copia del bilancio consolidato. Raramente questa situazione si applica alle imprese che redigono il bilancio abbreviato³;
- 13) per ciascuna categoria di **strumenti finanziari derivati**:
- il loro *fair value*;
 - le informazioni sulla loro entità e sulla loro natura, compresi i termini e le condizioni significative che possono influenzare l'importo, le scadenze e la certezza dei flussi finanziari futuri;
 - gli assunti fondamentali su cui si basano i modelli e le tecniche di valutazione, qualora il *fair value* non sia stato determinato sulla base di evidenze di mercato;
 - le variazioni di valore iscritte direttamente nel Conto Economico, nonché quelle imputate alle riserve di patrimonio netto;
 - una tabella che indichi i movimenti delle riserve di *fair value* avvenuti nell'esercizio.

Ci si potrebbe chiedere perché per le imprese che redigono il bilancio abbreviato siano state conservate le norme di informativa applicabili alle altre imprese. In effetti il motivo è che, se tali imprese utilizzano questi strumenti, devono avere anche gli aspetti di organizzazione contabile tali da poter sapere se ci guadagnano o ci perdono nel periodo in cui li utilizzano.

Come si nota in questo caso gli aspetti fondamentali

³ Questo aspetto è poco presente nelle PMI.

della redazione e della informativa di bilancio non mutano tra queste e le altre imprese e quindi è molto importante che il sistema di controllo interno di ogni impresa sia in grado di produrre questi dati e che siano dati attendibili.

2.1.4 Articolo 2435-bis - Bilancio in forma abbreviata

Per comodità di lettura si riassume l'articolo del Codice relativo al bilancio abbreviato evidenziando in grassetto i commi variati.

- 1) (omissis)
- 2) Nel bilancio in forma abbreviata lo Stato Patrimoniale comprende solo le voci contrassegnate nell'articolo 2424 con lettere maiuscole e con numeri romani; le voci A e D dell'attivo possono essere comprese nella voce CII; la voce E del passivo può essere compresa nella voce D; nelle voci CII dell'attivo e D del passivo devono essere separatamente indicati i crediti e i debiti esigibili oltre l'esercizio successivo. **Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata sono esonerate dalla redazione del rendiconto finanziario⁽¹⁾.** *(Soppresse le parole dalle voci BI e BII dell'attivo devono essere detratti in forma esplicita gli ammortamenti e le svalutazioni).*
- 3) Nel Conto Economico del bilancio in forma abbreviata le seguenti voci previste dall'articolo 2425 possono essere tra loro raggruppate:
 - voci A2 e A3
 - voci B9(c), B9(d), B9(e)
 - voci B10(a), B10(b), B10(c)
 - voci C16(b) e C16(c)

voci D18(a), D18(b), D18(c), D18(d)

voci D19(a), D19(b), D19(c), D19(d)⁽²⁾

4) ⁽³⁾

5) **Fermo restando le indicazioni richieste dal terzo, quarto e quinto comma dell'articolo 2423, dal secondo e quinto comma dell'articolo 2423-ter, dal secondo comma dell'articolo 2424, dal primo comma, numeri 4) e 6), dell'articolo 2426, la Nota Integrativa fornisce le indicazioni richieste dal primo comma dell'articolo 2427, numeri 1), 2), 6), per quest'ultimo limitatamente ai soli debiti senza indicazione della ripartizione geografica, 8), 9), 13), 15), per quest'ultimo anche omettendo la ripartizione per categoria, 16), 22-bis), 22-ter), per quest'ultimo anche omettendo le indicazioni riguardanti gli effetti patrimoniali, finanziari ed economici, 22-quater), 22-sexies), per quest'ultimo anche omettendo l'indicazione del luogo in cui è disponibile la copia del bilancio consolidato, nonché dal primo comma dell'articolo 2427-bis, numero 1)⁽⁴⁾.**

6) Le società possono limitare l'informativa richiesta ai sensi dell'articolo 2427, primo comma, numero 22-bis, alle operazioni realizzate direttamente o indirettamente con i loro maggiori azionisti ed a quelle con i membri degli organi di amministrazione e controllo, nonché **con le imprese in cui la società stessa detiene una partecipazione⁽⁵⁾.**

7) Qualora le società indicate nel primo comma forniscano nella Nota Integrativa le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'articolo 2428, esse sono esonerate dalla redazione della relazione sulla gestione.

8) **Le società che redigono il bilancio in forma**

abbreviata, in deroga a quanto disposto dall'articolo 2426, hanno la facoltà di iscrivere i titoli al costo di acquisto, i crediti al valore di presumibile realizzo e i debiti al valore nominale⁽⁶⁾.

- 9) Le società che a norma del presente articolo redigono il bilancio in forma abbreviata devono redigerlo in forma ordinaria quando per il secondo esercizio consecutivo abbiano superato due dei limiti indicati nel primo comma.

(1) Comma modificato dall'art. 6, comma 12, lett. a), D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 139, a decorrere dai bilanci chiusi dal 1° gennaio 2016, ai sensi di quanto disposto dall'art. 12, comma 1, dello stesso D.Lgs. n. 139/2015.

(2) Comma modificato dall'art. 6, comma 12, lett. b), D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 139, a decorrere dai bilanci chiusi dal 1° gennaio 2016, ai sensi di quanto disposto dall'art. 12, comma 1, dello stesso D.Lgs. n. 139/2015.

(3) Comma abrogato dall'art. 6, comma 12, lett. c), D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 139, a decorrere dai bilanci chiusi dal 1° gennaio 2016, ai sensi di quanto disposto dall'art. 12, comma 1, dello stesso D.Lgs. n. 139/2015.

(4) Comma sostituito, da ultimo, dall'art. 6, comma 12, lett. d), D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 139, a decorrere dai bilanci chiusi dal 1° gennaio 2016, ai sensi di quanto disposto dall'art. 12, comma 1, dello stesso D.Lgs. n. 139/2015.

(5) Comma modificato da ultimo, dall'art. 6, comma 12, lett. e), D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 139, a decorrere dai bilanci chiusi dal 1° gennaio 2016, ai sensi di quanto disposto dall'art. 12, comma 1, dello stesso D.Lgs. n. 139/2015.

(6) Comma inserito dall'art. 6 comma 12, lett. f), D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 139, a decorrere dai bilanci chiusi dal 1° gennaio 2016, ai sensi di quanto disposto dall'art. 12, comma 1, dello stesso D.Lgs. n. 139/2015.

2.2 Bilancio delle micro-imprese

Del tutto nuovo è invece l'articolo 2435-ter che introduce nella nostra legislazione, dal 1 gennaio 2016, il bilancio delle micro-imprese.

Sono considerate micro-imprese le società che nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:

- 1) totale dell'attivo dello Stato Patrimoniale:

175.000 Euro;

- 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 350.000 Euro;
- 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità.

Le micro-imprese sono esonerate dalla redazione:

- 1) **del rendiconto finanziario;**
- 2) della **Nota Integrativa** purché in calce allo Stato Patrimoniale risultino le informazioni previste dal primo comma dell'articolo 2427, numeri 9 e 16. Ci si riferisce all'importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo Stato Patrimoniale, con indicazione della natura delle garanzie reali prestate; gli impegni esistenti in materia di trattamento di quiescenza e simili, inclusi eventuali impegni verso imprese controllate, collegate, controllanti e imprese sottoposte al controllo di quest'ultime distintamente indicati e l'ammontare dei compensi, delle anticipazioni e dei crediti concessi agli spettanti agli amministratori ed ai sindaci, cumulativamente per ciascuna categoria, precisando il tasso d'interesse, le principali condizioni e gli importi eventualmente rimborsati, cancellati o oggetto di rinuncia, nonché gli impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate, precisando il totale per ciascuna categoria;
- 3) della **relazione sulla gestione**, eccetto in caso di azioni proprie (fattispecie molto rara nelle circostanze).

Sono inoltre esonerate dall'applicare i criteri di valutazione per gli strumenti finanziari derivati.

Resta comunque anche per le micro-imprese l'obbligo di depositare il bilancio perché il MEF non ha recepito la possibilità contenuta nella Direttiva di esonero da tale obbligo: infatti nel nostro Paese solo le imprese costituite in forma diversa dalle società di capitali ne sono esonerate.

In sintesi esse producono solo uno Stato Patrimoniale e un Conto Economico redatto secondo gli schemi di legge del bilancio abbreviato di cui prima e nulla più.

Non è prevista alcuna forma di revisione di tali prospetti, mentre sarebbe stato opportuno che la loro compilazione spettasse almeno ad un commercialista o un soggetto abilitato e si mantenesse una qualche forma di controllo esterno. La norma, a mio avviso, presenta prospettive di rischio elevate di assenza o carenza di informativa con effetti non irrilevanti su fenomeni di non trasparenza. Chi impedisce, infatti, di creare tante mini imprese ove i costi amministrativi sono così scarsi e la scarsa trasparenza una logica evidenza?

La platea e le conseguenze di questo zoccolo duro di base sono più ampie di quanto si creda, visto che in Italia l'80% delle imprese rientra in almeno due di questi parametri.

2.2.1 Articolo 2435-ter - Bilancio delle micro-imprese⁴

Per comodità dei lettori si riassume l'articolo del Codice relativo al bilancio per le micro-imprese.

- 1) Sono considerate micro-imprese le società di cui all'articolo 2435-bis che nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:

⁴ Articolo inserito dall'art. 6, comma 13, D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 139, a decorrere dai bilanci chiusi dal 1° gennaio 2016, ai sensi di quanto disposto dall'art. 12, comma 1, dello stesso D.Lgs. n. 139/2015.

- totale dell'attivo dello Stato Patrimoniale: 175.000 Euro;
 - ricavi delle vendite e delle prestazioni: 350.000 Euro;
 - dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità.
- 2) Fatte salve le norme del presente articolo, gli schemi di bilancio e i criteri di valutazione delle micro-imprese sono determinati secondo quanto disposto dall'articolo 2435-bis. Le micro-imprese sono esonerate dalla redazione:
- del rendiconto finanziario;
 - della Nota Integrativa quando in calce allo Stato Patrimoniale risultino le informazioni previste dal primo comma dell'articolo 2427, numeri 9 e 16;
 - della relazione sulla gestione: quando in calce allo Stato Patrimoniale risultino le informazioni richieste dai numeri 3 e 4 dell'articolo 2428.
- 3) Non sono applicabili le disposizioni di cui al quinto comma dell'articolo 2423 e al numero 11-bis del primo comma dell'articolo 2426.
- 4) Le società che si avvalgono delle esenzioni previste dal presente articolo devono redigere il bilancio, a seconda dei casi, in forma abbreviata o in forma ordinaria quando per il secondo esercizio consecutivo abbiano superato due dei limiti indicati nel primo comma.

2.3 Specifici aspetti dei principi contabili rivisti applicabili alle imprese che redigono i bilanci in forma abbreviata e alle micro-imprese

In questa parte si elencano le specifiche informazioni da fornire per area di bilancio negli schemi e nella Nota Integrativa per queste imprese.

Schemi di bilancio

Ai sensi dell'articolo 2435-bis del Codice civile, nel bilancio in forma abbreviata *“lo Stato Patrimoniale comprende solo le voci contrassegnate nell'art. 2424 con lettere maiuscole e con numeri romani”*.

Informazioni relative alla Nota Integrativa

Nella Nota Integrativa del bilancio in forma abbreviata si ricorda che per ogni area *“non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili. Le società illustrano nella Nota Integrativa i criteri con i quali hanno dato attuazione alla presente disposizione”* (art. 2423, co. 4).

Informazioni relative alle micro-imprese (art. 2435-ter c.c.)

Le micro-imprese sono esonerate dalla redazione della Nota Integrativa quando in calce allo Stato Patrimoniale risultino le informazioni previste dal primo comma dell'articolo 2427, numeri 9 e 16 del Codice civile⁵.

⁵ Ci si riferisce agli impegni e garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo Stato Patrimoniale con indicazione della natura delle garanzie reali prestate, gli impegni in tema di trattamenti di quiescenza e simili e l'ammontare dei

2.3.1 OIC 13 - Rimanenze

Informazioni relative alla Nota Integrativa delle società che redigono il bilancio in forma abbreviata (art. 2435-bis c.c.)

Nella Nota Integrativa del bilancio in forma abbreviata per le rimanenze bisogna fornire quanto segue:

- i criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi in Euro (art. 2427, co. 1, n. 1);
- l'ammontare degli oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo dello Stato Patrimoniale, distintamente per ogni voce (art. 2427, co. 1, n. 8);
- l'importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo Stato Patrimoniale, con indicazione della natura delle garanzie reali prestate (art. 2427, co. 1, n. 9).

Inoltre nel rispetto dell'articolo 2435-bis c.c. la Nota Integrativa di queste società indica:

- nel caso di svalutazione delle rimanenze, le informazioni richieste da OIC 9;
- nel caso dell'esistenza di gravami sulle rimanenze, le informazioni richieste in merito.

2.3.2 OIC 14 - Disponibilità liquide

Informazioni relative alla Nota Integrativa delle società che redigono il bilancio in forma abbreviata

compensi, delle anticipazioni e dei crediti concessi agli amministratori ed ai sindaci, cumulativamente per ciascuna categoria, precisando il tasso d'interesse, le principali condizioni e gli importi eventualmente rimborsati, cancellati o oggetto di rinuncia, nonché gli impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate, precisando il totale per ciascuna categoria.

(art. 2435-bis c.c.)

Per le disponibilità liquide, nella Nota Integrativa del bilancio in forma abbreviata bisogna fornire le seguenti informazioni richieste dall'articolo 2427 del Codice civile:

- i criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi in Euro (art. 2427, co. 1, n. 1);
- l'importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo Stato Patrimoniale, con indicazione della natura delle garanzie reali prestate; gli impegni esistenti in materia di trattamento di quiescenza e simili, nonché gli impegni assunti nei confronti di imprese controllate, collegate, nonché controllanti e imprese sottoposte al controllo di queste ultime sono distintamente indicati (art. 2427, co. 1, n. 9);
- le operazioni realizzate con parti correlate, precisando l'importo, la natura del rapporto e ogni altra informazione necessaria per la comprensione del bilancio relativa a tali operazioni, qualora le stesse non siano state concluse a normali condizioni di mercato. Le informazioni relative alle singole operazioni possono essere aggregate secondo la loro natura, salvo quando la loro separata evidenziazione sia necessaria per comprendere gli effetti delle operazioni medesime sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico della società (art. 2427, co. 1, n. 22-bis).

Ai sensi dell'articolo 2427, co. 1, n. 9, del Codice civile la Nota Integrativa deve indicare:

- la natura dei fondi liquidi vincolati e la durata del vincolo;
- i conti cassa o conti bancari attivi all'estero che non possono essere trasferiti o utilizzati a causa di

restrizioni valutarie del paese estero o per altre cause.

Ai sensi del numero 22-bis dell'articolo 2427, la Nota Integrativa indica l'utilizzo di eventuali sistemi di tesoreria accentrata che non siano regolati da normali condizioni di mercato a meno che le società non si avvalgano dell'esenzione prevista dall'articolo 2435-bis, comma 6, del Codice civile, in virtù del quale *“le società possono limitare l’informativa richiesta ai sensi dell’articolo 2427, primo comma, numero 22-bis, alle operazioni realizzate direttamente o indirettamente con i loro maggiori azionisti ed a quelle con i membri degli organi di amministrazione e controllo nonché con le imprese in cui la società stessa detiene una partecipazione”*.

2.3.3 OIC 15 - Crediti

Informazioni relative alla Nota Integrativa delle società che redigono il bilancio in forma abbreviata (art. 2435-bis c.c.)

Per i crediti, nella Nota Integrativa del bilancio in forma abbreviata bisogna fornire le seguenti informazioni ai sensi dell'articolo 2427 del Codice civile:

- i criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi in Euro (art. 2427, co. 1, n. 1);
- distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a cinque anni, e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali, con specifica indicazione della natura delle garanzie (art. 2427, co. 1, n. 6).

In caso di crediti iscritti nelle immobilizzazioni finanziarie: *i movimenti delle immobilizzazioni, specificando per ciascuna voce: il costo; le precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni; le*

acquisizioni, gli spostamenti da una ad altra voce, le alienazioni avvenuti nell'esercizio; le rivalutazioni, gli ammortamenti e le svalutazioni effettuati nell'esercizio; il totale delle rivalutazioni riguardanti le immobilizzazioni esistenti alla chiusura dell'esercizio (art. 2427, co. 1, n. 2).

La Nota Integrativa deve quindi indicare il criterio applicato nella valutazione dei crediti sia nel caso si adotti il costo ammortizzato che nel caso si eserciti la facoltà di non valutare i crediti con tale criterio.

2.3.4 OIC 16 - Immobilizzazioni materiali

Informazioni relative alla Nota Integrativa delle società che redigono il bilancio in forma abbreviata (art. 2435-bis c.c.)

Per le immobilizzazioni materiali, nella Nota Integrativa del bilancio in forma abbreviata bisogna fornire le seguenti informazioni ai sensi dell'articolo 2427 del Codice civile:

- i criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi in Euro (art. 2427, co. 1, n. 1);
- i movimenti delle immobilizzazioni, specificando per ciascuna voce: il costo; le precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni; le acquisizioni, gli spostamenti da una ad altra voce, le alienazioni avvenuti nell'esercizio; le rivalutazioni, gli ammortamenti e le svalutazioni effettuati nell'esercizio; il totale delle rivalutazioni riguardanti le immobilizzazioni esistenti alla chiusura dell'esercizio (art. 2427, co. 1, n. 2);
- l'ammontare degli oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo dello Stato Patrimoniale, distintamente per ogni voce (art. 2427, co. 1, n. 8);

- l'importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo Stato Patrimoniale, con indicazione della natura delle garanzie reali prestate (art. 2427, co. 1, n. 9).

2.3.5 OIC 17 - Bilancio consolidato e metodo del patrimonio netto

Informazioni relative alle società che redigono il bilancio in forma abbreviata (art. 2435-bis c.c.)

Per le partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto, l'articolo 2426, co. 1, n. 4 richiede di fornire anche la seguente informazione: *“quando la partecipazione è iscritta per la prima volta in base al metodo del patrimonio netto, il costo di acquisto superiore al valore corrispondente del patrimonio netto riferito alla data di acquisizione o risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa controllata o collegata può essere iscritto nell'attivo, purché ne siano indicate le ragioni nella Nota Integrativa”*.

Con riferimento alle informazioni generali relative alle partecipazioni, vale quanto considerato in OIC 21.

2.3.6 OIC 18 - Ratei e risconti

Modifiche agli schemi di bilancio

Stato Patrimoniale - Classificazione delle voci

Nella voce D “Ratei e risconti” dell'attivo dello Stato Patrimoniale sono iscritti i ratei attivi che misurano gli interessi attivi espliciti di competenza economica dell'esercizio che avranno manifestazione numeraria nei successivi esercizi.

Nella voce E “Ratei e risconti” del passivo dello Stato Patrimoniale sono iscritti i risconti passivi per un importo pari agli interessi attivi espliciti rilevati in via anticipata, ma di competenza economica dei

successivi esercizi.

Dalle voci dei “Ratei e risconti” sono esclusi i ratei attivi (passivi) che misurano le quote di premi (scarti) di sottoscrizione e di negoziazione maturate nell’esercizio sui titoli immobilizzati; tali quote vanno portate a diretta rettifica della voce che riporta il valore di bilancio dei titoli immobilizzati.

Ai sensi dell’articolo 2435-bis del Codice civile la voce D dell’attivo “Ratei e risconti” può essere ricompresa nella voce CII “Crediti”, mentre la voce E del passivo “Ratei e risconti” può essere ricompresa nella voce D “Debiti”. In ogni caso le voci CII dell’attivo e D del passivo devono indicare separatamente i crediti ed i debiti esigibili oltre l’esercizio successivo.

Conto Economico - Classificazione delle voci

Nella voce C16(b) e C16(c) sono rilevati rispettivamente gli “Altri proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni” e gli “Altri proventi finanziari da titoli iscritti nell’attivo circolante che non costituiscono partecipazioni”, che includono gli interessi attivi di competenza dell’esercizio, i premi di sottoscrizione e di negoziazione e, con il segno negativo, gli scarti di sottoscrizione e di negoziazione maturati nell’esercizio, su titoli di debito immobilizzati e non.

Le voci C16(b) e C16(c) accolgono anche gli utili che derivano dalla negoziazione di titoli prima della naturale scadenza, quale differenza tra il valore contabile dei titoli iscritti in bilancio, inclusivo delle quote maturate dei ratei/risconti iscritti e degli scarti/premi di negoziazione e di sottoscrizione, e il prezzo di cessione. Qualora dalla negoziazione anticipata derivi una perdita, è necessario rilevarla nella voce C17 “Interessi e altri oneri finanziari”.

La svalutazione di titoli immobilizzati per una riduzione durevole di valore rispetto al costo

d'acquisto è iscritta nella voce D19(b) “Svalutazioni di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni”.

La rivalutazione è imputata a Conto Economico alla voce D18(b) “Rivalutazioni di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni”.

La svalutazione dei titoli di debito non immobilizzati è inclusa nella voce D19(c) “Svalutazioni di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie”. La ripresa di valore è imputata a Conto Economico alla voce D18(c) “Rivalutazioni di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni”.

Informazioni relative alla Nota Integrativa delle società che redigono il bilancio in forma abbreviata (art. 2435-bis c.c.)

Con riferimento ai ratei e risconti, nella Nota Integrativa del bilancio in forma abbreviata bisogna fornire *“i criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all'origine in Euro”*.

2.3.7 OIC 19 - Debiti

Informazioni relative alla Nota Integrativa delle società che redigono il bilancio in forma abbreviata (art. 2435-bis c.c.)

Per i debiti, nella Nota Integrativa del bilancio in forma abbreviata bisogna fornire le seguenti informazioni richieste dall'articolo 2427 del Codice civile:

- i criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all'origine in Euro (art. 2427, co. 1, n. 1);
- distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a

cinque anni, e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali, con specifica indicazione della natura delle garanzie (art. 2427, co. 1, n. 6).

La Nota Integrativa deve quindi indicare il criterio applicato nella valutazione dei debiti sia nel caso si adotti il costo ammortizzato, che nel caso si eserciti la facoltà di non valutare i debiti con tale criterio.

2.3.8 OIC 20 - Titoli di debito

Modifiche agli schemi di bilancio - Stato Patrimoniale e Conto Economico

Ai sensi dell'articolo 2435-bis del Codice civile, nel bilancio in forma abbreviata, *“lo Stato Patrimoniale comprende solo le voci contrassegnate nell'art. 2424 con lettere maiuscole e con numeri romani”*; pertanto i titoli sono esposti nello Stato Patrimoniale nella voce BIII “Immobilizzazioni finanziarie” o nella voce CIII “Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni”.

Inoltre, nel Conto Economico del bilancio in forma abbreviata le seguenti voci previste dall'art. 2425 Codice civile possono essere tra loro raggruppate:

- voci C16(b) e C16(c);
- voci D18(b) e D18(c);
- voci D19(b) e D19(c).

Le stesse semplificazioni si applicano nel bilancio delle micro-imprese ai sensi dell'art. 2435-ter del Codice civile.

Informazioni relative alla Nota Integrativa delle società che redigono il bilancio in forma abbreviata (art. 2435-bis c.c.)

Per i titoli di debito attivi, nella Nota Integrativa del bilancio in forma abbreviata bisogna fornire le seguenti informazioni richieste dall'articolo 2427 del

Codice civile:

- i criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi in Euro (art. 2427, co. 1, n. 1);
- i movimenti delle immobilizzazioni: il costo; le precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni; le acquisizioni, gli spostamenti da una ad altra voce, le alienazioni avvenuti nell'esercizio; le rivalutazioni, gli ammortamenti e le svalutazioni effettuati nell'esercizio; il totale delle rivalutazioni riguardanti le immobilizzazioni esistenti alla chiusura dell'esercizio - per quanto riguarda i titoli classificati tra le immobilizzazioni finanziarie (art. 2427, co. 1, n. 2).

Se questo tipo di imprese si avvale, ai sensi dell'art. 2435-bis c.c. della facoltà di valutare i titoli di debito al costo di acquisto e quindi di non applicare il criterio del costo ammortizzato, ne devono dare menzione in Nota Integrativa.

2.3.9 OIC 21 - Partecipazioni

Modifiche agli schemi di bilancio - Stato Patrimoniale e Conto Economico

Ai sensi dell'articolo 2435-bis del Codice civile, nel bilancio in forma abbreviata, *“lo Stato Patrimoniale comprende solo le voci contrassegnate nell'art. 2424 con lettere maiuscole e con numeri romani”*; pertanto, le partecipazioni sono esposte nello Stato Patrimoniale nella voce BIII “Immobilizzazioni finanziarie” o nella voce CIII “Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni”. Inoltre, nel Conto Economico del bilancio in forma abbreviata le seguenti voci previste dall'art. 2425 possono essere tra loro raggruppate:

- voci D18(a), D18(b), D18(c) e D18(d);
- voci D19(a), D19(b), D19(c) e D19(d).

Le stesse semplificazioni si applicano ai bilanci delle micro-imprese, ai sensi dell'art. 2435-ter del Codice civile.

Informazioni relative alla Nota Integrativa delle società che redigono il bilancio in forma abbreviata (art. 2435-bis c.c.)

Per le partecipazioni, nella Nota Integrativa del bilancio in forma abbreviata bisogna fornire le seguenti informazioni richieste dall'articolo 2427 del Codice civile:

- i criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi in Euro (art. 2427, co. 1, n. 1);
- i movimenti delle immobilizzazioni, specificando per ciascuna voce: il costo; le precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni; le acquisizioni, gli spostamenti da una ad altra voce, le alienazioni avvenuti nell'esercizio; le rivalutazioni, gli ammortamenti e le svalutazioni effettuati nell'esercizio; il totale delle rivalutazioni riguardanti le immobilizzazioni esistenti alla chiusura dell'esercizio (art. 2427, co. 1, n. 2);
- l'importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo Stato Patrimoniale, con indicazione della natura delle garanzie reali prestate; gli impegni esistenti in materia di trattamento di quiescenza e simili, nonché gli impegni assunti nei confronti di imprese controllate, collegate, nonché controllanti e imprese sottoposte al controllo di quest'ultime sono distintamente indicati (art. 2427, co. 1, n. 9).

2.3.10 OIC 23 - Lavori in corso su ordinazione

Modifiche agli schemi di bilancio - Stato Patrimoniale e Conto Economico

Ai sensi dell'articolo 2435-bis del Codice civile, nel bilancio in forma abbreviata *“lo Stato Patrimoniale comprende solo le voci contrassegnate nell'art. 2424 con lettere maiuscole e con numeri romani”*; pertanto, i lavori in corso su ordinazione sono esposti nell'attivo dello Stato Patrimoniale sotto la voce CI “Rimanenze”; gli acconti sono esposti nel passivo dello Stato Patrimoniale sotto la voce D “Debiti” e gli altri fondi sotto la voce B “Fondi per rischi e oneri”.

Inoltre, nel Conto Economico del bilancio in forma abbreviata le voci A2 “Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti” e A3 “Variazioni dei lavori in corso su ordinazione” possono essere tra loro raggruppate in un'unica voce denominata “Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e dei lavori in corso su ordinazione”.

Le stesse semplificazioni si applicano nel bilancio delle micro-imprese ai sensi dell'art. 2435-ter del Codice civile.

Informazioni relative alla Nota Integrativa delle società che redigono il bilancio in forma abbreviata (art. 2435-bis c.c.)

Nel rispetto dell'art. 2435-bis del Codice civile, ai sensi dell'art. 2427, comma 1, del Codice civile, la Nota Integrativa delle società che redigono il bilancio in forma abbreviata deve indicare:

- i criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi in Euro (articolo 2427, co. 1, n. 1);

- l'ammontare degli oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo dello Stato Patrimoniale, distintamente per ogni voce (articolo 2427, co. 1, n. 8);
- l'importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo Stato Patrimoniale, con indicazione della natura delle garanzie reali prestate; gli impegni esistenti in materia di trattamento di quiescenza e simili, nonché gli impegni assunti nei confronti di imprese controllate, collegate nonché controllanti e imprese sottoposte al controllo di quest'ultime sono distintamente indicati (articolo 2427, co. 1, n. 9).

2.3.11 OIC 24 - Immobilizzazioni immateriali

Modifiche agli schemi di bilancio - Stato Patrimoniale e Conto Economico

Ai sensi dell'articolo 2435-bis del Codice civile, nel bilancio in forma abbreviata, *“lo Stato Patrimoniale comprende solo le voci contrassegnate nell'art. 2424 con lettere maiuscole e con numeri romani”*. Inoltre, nel Conto Economico del bilancio in forma abbreviata le seguenti voci previste dall'art. 2425 del Codice civile possono essere tra loro raggruppate: voci B10(a), B10(b) e B10(c). Le stesse semplificazioni si applicano nel bilancio delle micro-imprese ai sensi dell'art. 2435-ter del Codice civile.

Informazioni relative alla Nota Integrativa delle società che redigono il bilancio in forma abbreviata (art. 2435-bis c.c.)

Per le immobilizzazioni immateriali, nella Nota Integrativa del bilancio in forma abbreviata sono fornite le seguenti informazioni richieste dall'art. 2427 del Codice civile:

- i criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi in Euro”(art. 2427, co. 1, n. 1);
- i movimenti delle immobilizzazioni, specificando per ciascuna voce: il costo; le precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni; le acquisizioni, gli spostamenti da una ad altra voce, le alienazioni avvenuti nell’esercizio; le rivalutazioni, gli ammortamenti e le svalutazioni effettuati nell’esercizio; il totale delle rivalutazioni riguardanti le immobilizzazioni esistenti alla chiusura dell’esercizio (art. 2427, co. 1, n. 2);
- l’ammontare degli oneri finanziari imputati nell’esercizio ai valori iscritti nell’attivo dello Stato Patrimoniale, distintamente per ogni voce (art. 2427, co. 1, n. 8);
- l’importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo Stato Patrimoniale, con indicazione della natura delle garanzie reali prestate (art. 2427, co. 1, n. 9).

L’articolo 2426, comma 1, del Codice civile richiede inoltre una spiegazione del periodo di ammortamento dell’avviamento (art. 2427, co. 1, n. 6).

2.3.12 OIC 25 - Imposte sul reddito

Modifiche agli schemi di bilancio - Stato Patrimoniale e Conto Economico

Come è noto ai sensi dell’articolo 2435-bis del Codice civile, nel bilancio in forma abbreviata “*lo Stato Patrimoniale comprende solo le voci contrassegnate nell’art. 2424 con lettere maiuscole e con numeri romani*”; pertanto, le voci CII 5-bis “Crediti tributari” e CII 5-ter “Imposte anticipate” sono esposte nell’attivo dello Stato Patrimoniale sotto la voce CII “Crediti”;

la voce B2 “Fondo per imposte, anche differite” è esposta nel passivo dello Stato Patrimoniale sotto la voce B “Fondi per rischi e oneri” e la voce D12 “Debiti tributari” è esposta nel passivo dello Stato Patrimoniale sotto la voce D “Debiti”.

Nel Conto Economico del bilancio in forma abbreviata sono indicate le imposte secondo lo stesso schema previsto per il bilancio in forma ordinaria.

Le stesse semplificazioni si applicano nel bilancio delle micro-imprese ai sensi dell’art. 2435-ter del Codice civile.

Informazioni relative alla Nota Integrativa delle società che redigono il bilancio in forma abbreviata (art. 2435-bis c.c.)

Nel rispetto dell’articolo 2435-bis del Codice civile, la Nota Integrativa delle società che redigono il bilancio in forma abbreviata indica:

- i criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi in Euro (art. 2427, co. 1, n. 1);
- le informazioni di cui all’articolo 2427, co. 1, n. 6, limitatamente ai debiti;
- l’importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo Stato Patrimoniale, con indicazione della natura delle garanzie reali prestate; gli impegni esistenti in materia di trattamento di quiescenza e simili, nonché gli impegni assunti nei confronti di imprese controllate, collegate, nonché controllanti e imprese sottoposte al controllo di quest’ultime sono distintamente indicati (art. 2427, co. 1, n. 9).

2.3.13 OIC 26 - Operazioni, attività e passività in valuta estera

Modifiche agli schemi di bilancio - Stato Patrimoniale e Conto Economico

Ai sensi dell'articolo 2435-bis, del Codice civile nel bilancio in forma abbreviata *“lo Stato patrimoniale comprende solo le voci contrassegnate nell'art. 2424 con lettere maiuscole e con numeri romani”*. Le società che redigono il Conto Economico in forma abbreviata presentano la voce C17-bis *“Utili e perdite su cambi”*.

Le stesse norme si applicano nel bilancio delle micro-imprese ai sensi dell'art. 2435-ter del Codice civile.

Informazioni relative alla Nota Integrativa delle società che redigono il bilancio in forma abbreviata (art. 2435-bis c.c.)

Per le operazioni, attività e passività in valuta estera l'art. 2435-bis c.c. prevede che nella Nota Integrativa del bilancio si forniscano le informazioni relative ai criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi in Euro (art. 2427, co. 1, n. 1).

Le informazioni relative alla movimentazione della voce AVII *“Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi”* possono essere espone secondo il modello previsto dal principio OIC 28 *“Patrimonio netto”*.

2.3.14 OIC 28 - Patrimonio netto

Modifiche agli schemi di bilancio - Stato Patrimoniale e Conto Economico

Ai sensi dell'articolo 2435-bis del Codice civile, nel bilancio in forma abbreviata, *“lo Stato Patrimoniale comprende solo le voci contrassegnate nell'art. 2424 con lettere maiuscole e con numeri romani”*. Con

riferimento al patrimonio netto tali società adottano lo schema riepilogato al precedente paragrafo 8 ma non indicano separatamente le riserve che compongono la voce AVI “Altre riserve”.

L'articolo 2435-ter del Codice civile, che disciplina il bilancio delle micro-imprese, prevede che gli schemi di bilancio siano determinati secondo quanto disposto dall'articolo 2435-bis del Codice civile, pertanto le micro-imprese applicano quanto sopra illustrato. In considerazione del fatto che alle micro-imprese non sono applicabili le disposizioni di cui all'articolo 2426, comma 1, numero 11-bis, del Codice civile lo schema di Stato Patrimoniale non include la voce AVII “Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi”.

Informazioni relative alle società che redigono il bilancio in forma abbreviata (art. 2435-bis c.c.)

Ai sensi dell'articolo 2435-bis del Codice civile le società che redigono il bilancio in forma abbreviata con riferimento al patrimonio netto forniscono le informazioni di cui all'articolo 2427, comma 1, numero 1, del Codice civile (ad esempio i criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi in Euro).

Ai sensi dell'articolo 2435-bis del Codice civile le società che redigono il bilancio in forma abbreviata con riferimento al patrimonio netto forniscono le informazioni richieste dall'articolo 2427-bis, comma 1, numero 1b-quater, del Codice civile (ad esempio una tabella che indichi i movimenti delle riserve di *fair value* avvenuti nell'esercizio).

2.3.15 OIC 31 - Fondi per rischi ed oneri e Trattamento di Fine Rapporto

L'articolo 2435-bis del Codice civile, che disciplina il

bilancio in forma abbreviata, prevede che *“lo Stato Patrimoniale comprende solo le voci contrassegnate nell’art. 2424 con lettere maiuscole e con numeri romani”*; pertanto, in questo caso, i fondi rischi e oneri sono esposti nel loro complesso come un’unica voce.

L’articolo 2435-ter, comma 2, del Codice civile prevede che alle micro-imprese non sia applicabile la disciplina degli strumenti finanziari derivati e delle operazioni di copertura contenuta nell’articolo 2426, comma 1, numero 11-bis, del Codice civile. In presenza di strumenti finanziari derivati, ove ne ricorrano le condizioni per l’iscrizione ai sensi del principio contabile OIC 31, la società che redige il bilancio in forma abbreviata rileva un fondo rischi ed oneri. Nella valutazione del fondo la società può fare riferimento alle linee guida per la valutazione di un contratto derivato contenute nell’OIC 32.

2.3.16 OIC 32 - Strumenti finanziari derivati

Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata sono tenute ad applicare la disciplina prevista dall’articolo 2426, comma 1, numero 11-bis, Codice civile e pertanto applicano il principio OIC 32 se operano con strumenti finanziari derivati.

Modifiche agli schemi di bilancio - Stato Patrimoniale e Conto Economico

Ai sensi dell’articolo 2435-bis, del Codice civile, nel bilancio in forma abbreviata, *“lo Stato Patrimoniale comprende solo le voci contrassegnate nell’art. 2424 con lettere maiuscole e con numeri romani”*. Inoltre, nel Conto Economico del bilancio in forma abbreviata le seguenti voci previste dall’art. 2425 possono essere tra loro raggruppate: voci C16(b) e C16(c); voci D18(a), D18(b), D18(c) e D18(d); voci D19(a), D19(b), D19(c) e D19(d).

Informazioni relative alla Nota Integrativa delle società che redigono il bilancio in forma abbreviata (art. 2435-bis c.c.)

Ai sensi dell'articolo 2435-bis del Codice civile la Nota Integrativa deve fornire le informazioni richieste dagli articoli 2427, comma 1, n. 1 e n. 2 e 2427-bis, comma 1, n. 1 del Codice civile e pertanto, se ricorrono le condizioni, si deve applicare questo principio.

Micro-imprese

L'articolo 2435-ter, comma 2, del Codice civile prevede che alle micro-imprese non sia applicabile la disciplina degli strumenti finanziari derivati e delle operazioni di copertura contenuta nell'articolo 2426, comma 1, numero 11-bis, del Codice civile.

Nel raro caso di strumenti finanziari derivati, ove ricorrano le condizioni per l'iscrizione ai sensi dell'OIC 31, la società rileva un fondo rischi ed oneri. Nella determinazione del fondo la società può far riferimento alle linee guida per la valutazione di un contratto derivato contenute nel presente principio.

Si rimanda all'Appendice 3, riportata a pag. 265, per consultare la struttura del bilancio micro secondo la tassonomia 2016-11-14.

Contenuti extra sul bilancio in forma abbreviata e delle micro-imprese sono disponibili online all'indirizzo www.taccuinodelcommercialista.it.

CAPITOLO 3

RENDICONTO

FINANZIARIO

NELL'ORDINAMENTO

CONTABILE ITALIANO

Con la pubblicazione del D.Lgs. 139/2015 il legislatore civile statuisce che **il rendiconto finanziario, ai sensi del nuovo art. 2423, comma 1 c.c. costituisce il terzo prospetto contabile del fascicolo di bilancio.** Il legislatore si limita a definire che dal rendiconto finanziario devono risultare la composizione delle disponibilità liquide, all'inizio e alla fine dell'esercizio, ed i flussi finanziari dell'esercizio derivanti dall'attività operativa, da quella di investimento e da quella di finanziamento, rinviando all'OIC le disposizioni per la definizione della sua struttura.

L'OIC, alla luce delle nuove disposizioni civilistiche, ha provveduto ad aggiornare la versione del **principio contabile n. 10** intitolato "Rendiconto Finanziario", pubblicato nell'agosto del 2014. La versione aggiornata dell'OIC 10, dopo essere stata in consultazione fino al 15 settembre 2016, è stata pubblicata nella versione definitiva da parte dell'Organismo Italiano di Contabilità il 22 dicembre 2016.

Per i bilanci redatti nella forma ordinaria il D.Lgs. 139/2015 introduce l'obbligo del rendiconto finanziario, disciplinando il contenuto. In particolare, il documento dovrà rappresentare l'evoluzione delle disponibilità liquide, classificando i flussi finanziari tra attività operativa, di investimento e di finanziamento. I contenuti rappresentati nel documento consentono di approfondire meglio alcune aree aziendali e di utilizzare i risultati complessivi per determinare

alcuni indicatori di bilancio aggiuntivi.

Nonostante il rilevante impatto informativo del rendiconto finanziario e delle misure calcolabili, occorre evidenziare la necessità di analizzare l'evoluzione dei suddetti valori su un orizzonte temporale di almeno 3-5 anni, in modo tale da evitare di considerare come aspetto negativo un significativo assorbimento di risorse manifestato in un solo anno.

3.1 Evoluzione storica del prospetto finanziario

Il prospetto di rendiconto finanziario trova **origine nel sistema contabile americano**; i primi esempi, redatti da società statunitensi, risalgono addirittura agli anni '60 del XIX secolo. Nel 1971, negli USA, l'APB (Accounting Principle Board, in seguito superata dall'introduzione del FASB, ovvero Financial Accounting Standards Board) rilasciò l'Opinion n. 19, in cui lo strumento del rendiconto passava da essere discrezionalmente utilizzabile dal *management* ad essere una scelta obbligata (pur senza definire un modello univoco) da sottoporre anche alla revisione legale da parte di un soggetto incaricato. Il compito di definire le caratteristiche fondamentali del rendiconto come strumento di analisi delle fonti e degli impieghi di risorse finanziarie, in ossequio ai principi contabili US GAAP, fu assolto a distanza di due anni (nel 1973) dal FASB. Nel corso degli anni '80 la dottrina e gli organismi professionali attribuirono sempre maggior importanza all'utilizzo di metodi di rendicontazione dei flussi finanziari basati sui flussi totali di cassa. Nel 1987, con la pubblicazione dello Statement n. 95 che sostituisce integralmente l'Opinion n. 19, vennero aboliti i metodi di rendicontazione basati sul capitale circolante netto.

In ambito internazionale lo IASB (International Accounting Standards Board) ripropose all'interno

dello **IAS 7 del dicembre 1992** le indicazioni fornite in tema di rendicontazione finanziaria dallo Statement n. 95 del FASB. Il nuovo prospetto presentava una struttura codificata (per lo meno nell'individuazione delle macro-classi) al fine di favorire la comparabilità delle informazioni. Il *Cash Flow Statement* entrò in vigore a partire dal 1994 e sancì definitivamente l'obbligatorietà del rendiconto finanziario come prospetto di bilancio. Il documento dello IASB venne poi aggiornato nel 2001 e da ultimo nel 2004.

In Italia la prima norma in merito risale al 1997, con il D.Lgs. n. 173 che recepì la Direttiva CEE 674/91 sancendo l'obbligo di redazione del rendiconto finanziario da parte delle imprese di assicurazione. Tuttavia, il Codice civile non prevedeva espressamente la redazione del rendiconto finanziario come schema di bilancio obbligatorio. Nell'ordinamento italiano il rendiconto finanziario ha trovato posto fra i prospetti obbligatori del bilancio di esercizio solo a seguito del recepimento della Direttiva 2013/34/UE con il D.Lgs. n. 139 del 18 agosto 2015.

Nonostante fino al 2015 non fosse statuita l'obbligatorietà di tale documento, la necessità di soddisfare il primo comma dell'articolo 2423 del c.c., ossia di redigere il bilancio in modo tale da *“rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio”*, aveva spinto gran parte della dottrina ad affermare l'opportunità di affiancare allo Stato Patrimoniale e al Conto Economico un ulteriore documento informativo, volto proprio ad esplicitare le dinamiche finanziarie della società. Già nel 1989, l'Organismo Tecnico dell'Associazione fra società italiane per azioni (ASSONIME) presentò un modello di rendiconto finanziario ispirato alle indicazioni fornite dalla prassi contabile del tempo. Intorno alla metà degli anni '90 la Commissione di statuizione dei principi

contabili dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri iniziò i lavori per la produzione dei principi contabili italiani, e nel marzo 1996 emanò il principio n. 12 - “Composizione e schemi del bilancio di esercizio di imprese mercantili”, successivamente sostituito dall’**OIC 12 nel 2005**, con cui venivano recepite le novità introdotte nell’ordinamento dal D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6. Nella redazione del nuovo principio contabile numero 12 venne sottolineata l’importanza della corretta rappresentazione delle informazioni finanziarie, ribadendo in ogni caso la non obbligatorietà del rendiconto finanziario per i redattori del bilancio non IAS Adopter. Nel 2014 l’Organismo Italiano di Contabilità completa il primo progetto di aggiornamento: la disciplina del rendiconto viene stralciata dal principio n. 12 per essere trattata nel nuovo **OIC 10** specificatamente dedicato e denominato appunto “Rendiconto Finanziario”. Il processo di riformulazione del principio ha visto il recepimento di gran parte delle indicazioni fornite dagli organismi internazionali, permettendo l’abbandono di *“alcuni concetti divenuti obsoleti per la prassi aziendalista (un esempio è rappresentato dal capitale circolante netto, non riconosciuto infatti dai principi contabili internazionali) e fornendo precisi schemi di compilazione del prospetto, al fine di guidare il redattore del bilancio e favorire la chiarezza ed esposizione delle informazioni legate ai flussi finanziari”*.

Nel 2015 anche il legislatore nazionale riconosce con l’emanazione del D.Lgs. n. 139 del 18 agosto 2015, quindi con la **modifica dell’art. 2423 c.c.** e l’**introduzione dell’art. 2425-ter c.c.**, l’importanza del rendiconto finanziario come documento fondamentale e obbligatorio per la predisposizione del bilancio nel rispetto dei principi di chiarezza, veridicità e correttezza.

3.2 Rendiconto finanziario nell'ordinamento internazionale. Il principio contabile IAS 7

Il nuovo principio OIC 10 trae origine dal **principio contabile internazionale IAS 7 “Statement of Cash Flow”**. La principale innovazione del rendiconto IAS, denominato non a caso *Cash Flow Statement*, consiste nell'aver definito che **la grandezza di riferimento è il flusso di cassa**, nelle sue componenti di *cash* e *cash equivalents*. All'interno di questa grandezza possono essere ricompresi:

- il denaro;
- gli assegni e valori in cassa;
- i depositi a vista;
- le attività finanziarie a breve termine e altamente liquide (il periodo massimo di convertibilità per le attività liquidabili è convenzionalmente fissato in tre mesi), che siano “*prontamente convertibili in cassa e che non siano soggette a rischi significativi di perdita di valore*”.

I flussi di cassa sono suddivisi secondo la logica delle aree gestionali ed in particolare si distinguono in:

- **flussi afferenti all'area operativa**, ovvero quei flussi che derivano dall'attività istituzionale;
- **flussi afferenti all'area degli investimenti** (e dei disinvestimenti), ovvero legati all'acquisizione e alla dismissione di attività che fanno parte del patrimonio della società, quali immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie, nonché ad altri investimenti non inclusi nel *cash equivalent*;
- **flussi afferenti all'area dei finanziamenti**, ovvero legati alla dinamica di acquisizione di

fonti e restituzione degli stessi, che si concretano in variazioni della composizione del patrimonio netto e delle passività a medio lungo termine dell'impresa.

3.2.1 Flussi afferenti all'area operativa

La prima "area gestionale" all'interno del rendiconto è quella relativa a flussi di liquidità generati dall'attività operativa. Dal risultato di questo tipo di gestione è possibile comprendere la reale capacità dell'impresa di autofinanziare il proprio business e gli investimenti, senza ricorrere a finanziamenti da parte di altri soggetti sia interni, sia esterni alla compagine aziendale.

Lo IAS 7 classifica tra le attività operative tutti quei flussi finanziari che derivano dalle *"operazioni di gestione ed agli altri fatti ed operazioni che partecipano alla determinazione dell'utile e della perdita d'esercizio"*.

Sono flussi dell'area operativa:

- gli incassi dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di servizi;
- gli incassi da *royalties*, compensi, commissioni e altri ricavi;
- i pagamenti a fornitori di merci e servizi;
- i pagamenti a, e per conto di lavoratori dipendenti;
- gli incassi e pagamenti di un'entità assicuratrice per premi e risarcimenti, annualità e altre indennità previste dalla polizza;
- i pagamenti o rimborsi di imposte sul reddito, a meno che essi non possano essere specificatamente fatti rientrare nell'attività di finanziamento e di investimento;
- gli incassi e pagamenti derivanti da contratti

stipulati a scopo commerciale o di negoziazione.

Il principio contabile IAS 7 prevede due diverse metodologie per determinare il flusso dell'area operativa:

- 1) **metodo diretto:** determina i flussi finanziari delle attività operative mettendo a raffronto le entrate monetarie con le uscite monetarie;
- 2) **metodo indiretto:** determina il flusso finanziario delle attività operative partendo dall'utile/perdita di esercizio e rettificando le operazioni che non hanno determinato variazioni monetarie e le componenti di reddito associate ai flussi derivanti dalle attività di investimento e di finanziamento.

RENDICONTO FINANZIARIO (METODO DIRETTO) IAS 7	
+ Incassi da clienti	
- Pagamenti a fornitori	
- Interessi pagati	
- Imposte pagate	
+ Rimborsi assicurativi	
<i>Disponibilità liquide generate dall'attività operativa</i>	A
- Pagamenti per investimenti	
+ Incassi per realizzo investimenti	
<i>Disponibilità liquide generate dall'attività di investimento</i>	B
+ Incassi per finanziamenti ottenuti	
- Rimborso di finanziamenti	
+ Dividendi incassati	
- Dividendi pagati	
+ Incassi per aumento di capitale	
- Pagamenti a soci per acquistare o liberare azioni societarie	
<i>Disponibilità liquide generate dall'attività di finanziamento</i>	C

RENDICONTO FINANZIARIO (METODO DIRETTO) IAS 7	
Flusso di cassa netto dell'esercizio	D = A + B + C
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti iniziali	E
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti finali	F = D + E

RENDICONTO FINANZIARIO (METODO INDIRETTO) IAS 7	
Risultato lordo di esercizio	
+ Ammortamenti	
+ Svalutazioni	
+/- Perdite/utili su cambi non realizzati	
+ Imposte differite	
+/- Decremento/incremento crediti commerciali	
+/- Decremento/incremento rimanenze	
+/- Incremento/decremento debiti commerciali	
- Imposte pagate	
+ Rimborsi assicurativi	
<i>Disponibilità liquide generate dall'attività operativa</i>	A
- Pagamenti per investimenti	
+ Incassi per realizzo investimenti	
<i>Disponibilità liquide generate dall'attività di investimento</i>	B
+ Incassi per finanziamenti ottenuti	
- Rimborso di finanziamenti	
+ Dividendi incassati	
- Dividendi pagati	
+ Incassi per aumento di capitale	
- Pagamenti a soci per acquistare o liberare azioni societarie	

RENDICONTO FINANZIARIO (METODO INDIRETTO) IAS 7	
<i>Disponibilità liquide generate dall'attività di finanziamento</i>	C
Flusso di cassa netto dell'esercizio	D = A + B + C
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti iniziali	E
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti finali	F = D + E

3.2.2 Flussi afferenti all'area degli investimenti

Le operazioni appartenenti all'area degli investimenti sono quelle relative all'acquisto o alla cessione di attività iscritte tra quelle immobilizzate (materiali ed immateriali) e di altri investimenti finanziari non rientranti nelle disponibilità liquide equivalenti, ovvero da quei costi che danno luogo a movimentazioni nella situazione patrimoniale-finanziaria.

Sono flussi relativi all'area degli investimenti:

- i pagamenti finalizzati all'acquisto di immobili, impianti e macchinari, attività immateriali e altre attività a lungo termine; all'interno di questa categoria possono essere ricompresi anche i costi capitalizzati;
- le entrate derivanti dalla vendita di immobili, impianti e macchinari, attività immateriali e altre attività a lungo termine;
- i pagamenti/incassi per l'acquisizione/vendita di strumenti rappresentativi di capitale o di debito di altre entità e partecipazioni in *joint venture*;
- le anticipazioni e prestiti concessi a terzi e relativo rimborso;

- i pagamenti/incassi relativi a contratti *future*, *forward*, di opzioni, *swap*.

3.2.3 Flussi afferenti all'area dei finanziamenti

In questa categoria sono ricomprese le operazioni che fanno riferimento all'acquisizione ed alla restituzione dei mezzi di finanziamento derivanti dalla proprietà e da terzi. Analizzare tale area permette di comprendere la capacità dell'azienda di assicurare “*un corretto e puntuale adempimento delle obbligazioni pianificate e garantire il dovuto equilibrio finanziario*”, siano esse di breve o di medio-lungo periodo.

L'elenco, fornito dallo IAS 7, delle **principali tipologie di operazioni rientranti in questa categoria** fa riferimento a:

- incassi derivanti dall'emissione di azioni o altri strumenti rappresentativi di capitale;
- pagamenti ai soci per acquistare o liberare le azioni dell'entità;
- incassi derivanti dall'emissione di obbligazioni, prestiti, cambiali, titoli a reddito fisso, mutui e altri finanziamenti a breve o a lungo termine;
- rimborsi di prestiti;
- pagamenti da parte del locatario per la riduzione della passività esistente relativa a un leasing finanziario.

3.2.4 Casi particolari di classificazione

Stante la concomitanza di possibili diverse interpretazioni circa la collocazione delle operazioni all'interno dell'area dei finanziamenti piuttosto che in un'altra, il principio contabile completa la descrizione dei flussi fornendo delle vere e proprie linee guida,

utili per esaminare alcuni casi particolari, elencate di seguito e per cui sembra opportuno fornire anche in questa sede una breve descrizione di sintesi.

Flussi finanziari in valuta estera

I flussi finanziari derivanti da operazioni in valuta estera, effettivamente realizzate, devono essere iscritti nella valuta adottata dal soggetto che redige il bilancio applicando all'ammontare in valuta estera il tasso di cambio del giorno in cui avviene l'operazione. Il principio prescrive inoltre di indicare separatamente, rispetto alle operazioni che le hanno originate, le differenze dovute all'applicazione di un tasso di cambio alla data di chiusura del bilancio rispetto ai tassi di cambio alla data della singola operazione.

Interessi e dividendi

Relativamente al corretto trattamento degli interessi in dottrina sono ravvisabili due approcci: uno ritiene che debbano essere ricompresi tra le attività operative perché connessi alla produzione del reddito netto di esercizio, l'altro invece li ritiene riconducibili alla gestione finanziaria. Per quanto attiene ai dividendi corrisposti, gli stessi possono essere classificati all'interno dell'attività operativa quando il redattore del rendiconto abbia intenzione di evidenziare "la capacità dell'impresa di corrispondere dividendi dai flussi finanziari operativi".

Imposte sul reddito

In linea generale, il flusso finanziario derivante dalle imposte sui redditi è da riferirsi all'area della gestione operativa, poiché è proprio da tale area che scaturisce il reddito (esito della dinamica costi-ricavi), ovvero la base imponibile sulla quale applicare l'aliquota d'imposta.

In ogni caso, pur essendo doveroso segnalare la difficoltà applicativa, potrebbe essere possibile scindere i flussi finanziari collegandoli alle attività che fanno parte della classe operativa, di investimento o

di finanziamento a seconda delle operazioni che le hanno generate.

Partecipazioni in società controllate, collegate, joint venture e variazioni di interessenze partecipative

In tema di operazioni di acquisizione e dismissione di partecipazioni in altre imprese, siano esse controllate, collegate, *joint venture*, ecc., il principio contabile internazionale IAS 7 fornisce alcune istruzioni dettagliate sulla modalità di rappresentazione all'interno del prospetto di rendiconto.

Queste indicazioni sono ovviamente fornite tenendo conto degli altri principi internazionali per la redazione del bilancio.

In base ai suddetti principi le **partecipazioni** possono essere valutate con il metodo del patrimonio netto piuttosto che con il metodo proporzionale. Nel caso in cui le partecipazioni siano valutate con il **metodo del patrimonio netto** occorre indicare nel rendiconto solamente i flussi finanziari effettivamente intercorsi con la partecipata, ovvero i dividendi e le anticipazioni. Qualora invece si sia provveduto a valutare le partecipazioni con il **metodo proporzionale**, sarà necessario includere nel rendiconto finanziario consolidato la quota proporzionale dei flussi finanziari dell'entità sotto controllo.

Con riferimento ad **operazioni riguardanti le entità partecipate che comportano l'acquisizione o la perdita di controllo**, il redattore del rendiconto dovrà aver cura di indicarle tra le attività da ricomprendere nell'area degli investimenti; dovranno viceversa essere ricomprese nell'area dei finanziamenti tutte le operazioni che non implicino acquisizione o perdita di controllo.

Le seguenti categorie dovranno essere indicate separatamente rispetto alle informazioni relative

all'ammontare del flusso di investimento/disinvestimento:

- corrispettivi totali pagati o incassati;
- la porzione dei corrispettivi consistenti in disponibilità liquide e mezzi equivalenti;
- l'ammontare delle disponibilità liquide e dei mezzi equivalenti delle controllate o delle altre aziende di cui viene ottenuto o perduto il controllo;
- l'ammontare delle attività o passività, diverse dalle disponibilità liquide o mezzi equivalenti delle controllate o di altre aziende di cui viene ottenuto o perduto il controllo, riferito a ciascuna categoria principale.

I movimenti che evidenziano variazioni nella perdita o acquisto di controllo di altre entità devono essere isolati dalle altre operazioni operative, di investimento, di finanziamento; allo stesso modo, internamente ai flussi stessi, al fine di non snaturare la valenza informativa delle transazioni compiute nell'esercizio, il principio pone un divieto all'effettuazione di compensazioni tra operazioni di segno opposto.

Nonostante il divieto generale all'effettuazione di compensazioni, lo IAS 7 consente di esporre *“il valore complessivo degli incassi ricevuti o dei pagamenti effettuati per acquisto o perdita di controllo in altre entità al netto delle disponibilità liquide e dei mezzi equivalenti acquisiti o dimessi come parte di tali operazioni, eventi o cambiamenti di circostanze”*.

Operazioni non monetarie

Dato che il ruolo principale del rendiconto finanziario è quello di analizzare i movimenti intervenuti nella risorsa di riferimento - ovvero la liquidità - tra l'inizio e la fine del periodo di osservazione, tutte quelle operazioni che, pur configurandosi come di investimento o di finanziamento, non comportano

l'impiego di disponibilità liquide, non verranno ricomprese all'interno del flusso di riferimento.

Informazioni integrative

Al fine di completare l'informativa in modo esaustivo, i principi internazionali richiedono l'esposizione delle componenti delle disponibilità liquide e dei mezzi equivalenti nonché, con riferimento alle disponibilità liquide, l'indicazione delle somme possedute dall'impresa ma non utilizzabili liberamente dal gruppo.

A corredo delle informazioni fornite è in ultimo necessario fornire tutte quelle ulteriori specificazioni e quei dettagli utili alla comprensione delle particolari condizioni patrimoniali e finanziarie in cui versa una società.

3.3 Rendiconto finanziario a seguito del D.Lgs. 139/2015

L'ordinamento italiano in materia di bilancio d'esercizio, a seguito della Direttiva 2013/34/UE, recepita in Italia con il D.Lgs. 139 del 18 agosto 2015 e applicabile ai bilanci degli esercizi a partire dal primo gennaio 2016, ha visto l'introduzione di numerose innovazioni normative che hanno modificato gli schemi di Stato Patrimoniale e Conto Economico, modulato gli obblighi di informazione in capo ai redattori del bilancio a seconda della dimensione dell'impresa e, ovviamente, introdotto l'obbligatorietà del rendiconto finanziario.

L'introduzione del rendiconto finanziario tra i documenti obbligatori del bilancio ha sicuramente il merito di **avvicinare la capacità informativa dei bilanci italiani a quella dei bilanci redatti secondo i principi contabili internazionali**, nonostante le difformità nel recepimento della Direttiva, specie con riferimento all'individuazione dei criteri dimensionali in base ai quali alcune società sono esonerate dalla

redazione dello stesso rendiconto.

In ogni caso, l'**art. 2425-ter c.c.** rubricato "Rendiconto Finanziario" stabilisce che *"dal rendiconto finanziario risultano, per l'esercizio a cui è riferito il bilancio e per quello precedente, l'ammontare e la composizione delle disponibilità liquide, all'inizio e alla fine dell'esercizio, ed i flussi finanziari dell'esercizio derivanti dall'attività operativa, da quella di investimento, da quella di finanziamento, ivi comprese, con autonoma indicazione, le operazioni con i soci"*.

Esaminando l'art. 2425-ter c.c. è evidente come **non sia stato stabilito per il rendiconto finanziario un contenuto pressoché rigido**, come invece avviene per Stato Patrimoniale e Conto Economico; inoltre **non è nemmeno fatta esplicita menzione alle modalità di redazione da seguire**. Il Codice civile si limita infatti a indicare obiettivi e finalità lasciando sostanzialmente libero il redattore del bilancio di esercizio di redigere il prospetto di rendiconto secondo le modalità preferite, tenendo ovviamente in considerazione che il prospetto deve essere in grado di coadiuvare il lettore fornendo informazioni non direttamente desumibili dallo Stato Patrimoniale e dal Conto Economico, quali **i flussi finanziari afferenti a tre macro-aree fondamentali: area operativa, area degli investimenti, area dei finanziamenti dettagliando**, in particolar modo e distintamente rispetto al resto, **le operazioni avvenute con i soci**.

La suddivisione nelle tre macro-aree sopracitate riprende le indicazioni fornite dal principio IAS 7 e dal principio nazionale OIC 10 del 2014 (seppur con qualche differenza di tipo linguistico rispetto quest'ultimo, dove l'"attività operativa" è denominata "gestione reddituale"); tuttavia, il legislatore italiano fa una precisazione inedita rispetto ad entrambi i principi richiedendo l'obbligatoria distinzione delle operazioni verso soci rispetto all'area dei finanziamenti.

Tale norma sui finanziamenti non è sicuramente di portata innovativa, ma allo stesso tempo evidenzia l'importanza dell'informativa di tale flusso di valori per gli *stakeholder* aziendali.

Il rendiconto finanziario di stampo civilistico individua la **grandezza di riferimento** nelle **disponibilità liquide**, superando definitivamente l'impostazione del rendiconto basato sui flussi di CCN e avvicinandosi, anche per questo aspetto, all'impostazione dei principi internazionali. In tal modo, si arricchisce l'informativa di un ulteriore dato ovvero il dettaglio delle disponibilità liquide.

Fornire uno schema analitico della composizione della risorsa di riferimento permette al lettore di ottenere una panoramica più esaustiva di quali siano effettivamente le disponibilità liquide aziendali e consente agli analisti aziendali di ottenere preziose informazioni sulla liquidità interna e sulla sua variazione.

3.4 Rendiconto finanziario ai sensi dell'OIC 10/2016

Nell'agosto 2014 l'Organismo Italiano di Contabilità, al fine di definire i criteri per la redazione e presentazione del rendiconto finanziario, ha emanato uno specifico principio contabile: l'OIC 10. Il documento si rifaceva esplicitamente al principio contabile internazionale IAS 7 emesso nella sua versione originale nel 1992 dallo IASC (International Accounting Standards Committee). Il principio contabile OIC 10 revisionava le prescrizioni dell'OIC 12 "Composizione e schemi del bilancio d'esercizio di imprese mercantili, industriali e di servizi" (nella sua versione rivista del 30 maggio 2005), indirizzando anche l'ordinamento italiano verso le ormai consolidate disposizioni internazionali e coordinando tra loro i principi ante riforma del 2015. Come già affermato, il D.Lgs. 139

del 18 agosto 2015, nel modificare le disposizioni del Codice civile in materia di bilancio di esercizio, ha affidato all'Organismo Italiano di Contabilità il compito di aggiornare i principi contabili nazionali coerentemente con le novità introdotte. Il 22 dicembre 2016 l'OIC ha pubblicato la versione aggiornata dell'OIC 10 dell'agosto 2014. Di seguito vengono riassunte le **motivazioni che hanno spinto l'Organismo Italiano di Contabilità ad apportare delle modifiche all'OIC 10:**

- 1) l'OIC ha elaborato una nuova versione dell'OIC 10 per tenere conto delle novità introdotte nell'ordinamento nazionale dal D.lgs. 139/2015, che ha attuato la Direttiva 2013/34/UE;
- 2) il principio contabile OIC 10 edizione 2014 si limitava a raccomandare la redazione del rendiconto finanziario nell'ambito della Nota Integrativa tenuto conto della sua rilevanza informativa. Il D.Lgs. 139/2015 ha modificato l'articolo 2423 del Codice civile aggiungendo tra i documenti che compongono il bilancio anche il rendiconto finanziario. Il rendiconto finanziario non va più in Nota Integrativa ma è un documento a sé stante;
- 3) il D.Lgs. 139/2015 ha inoltre introdotto il nuovo art. 2425-ter, ove viene disciplinato il contenuto del rendiconto finanziario. In particolare, l'art. 2425-ter dispone che: *“dal rendiconto finanziario risultino, per l'esercizio a cui è riferito il bilancio e per quello precedente, l'ammontare e la composizione delle disponibilità liquide, all'inizio e alla fine dell'esercizio, ed i flussi finanziari dell'esercizio derivanti dall'attività operativa, da quella di investimento, da quella di finanziamento, ivi comprese, le operazioni con soci”*. L'unica modifica di rilievo apportata nel testo del principio riguarda l'indicazione nell'ambito dello schema

di rendiconto finanziario dell'ammontare e della composizione delle disponibilità liquide in linea con quanto espressamente richiesto dalla norma;

- 4) sono state previste delle regole di prima applicazione del nuovo principio contabile. In particolare, la disciplina del rendiconto finanziario rientra nelle novità legislative che vanno applicate retroattivamente ai sensi dell'articolo 12 del D.Lgs. 139/2015.

3.4.1 Risorsa di riferimento

Il rendiconto, secondo il dettato dell'OIC 10, pone al centro delle analisi le **disponibilità liquide** rappresentate dai depositi bancari e postali, dagli assegni e dal denaro e valori in cassa, espressi sia in Euro che in valuta estera. Il principio OIC 14, richiamato dal principio OIC 10, chiarisce la definizione di "disponibilità liquide" raggruppandole in:

- **depositi bancari e postali:** disponibilità presso il sistema bancario o l'amministrazione postale aventi il requisito di poter essere incassati a pronti o a breve termine;
- **assegni:** titoli di credito bancari (di conto corrente circolari e simili) esigibili a vista, nazionali ed esteri;
- **denaro e valori in cassa:** costituiti da moneta e valori bollati (ad esempio francobolli, marche da bollo, carte bollate, ecc.).

Non costituiscono disponibilità liquide le cambiali attive in portafoglio, i titoli a breve termine, di stato o di terzi ed i sospesi di cassa.

A differenza dell'OIC 10, lo IAS 7 considera risorse finanziarie anche i mezzi equivalenti (*cash equivalents*), rappresentati dagli investimenti

finanziari a breve termine e ad alta liquidità che sono prontamente convertibili in valori di cassa noti e soggetti ad un irrilevante rischio di variazione del loro valore (IAS 7 paragrafo 6). Il paragrafo 8 dello IAS 7, nel ribadire che i prestiti bancari rientrano solitamente nell'attività di finanziamento, chiarisce tuttavia che gli scoperti bancari rimborsabili a vista formano parte integrante della gestione della liquidità dell'impresa. Una caratteristica di tale conto corrente bancario è che il saldo può assumere sia valori positivi che negativi; in questi casi lo scoperto è incluso tra le disponibilità liquide e mezzi equivalenti.

DISPONIBILITÀ LIQUIDE – IAS 7

1 - Cash

- Cassa
- Depositi a vista

2 - Cash Equivalent

Attività finanziarie:

- a breve termine
- altamente liquide e prontamente convertibili in valori di cassa noti
- soggette a un irrilevante rischio di variazione del loro valore

DISPONIBILITÀ LIQUIDE – OIC 10

Cash

- Depositi bancari e postali
- Assegni e valori di cassa anche se espressi in valuta estera

NB: lo IAS 7 ammette di ricondurre lo scoperto di conto corrente alle attività di finanziamento purché sia incluso con segno negativo fra le disponibilità liquide equivalenti, in quanto costituisce uno strumento ordinario della gestione della liquidità.

3.4.2 Finalità

Secondo il principio contabile nazionale, l'obiettivo del rendiconto finanziario è quello di fornire **informazioni utili per valutare innanzitutto le condizioni di liquidità dell'impresa e secondariamente quelle di solvibilità.**

Come espresso dai **paragrafi 2 e 3 dell'OIC 10**, il rendiconto finanziario fornisce informazioni:

- per valutare la situazione finanziaria della società (compresa la liquidità e solvibilità) nell'esercizio di riferimento e la sua evoluzione negli esercizi successivi;
- sulle disponibilità liquide prodotte/assorbite dall'attività operativa e le modalità di impiego/copertura;
- sulla capacità della società di affrontare gli impegni finanziari a breve termine;
- sulla capacità della società di autofinanziarsi.

La finalità del nuovo OIC 10 è pertanto quella di diffondere l'utilizzo del rendiconto finanziario, strumento finora scarsamente diffuso sia perché il Codice civile non lo ha previsto tra i documenti obbligatori di bilancio, sia perché l'attenzione all'andamento dei flussi finanziari non è familiare ai piccoli imprenditori nazionali.

La nuova normativa rappresenta un chiaro segnale

sulla direzione intrapresa che nei prossimi anni dovrebbe portare ad una crescente attenzione sulla capacità di ogni azienda di generare liquidità nel tempo, obiettivo su cui ormai si concentra da tempo l'attenzione di investitori e finanziatori.

L'amministrazione della liquidità è diventata un valore discriminante per ogni azienda e a tal fine il rendiconto finanziario rappresenta lo strumento più utile e attendibile per la sua misurazione, in quanto esso costituisce un **documento indipendente dalle politiche di bilancio**. Il fatto che il rendiconto sia meno influenzato dalle scelte di bilancio fa sì che risulti lo strumento più idoneo per il confronto tra due o più aziende, poiché fornisce in maniera esplicita dati chiari e comparabili senza bisogno di ulteriori riclassificazioni, né di normalizzazioni spesso arbitrarie.

È condivisibile ritenere che in Europa, ma soprattutto in Italia, si stia riproponendo quanto già avvenuto negli Stati Uniti dopo la crisi del 1929, quando le problematiche finanziarie d'impresa furono considerate di rilevante interesse e il rendiconto finanziario fu perfezionato dagli organismi internazionali ed adottato nella prassi contabile aziendale americana.

A sostegno di tale approccio va sottolineato che, negli ultimi anni ed in particolare dopo la crisi finanziaria del 2008, il rendiconto ha assunto particolare rilevanza nello stimare le **dinamiche finanziarie dell'azienda** e soprattutto nel valutare nuove forme di finanziamento per le PMI.

Inoltre, il rendiconto può costituire il principale strumento per definire i **rapporti tra imprese ed istituti di credito**, soprattutto per competere nel mercato dei capitali. Come è noto, l'Accordo sul capitale delle istituzioni finanziarie, meglio conosciuto come Basilea, obbliga gli istituti di credito ad avere

un patrimonio netto (patrimonio di vigilanza) proporzionato al rischio assunto nello svolgimento della loro attività. In particolare, ciò comporta l'obbligo per gli istituti di credito di associare ad ogni impresa un rating che ne valuti la rischiosità e, conseguentemente, di correlare i tassi di interesse praticati alle imprese e i livelli di affidamento di tale rating, con il risultato che i clienti più rischiosi ricevono minori affidamenti e tassi più alti. Il rendiconto permette agli istituti di credito di valutare più agevolmente, ed in modo obiettivo e condiviso, le aziende più virtuose e meritevoli di un miglior merito di credito; contemporaneamente per le imprese stesse diviene un adeguato strumento di reportistica, analisi finanziaria e monitoraggio dei propri flussi di cassa.

Il sistema di controllo di gestione si basa spesso su strumenti tecnico-contabili che rilevano analiticamente la dinamica dei costi e dei ricavi, trascurando la dinamica finanziaria; lacuna che può essere colmata mediante un opportuno utilizzo del rendiconto come strumento per il **controllo finanziario della gestione**. Al riguardo alcuni analisti finanziari sostengono che il "*flusso di cassa non mente*" perché prescinde dalle convenzioni contabili. L'analisi dei flussi monetari consente il controllo puntuale sulla dinamica delle entrate e delle uscite e permette di pianificare in modo più razionale le politiche finanziarie d'azienda.

Analogamente a quanto avviene con la dinamica economica che può essere analizzata disaggregando il flusso dei ricavi e dei costi in relazione agli oggetti analizzati, lo stesso può essere fatto per l'analisi finanziaria. Così può essere utile la rappresentazione di un rendiconto finanziario sintetico, oppure ad oggetti specifici, con la determinazione di flussi finanziari parziali, in modo da confrontare la capacità di generare *cash flow* delle diverse linee di prodotto e comparare il grado di autofinanziamento prodotto da

differenti *business unit* o filiali.

Anche alcuni ratio solitamente utilizzati per l'analisi reddituale possono essere espressi secondo l'ottica monetaria. Ne è un esempio il ROS che in quest'ottica può essere determinato come rapporto tra *cash flow* caratteristico corrente e le vendite (ROS monetario); in tal modo esprime la capacità delle vendite di generare moneta.

Il rendiconto permette di potenziare l'**analisi di bilancio per flussi**. Sovente con l'analisi di bilancio, le condizioni di liquidità di un'impresa vengono valutate impiegando i margini e gli indici che sono correlati a determinate risorse finanziarie, individuate nel bilancio di esercizio in termini di quantità ossia mere grandezze fondo. Per un esame più approfondito della solvibilità è opportuno ricostruire i movimenti che hanno determinato variazioni delle quantità-livello finanziarie in due momenti successivi dell'esercizio secondo la logica dei flussi finanziari. In tal modo, mediante l'analisi dei flussi, è possibile individuare quali operazioni della gestione hanno causato in un certo intervallo di tempo:

- una riduzione della risorsa finanziaria, ossia operazioni che sono all'origine dei fabbisogni finanziari e si configurano come "impieghi della risorsa";
- un incremento della risorsa finanziaria, ossia operazioni che costituiscono forme di copertura dei fabbisogni finanziari e si configurano come "fonti finanziarie".

3.4.3 Classificazione dei flussi finanziari

I principi contabili nazionali ed internazionali concordano nell'individuare le "**causali della dinamica monetaria dell'impresa**", che vengono ricondotte all'attività di alcune specifiche aree di

gestione, ognuna delle quali riveste un ruolo e ha un'importanza diversa nell'economia dell'impresa.

3.4.4 Attività operativa

Secondo il **paragrafo 26 dell'OIC 10**, i flussi finanziari dell'attività operativa comprendono generalmente i flussi che derivano dall'acquisizione, produzione e distribuzione di beni e dalla fornitura di servizi, anche se riferibili a gestioni accessorie, e gli altri flussi non ricompresi nell'attività di investimento e di finanziamento. Alcuni **esempi di flussi finanziari generati o assorbiti dall'attività operativa** sono:

- gli incassi dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di servizi;
- gli incassi di *royalty*, commissioni, compensi, rimborsi assicurativi e altri ricavi;
- i pagamenti per l'acquisto di materia prima, semilavorati, merci e altri fattori produttivi;
- i pagamenti per l'acquisizione di servizi;
- i pagamenti a, e per conto di, dipendenti;
- i pagamenti e rimborsi di imposte;
- i pagamenti per oneri finanziari;
- gli incassi per proventi finanziari.

L'attività operativa circoscritta dai principi contabili internazionali risulta leggermente differente rispetto a quella introdotta nell'ordinamento dall'OIC 10 e pure da quella richiamata dal nuovo OIC 10 a seguito del D.Lgs. 139/2015; lo IAS 7 si riferisce più volte *“alla gestione aziendale, ovvero a quell'insieme di operazioni che connotano l'attività d'impresa, affermando che tali flussi devono essere in grado, primi fra tutti, di mantenere la capacità operativa dell'impresa stessa”*. Si può notare pertanto una maggiore focalizzazione dei principi contabili

internazionali sulla necessità di comprendere se e come l'attività principale dell'azienda sia in grado di autosostenersi.

I flussi della gestione reddituale possono essere individuati attraverso due metodologie:

a) **metodo indiretto:** attraverso l'analisi delle movimentazioni delle voci "cassa/banca" per ogni operazione. Al **paragrafo 29 dell'OIC 10** si precisa che il flusso finanziario derivante dall'attività operativa è determinato con il metodo indiretto, mediante il quale l'utile (o la perdita) dell'esercizio, oppure l'utile (o la perdita) prima delle imposte, è rettificato per tenere conto di:

1) elementi di natura non monetaria, ossia poste contabili che non hanno richiesto esborso/incasso di disponibilità liquide e che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto:

- ammortamenti di immobilizzazioni;
- accantonamenti al fondo rischi ed oneri;
- svalutazioni per perdite durevoli di valore;
- utili non distribuiti relativi a partecipazione in società collegate valutate con il metodo del patrimonio netto;

2) variazioni del capitale circolante netto connesse ai costi o ricavi dell'attività operativa. Rappresentano gli scostamenti rispetto ai saldi dell'esercizio precedente e sono relative a:

- variazioni di rimanenze;
- variazioni di crediti verso clienti e di debiti verso fornitori;
- variazioni di ratei e risconti attivi/passivi;

- 3) operazioni i cui effetti sono ricompresi fra i flussi derivanti dall'attività di investimento e finanziamento. Ad esempio: le plusvalenze/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività.

Tali rettifiche hanno lo scopo di trasformare i componenti positivi e negativi di reddito in incassi e pagamenti, cioè in variazioni di disponibilità liquide.

Per determinare il flusso della gestione reddituale con il metodo indiretto è opportuno:

- disporre di due Stati Patrimoniali di pertinenza gestionale, necessari per determinare le variazioni degli *stock* patrimoniali avvenuti da un esercizio all'altro;
- un Conto Economico, generalmente a valore aggiunto, contenente le variabili di flusso economico;

- b) **metodo diretto:** attraverso l'analisi delle movimentazioni delle voci "cassa/banca" per ogni operazione. Al paragrafo 31 dell'OIC 10 si legge: *"il flusso finanziario derivante dall'attività operativa può essere determinato anche con il metodo diretto, presentando i flussi finanziari positivi e negativi lordi derivanti dalle operazioni incluse nell'attività operativa"*.

Flusso finanziario derivante dalla gestione reddituale-metodo diretto

	Anno n + 1	Anno n
Incassi da clienti		
Altri incassi		
(Pagamento a fornitori per acquisti)		
(Pagamento a fornitori per servizi)		
(Pagamenti al personale)		

(Altri pagamenti)		
(Imposte pagate sul reddito)		
Interessi incassati/(interessi pagati)		
Dividendi incassati		
Flusso finanziario attività operativa		

Il metodo diretto:

- prevede la registrazione di entrate ed uscite;
- funziona come un conto corrente bancario.

È necessario registrare giorno per giorno entrate ed uscite di denaro.

Limite del metodo diretto: richiede una contabilità apposita.

Mentre lo IAS 7 è orientato a privilegiare l'utilizzo del metodo diretto, in quanto in grado di fornire informazioni utili riguardo alla stima dei flussi finanziari futuri, l'OIC 10 non indica preferenza.

Nella prassi applicativa **la metodologia indiretta risulta la più utilizzata** in quanto, non prevedendo l'analisi delle movimentazioni di cassa per ciascuna operazione avvenuta in azienda nel periodo considerato, è meno dispendiosa.

Il flusso dell'area operativa rappresenta il cuore dei flussi di cassa e pertanto la redazione del rendiconto finanziario deve iniziare proprio dalla determinazione del flusso di cassa operativo corrente. Quest'ultimo rappresenta l'autofinanziamento dell'attività d'impresa, per cui un dato significativo per gli *stakeholder* interessati ad una valutazione in un'ottica futura della capacità dell'azienda di finanziare autonomamente la normale attività d'impresa, nonché i piani di crescita ed il rimborso dei finanziamenti.

Il flusso finanziario dell'attività operativa, determinato attraverso l'utilizzo del metodo

indiretto, avviene partendo dal reddito netto a cui si aggiungono le imposte e gli interessi passivi pagati al netto degli interessi attivi incassati, per arrivare quindi a determinare l'EBIT che sarà a sua volta rettificato dalle plusvalenze/minusvalenze derivanti da cessioni di attività e dai costi/ricavi di natura non monetaria. Dalla somma algebrica si determina l'autofinanziamento potenziale, ossia il flusso che originerebbe l'azienda dalla gestione corrente se tutti i ricavi fossero stati riscossi e tutti i costi fossero stati pagati durante l'anno. Poiché ciò non si verifica nella realtà operativa aziendale, occorre sottrarre all'autofinanziamento potenziale le variazioni di capitale circolante netto, ovvero la sintesi dei ricavi non ancora riscossi e delle scorte non ancora trasformate in liquidità in entrata, al netto dei costi per acquisti non ancora pagati nell'anno.

3.4.5 Attività di investimento

I flussi finanziari dell'attività di investimento comprendono i flussi che derivano dall'acquisto e dalla vendita delle immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie e delle attività finanziarie non immobilizzate (**OIC 10, paragrafo 32**).

In via esemplificativa, come riportato dal paragrafo 33 dell'OIC 10, **i flussi finanziari generati o assorbiti dall'attività di investimento derivano da:**

- acquisti o vendite di fabbricati, impianti, attrezzature o altre immobilizzazioni materiali (incluse le immobilizzazioni materiali di costruzione interna);
- acquisti o vendite di immobilizzazioni immateriali, quali ad esempio i brevetti, i marchi, le concessioni; questi pagamenti comprendono anche quelli relativi agli oneri pluriennali capitalizzati;

- acquisizioni o cessioni di partecipazioni in imprese controllate e collegate;
- acquisizioni o cessioni di altre partecipazioni;
- acquisizioni o cessioni di altri titoli, inclusi titoli di Stato e obbligazioni;
- erogazioni di anticipazioni e prestiti fatti a terzi e incassi per loro rimborso.

Gli investimenti in impianti, macchinari e immobili industriali/commerciali rappresentano poste “operative” ma “non correnti”, pertanto vanno indicate separatamente nell'ambito dei flussi finanziari dell'attività d'investimento.

L'OIC 10 statuisce di presentare tale flusso separatamente per ciascuna categoria di immobilizzazioni (materiali, immateriali e finanziarie), facendo una distinzione tra le uscite interamente sostenute per l'acquisto del cespite e le entrate interamente conseguite per la vendita, eventualmente rettificata per la parte di debito verso fornitore e/o credito verso cliente. L'eventuale plusvalenza o minusvalenza, derivante dalla cessione di immobilizzazioni rilevata nel Conto Economico, va a rettificare l'utile o la perdita dell'esercizio nella gestione reddituale.

Il flusso di cassa della gestione operativa, sommato a quello dell'attività di investimento, rappresenta l'ammontare di risorse monetarie disponibili per il pagamento dei creditori finanziari terzi (ad esempio banche) e degli azionisti. Tale **flusso di cassa** è definito “*unlevered*”, in quanto non ancora depurato dalle movimentazioni di cassa afferenti alle passività finanziarie (debiti ed interessi), oltre che a quelle relative al capitale netto. Il flusso *unlevered* rapportato al servizio del debito (oneri finanziari + capitale da rimborsare per i finanziamenti) va a misurare da un punto di vista finanziario la capacità dell'impresa di

rimborsare il debito attingendo dalle risorse generate dall'attività operativa.

3.4.6 Attività di finanziamento

I flussi finanziari dell'attività di finanziamento sono costituiti dai flussi in entrata ed uscita derivanti dall'ottenimento e restituzione delle disponibilità liquide sotto forma di capitale di debito e capitale di rischio. Sia lo IAS 7 che l'OIC 10 sottolineano che i flussi finanziari dell'attività di finanziamento vengono indicati distintamente, separando quelli relativi al capitale di rischio da quelli del capitale di debito.

In via esemplificativa, come riportato dal **paragrafo 39 dell'OIC 10, i flussi finanziari generati o assorbiti dall'attività di investimento sono:**

- incassi derivanti dall'emissione di azioni o di quote rappresentative del capitale di rischio;
- pagamento di dividendi;
- pagamenti per rimborso del capitale di rischio, anche sotto forma di acquisto di azioni proprie;
- incassi o pagamenti derivanti dall'emissione o dal rimborso di prestiti obbligazionari, titoli a reddito fisso, cambiali accensione o restituzione di mutui e altri finanziamenti a breve o lungo termine;
- incremento o decremento di altri debiti, anche a breve o medio termine, aventi natura finanziaria.

3.4.7 Casi particolari

Il nuovo principio contabile elimina alcune alternative contabili presenti nell'OIC 12 relative alla classificazione di alcuni flussi finanziari, definendo in tal modo uno standard applicativo uniforme finalizzato a migliorare la comparabilità fra i prospetti di rendiconto finanziario. Il nuovo OIC 10 statuisce che:

- gli **interessi** pagati e incassati sono presentati distintamente tra i flussi finanziari dell'attività operativa, salvo particolari casi in cui essi si riferiscono direttamente ad investimenti (attività di investimento) o a finanziamenti (attività di finanziamento):
 - gli interessi passivi sono indicati nell'attività operativa o finanziaria;
 - gli interessi attivi sono indicati nell'attività operativa o d'investimento;
- i **dividendi** incassati e pagati sono presentati distintamente, rispettivamente, nell'attività operativa e nell'attività di finanziamento:
 - i dividendi incassati sono indicati nella gestione reddituale per l'OIC 10, mentre per lo IAS 7 possono essere indicati nell'attività operativa o d'investimento;
 - i dividendi pagati sono indicati nell'attività finanziaria per l'OIC 10, mentre per lo IAS 7 possono essere indicati nell'attività operativa o finanziaria;
- i flussi finanziari relativi alle **imposte sul reddito** sono indicati distintamente e classificati nell'attività operativa, in linea con le disposizioni internazionali;

Flussi finanziari in USCITA	Flussi finanziari in ENTRATA
Pagamento delle imposte inclusi i pagamenti degli acconti.	Corrispettivi ricevuti dalle autorità fiscali, incluse le eccedenze ed i rimborsi.

- i **flussi** finanziari derivanti da **operazioni in valuta estera** sono iscritti nel bilancio delle società in Euro al cambio del giorno in cui avviene il flusso. Eventuali utili o perdite derivanti da variazione dei

cambi, non essendo realizzati, non rappresentano flussi finanziari: l'utile o la perdita dell'esercizio è rettificato per tener conto di queste operazioni che non hanno natura monetaria. Inoltre, le variazioni dei cambi sulle disponibilità liquide possedute in valuta estera vanno indicate separatamente, rispetto ai flussi della gestione reddituale, dell'attività di investimento e di finanziamento;

- i flussi finanziari derivanti da **strumenti finanziari derivati** (come definiti nell'OIC 32) sono presentati nel rendiconto finanziario nell'attività di investimento. Se uno strumento finanziario derivato (ad esempio un *future*, un contratto a termine, un'opzione, uno *swap*) è designato come uno strumento di copertura, i relativi flussi finanziari sono presentati nella medesima categoria dei flussi finanziari dell'elemento coperto (ad esempio un finanziamento a medio-lungo termine). I flussi finanziari del derivato di copertura in entrata e in uscita sono evidenziati in modo separato rispetto ai flussi finanziari dell'elemento coperto;
- il flusso finanziario derivante dal **corrispettivo pagato/incassato per l'acquisizione e la cessione di un ramo d'azienda** è presentato distintamente nell'attività di investimento, al netto delle disponibilità liquide acquisite o dismesse come parte dell'operazione. La società indica, inoltre, in calce al rendiconto finanziario le seguenti informazioni:
 - i corrispettivi totali pagati o ricevuti;
 - la parte dei corrispettivi consistente in disponibilità liquide;
 - l'ammontare delle disponibilità liquide acquisito o ceduto con l'operazione di acquisizione/cessione del ramo d'azienda;

- il valore contabile delle attività/passività acquisite o cedute.

Il flusso finanziario relativo all'acquisizione di un ramo d'azienda non può essere compensato con quello relativo alla cessione di un altro ramo d'azienda;

- le operazioni di investimento o di finanziamento che non richiedono l'impiego di disponibilità liquide non sono presentate nel rendiconto finanziario. Alcuni esempi di **operazioni non monetarie** sono:
 - lo scambio di partecipazioni;
 - la conversione di debiti in capitale;
 - la permuta di attività.

3.5 Differenze fra IAS 7 e OIC 10

Principio contabile	IAS 7	OIC 10
Schema di riferimento		2 schemi
Risorsa finanziaria	Liquidità + disponibilità liquide equivalenti	Liquidità
Interessi attivi	Attività operativa/ investimenti	Attività operativa/ investimenti
Interessi passivi	Attività operativa/ finanziaria	Attività operativa/ finanziaria
Dividendi incassati	Attività operativa/ investimenti	Attività operativa
Dividendi pagati	Attività operativa/ finanziaria	Attività finanziaria

3.6 Differenze fra art. 2425-ter c.c. e OIC 10/2016

Codice civile	OIC 10 (2014)	OIC 10 (2016)
RF è prospetto contabile di bilancio	RF è prospetto da inserire in Nota Integrativa	RF è prospetto contabile di bilancio

Non sono tenute alla redazione le imprese che redigono il	Non prevede alcuna esenzione anzi ne	È prevista l'esenzione per le società che redigono
bilancio in forma abbreviata e le micro-imprese	raccomanda la redazione per tutte le tipologie di imprese	il bilancio in forma abbreviata e per le micro-imprese
Deve risultare l'ammontare e la composizione delle disponibilità liquide, all'inizio e alla fine	Non vi è una specifica richiesta in merito	Modificato prospetto. Disponibilità liquide di cui: depositi bancari e postali, assegni, denaro e valori in cassa al 1/1/x e 31/12/x
Attività operativa	Flusso gestione reddituale	Attività operativa

3.7 Struttura del rendiconto finanziario

Il principio contabile internazionale non prevede un particolare schema di riferimento per la redazione del rendiconto finanziario, lasciando libertà di scelta agli utilizzatori. Lo IAS 7 si limita a statuire che il rendiconto deve essere presentato suddiviso per gestioni, al fine di conoscere il contributo di ciascuna alle variazioni di liquidità e di effettuare confronti fra le stesse. Viene anche ribadita in più punti la **regola generale per l'esposizione dei flussi delle attività di investimento e di finanziamento**, ossia l'esposizione "*on a net basis*" riportata di seguito.

Esposizione on a net basis

I flussi delle attività di investimento e di finanziamento devono essere esposti nel rendiconto senza effettuare compensazioni. Possono essere esposti "*on a net basis*":

- gli incassi e pagamenti che l'impresa effettua per conto di clienti, quando i flussi riflettono l'attività dei clienti anziché quelli dell'impresa (ad esempio l'accettazione ed il rimborso di

depositi a vista da parte di una banca);

- gli incassi e pagamenti relativi a operazioni di elevato *turnover*, di ammontare consistente (ad esempio: pagamenti e incassi di acquisti fatti con carte di credito).

Come detto, secondo lo IAS 7, il rendiconto finanziario deve essere presentato suddiviso per gestioni, in quanto permette di conoscere il contributo di ciascuna alle variazioni di liquidità e di effettuare confronti. Il principio contabile internazionale ha subito varie modifiche: è stato rivisto sostanzialmente nel 1992 con il Regolamento CE n. 1725 del 2003 che ha sostituito lo IAS 7 approvato dal Board nel 1977; nel 2004 a seguito della modifica allo IAS 8 e allo IAS 21; nel 2007 a seguito della modifica all'IFRS 8 e infine nel 2009 con il Regolamento CE n. 70. Lo IAS 7 sottolinea che la **tripartizione dei flussi finanziari** deve essere effettuata **in relazione dell'attività dell'impresa**. Ogni singola operazione può comprendere flussi finanziari diversamente classificati; il suo effetto può essere ripartito in più aree, in relazione alla natura economica dell'entrata o dell'uscita. Per esempio, il pagamento di un prestito può interessare l'area operativa per quanto riguarda l'interesse e l'area finanziaria per la quota capitale. **Tra le aree individuate dallo IAS 7 quella operativa è certamente la più importante**, infatti i flussi finanziari connessi a tale area rappresentano un indispensabile punto di riferimento per tutti coloro che sono interessati alla valutazione in un'ottica futura dell'andamento aziendale. Attraverso l'area applicativa si può misurare, infatti, la capacità dell'azienda di finanziare autonomamente sia la "normale" attività dell'impresa, sia i piani di crescita che il rimborso dei finanziamenti. Così l'area operativa rappresenta l'autofinanziamento monetario dell'impresa.

Per quanto concerne la struttura del rendiconto finanziario, l'OIC 10 richiama le disposizioni del **nuovo art. 2425-ter** statuendo che **le categorie di flussi finanziari presentate nella sequenza:**

- **attività operativa;**
- **attività di investimento;**
- **attività di finanziamento.**

La somma algebrica dei flussi finanziari di ciascuna categoria sopraindicata rappresenta la variazione netta (incremento o decremento) delle disponibilità liquide avvenuta nel corso dell'esercizio.

Inoltre, al paragrafo 24 dell'OIC 10, viene statuito che i flussi finanziari sono presentati al lordo del loro ammontare, cioè senza compensazioni, salvo ove diversamente indicato. La compensazione tra flussi finanziari di segno opposto non è consentita per non alterare la significatività del rendiconto finanziario; ciò è valido sia tra flussi finanziari di categorie differenti sia tra flussi finanziari di una medesima categoria. Ad esempio, una società indica distintamente: nell'attività di investimento, i pagamenti effettuati per l'acquisizione di un'immobilizzazione dagli incassi derivanti dalla cessione di un'altra immobilizzazione; mentre nell'attività di finanziamento, le entrate derivanti dall'erogazione di nuovi finanziamenti dai pagamenti delle quote di rimborso.

La **forma di presentazione** del rendiconto finanziario è **di tipo scalare**. Le categorie precedute dalle lettere maiuscole e i subtotali preceduti dai numeri arabi non possono essere raggruppati. Per quanto riguarda, invece, **l'aggiunta, la suddivisione e il raggruppamento dei flussi finanziari:**

- è possibile aggiungere ulteriori flussi finanziari rispetto a quelli previsti negli schemi di riferimento qualora sia necessario ai fini della chiarezza e

della rappresentazione veritiera e corretta della situazione finanziaria;

- i singoli flussi finanziari presentati nelle categorie precedute dalle lettere maiuscole possono essere ulteriormente suddivisi per fornire una migliore descrizione delle attività svolte dalla società;
- i singoli flussi finanziari presentati nelle categorie precedute dalle lettere maiuscole possono essere raggruppati quando il loro raggruppamento favorisce la chiarezza del rendiconto o quando è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione finanziaria della società;
- per ogni flusso finanziario presentato nel rendiconto è indicato l'importo del flusso corrispondente dell'esercizio precedente. Se i flussi non sono comparabili, quelli relativi all'esercizio precedente sono adattati; la non comparabilità e l'adattamento, o l'impossibilità di questo, sono segnalati e commentati in calce al rendiconto finanziario.

Infatti se rilevanti, in calce al rendiconto finanziario, la società presenta l'ammontare dei saldi significativi di disponibilità liquide che non sono liberamente utilizzabili dalla società e spiega le circostanze in base alle quali tali ammontari non sono utilizzabili. Tali circostanze possono essere rappresentate, ad esempio, da: restrizioni legali che rendono i saldi non utilizzabili, un conto corrente vincolato costituente garanzia prestata nell'interesse di un'impresa controllata.

L'OIC 10 prevede (nell'Appendice A) **due schemi di riferimento che si differenziano per il metodo scelto**, diretto o indiretto, per il calcolo dei flussi della gestione operativa.

3.7.1 Struttura del rendiconto finanziario (metodo indiretto)

	200X	200X - 1
A. Flussi Finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)		
Utile (perdita) dell'esercizio		
Imposte sul reddito		
Interessi passivi/(interessi attivi)		
(Dividendi)		
(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività		
1. Utile (perdita) dell'esercizio prima delle imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione		
<i>Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</i>		
Accantonamenti ai fondi		
Ammortamenti delle immobilizzazioni		
Svalutazioni per perdite durevoli di valore		
Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivati che non comportano movimentazione monetaria		
Altre rettifiche per elementi non monetari		
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN		
<i>Variazioni del capitale circolante netto</i>		
Decremento/(incremento) delle rimanenze		
Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti		
Incremento/(decremento) dei debiti vs fornitori		
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi		
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi		
Altre variazioni del CCN		
3. Flusso finanziario dopo variazioni del CCN		
<i>Altre rettifiche</i>		
Interessi incassati/(pagati)		
(Imposte sul reddito pagate)		
Dividendi incassati		
(Utilizzo dei fondi)		
Altri incassi/pagamenti		

4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche		
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)		
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento		
<i>Immobilizzazioni materiali</i>		
(Investimenti)		
Disinvestimenti		
<i>Immobilizzazioni immateriali</i>		
(Investimenti)		
Disinvestimenti		
<i>Immobilizzazioni finanziarie</i>		
(Investimenti)		
Disinvestimenti		
<i>Attività finanziarie non immobilizzate</i>		
(Investimenti)		
Disinvestimenti		
<i>(Acquisizione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide)</i>		
<i>Cessione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide</i>		
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)		
C. Flussi Finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
<i>Mezzi terzi</i>		
Incremento (decremento) debiti a breve verso banche		
Accensione finanziamenti		
(Rimborso finanziamenti)		

<i>Mezzi propri</i>		
Aumento di capitale a pagamento		
(Rimborso di capitale)		
Cessione (acquisto) di azioni proprie		
(Dividendi (e acconti su dividendi) pagati)		
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)		
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A +/- B +/- C)		
Disponibilità liquide al 1 gennaio 200X di cui: - depositi bancari e postali - assegni - denaro e valori in cassa		
Disponibilità liquide al 31 dicembre 200X di cui: - depositi bancari e postali - assegni - denaro e valori in cassa		

Rispetto alla struttura presentata nella precedente versione dell'OIC 10, l'Organismo Italiano di Contabilità ha provveduto a **modifiche di tipo terminologico**, per esempio la ridenominazione di gestione reddituale con attività operativa, nonché l'eliminazione dell'espressione "prezzo di realizzo" con riferimento ai disinvestimenti di immobilizzazioni materiali ed immateriali e ad una migliore esposizione delle voci, in particolare quelle della classe C "Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento".

Le **modifiche sostanziali** riguardano: la previsione di un nuovo rigo fra i flussi derivanti dall'attività operativa finalizzati ad accogliere le "Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivati che non comportano movimentazione monetaria", nonché l'aggiunta di un'ulteriore sezione finale in cui indicare l'ammontare e la composizione delle disponibilità liquide all'inizio e alla fine dell'esercizio in ottemperanza delle richieste del legislatore civile.

3.7.2 Schema di rendiconto finanziario secondo il metodo indiretto (IAS 7)

A	RENDICONTO FINANZIARIO ATTIVITÀ OPERATIVA
	<p>Utile prima delle imposte e degli elementi straordinari</p> <p>Rettifiche per:</p> <p>+ Ammortamento</p> <p>+ Perdite su cambi</p> <p>- Proventi da partecipazioni</p> <p>+ Interessi passivi</p> <p>= UTILE OPERATIVO PRIMA DELLA VARIAZIONE DI CAPITALE CIRCOLANTE</p> <p>- Incremento nei crediti commerciali e diversi</p> <p>+ Decremento nelle rimanenze di magazzino</p> <p>- Decremento nei debiti commerciali</p> <p>= DISPONIBILITÀ LIQUIDE GENERATE DALLE OPERAZIONI</p> <p>- Interessi corrisposti</p> <p>- Imposte sul reddito corrisposte</p> <p>= FLUSSI FINANZIARI PRIMA DEGLI ELEMENTI STRAORDINARI</p> <p>+ Corrispettivi da rimborsi assicurativi in seguito a terremoti</p> <p>= DISPONIBILITÀ LIQUIDE NETTE DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ OPERATIVA</p>
B	RENDICONTO FINANZIARIO ATTIVITÀ D'INVESTIMENTO
	<p>- Acquisizione della controllata x, al netto delle disponibilità liquide acquisite</p> <p>- Acquisto di immobili, impianti e macchinari</p> <p>+ Corrispettivi dalla vendita di immobili</p> <p>+ Interessi attivi</p> <p>+ Dividendi percepiti</p> <p>= DISPONIBILITÀ LIQUIDE NETTE DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ D'INVESTIMENTO</p>
C	RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ATTIVITÀ FINANZIARIA
	<p>+ Incassi dell'emissione di capitale azionario</p> <p>+ Incassi da finanziamenti a lungo termine</p> <p>- Pagamenti per leasing finanziario</p>

-	Dividendi corrisposti
=	DISPONIBILITÀ LIQUIDE NETTE DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ FINANZIARIA
D	FLUSSO MONETARIO NETTO DEL PERIODO (A +/- B +/- C)
E	DISPONIBILITÀ MONETARIA NETTA INIZIALE
F	DISPONIBILITÀ MONETARIA NETTA FINALE (D +/- E)

3.8 Disposizioni in prima applicazione

Significative e utili le disposizioni contenute nel paragrafo 56 dell'OIC 10: *“l'articolo 2425-ter del Codice civile prevede che: dal rendiconto finanziario risultano, per l'esercizio a cui è riferito il bilancio e per quello precedente, l'ammontare e la composizione delle disponibilità liquide, all'inizio e alla fine dell'esercizio, ed i flussi finanziari dell'esercizio derivanti dall'attività operativa, da quella di investimento, da quella di finanziamento, ivi comprese, le operazioni con soci. L'articolo 12 del D.Lgs. 139/2015 non prevede un'eccezione all'applicazione retrospettiva di tale previsione. Pertanto, in sede di prima applicazione del principio contabile, occorre presentare, a fini comparativi, il rendiconto finanziario dell'esercizio precedente”*. Anche se il paragrafo 23 dell'OIC 10 riporta: *“per ogni flusso finanziario presentato nel rendiconto è indicato l'importo del flusso corrispondente dell'esercizio precedente. Se i flussi non sono comparabili, quelli relativi all'esercizio precedente sono adattati; la non comparabilità e l'adattamento, o l'impossibilità di questo, sono segnalati e commentati in calce al rendiconto finanziario”*.

Contenuti extra sul rendiconto finanziario sono disponibili online all'indirizzo www.taccuinodelcommercialista.it.

CAPITOLO 4

VALUTAZIONI DI

BILANCIO AI SENSI

DEL NOVELLATO ART.

2426 DEL C.C. E DEGLI

OIC PUBBLICATI IL 22

DICEMBRE 2016

Tramite il Decreto 139/2015 il legislatore ha apportato modifiche rilevanti ai criteri di valutazione previsti all'articolo 2426 del Codice civile. Di seguito le principali.

4.1 Costi di ricerca e sviluppo e pubblicità (art. 2426 c.c. punto 5, OIC 24 Immobilizzazioni immateriali)

La normativa codicistica prevedeva che i costi di impianto, di ampliamento e di ricerca e sviluppo aventi utilità pluriennale, dovevano essere ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni. La nuova disciplina, invece, prevede quanto segue.

Art. 2426 ante riforma	Art. 2426 post riforma
5) I costi di impianto e ampliamento, i costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità aventi utilità pluriennale possono essere iscritti nell'attivo con il consenso, ove esistente, del collegio sindacale e devono essere ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni. Fino a che l'ammortamento non è completato possono essere distribuiti dividendi	5) I costi di impianto e ampliamento e i costi di sviluppo aventi utilità pluriennale possono essere iscritti nell'attivo con il consenso, ove esistente, del collegio sindacale. I costi di impianto e ampliamento devono essere ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni. I costi di sviluppo sono

solo se residuano riserve disponibili sufficienti a coprire l'ammontare dei costi non ammortizzati.	ammortizzati secondo la loro vita utile; nei casi eccezionali in cui non è possibile stimarne attendibilmente la vita utile, sono ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni. Fino a che l'ammortamento dei costi di impianto e ampliamento e di sviluppo non è completato possono essere distribuiti dividendi solo se residuano riserve disponibili sufficienti a coprire l'ammontare dei costi non ammortizzati.
---	---

Per la corretta individuazione di spese di ricerca e spese di sviluppo e soprattutto per procedere alla corretta determinazione della quota di ammortamento di competenza al 31 dicembre, il supporto va ricercato nelle disposizioni del revisionato OIC 24 "Immobilizzazioni Immateriali".

Ai sensi dei **paragrafi 7 e 8 dell'OIC 24:**

- lo **sviluppo** è l'applicazione dei risultati della ricerca di base o di altre conoscenze possedute o acquisite in un piano o in un progetto per la produzione di materiali, dispositivi, processi, sistemi o servizi, nuovi o sostanzialmente migliorati, prima dell'inizio della produzione commerciale o dell'utilizzazione;
- la **ricerca** di base è un'indagine originale e pianificata intrapresa con la prospettiva di conseguire nuove conoscenze e scoperte, scientifiche o tecniche, che si considera di utilità generica alla società. I costi di ricerca di base sono normalmente precedenti a quelli sostenuti una volta identificato lo specifico prodotto o processo che si intende sviluppare.

Lo sviluppo va ricondotto alla definizione della ricerca di base poiché altro non è che la concreta applicazione della stessa. Significativo anche il paragrafo 26 in cui

l'OIC 24 prevede una analitica **classificazione dei costi che concorrono alla determinazione dei costi di sviluppo**:

- costi per la progettazione, la costruzione e la verifica di prototipi o modelli che precedono la produzione o l'utilizzo degli stessi;
- costi per la progettazione di mezzi, prove, stampi e matrici concernenti la nuova tecnologia;
- costi per la progettazione, la costruzione e l'attivazione di un impianto pilota che non è di dimensioni economicamente idonee per la produzione commerciale;
- costi per la progettazione, la costruzione e la prova di materiali, progetti, prodotti, processi, sistemi o servizi nuovi o migliorati;
- costi per l'applicazione della ricerca di base.

La Direttiva 2013/34/UE prevede che le immobilizzazioni immateriali siano ammortizzate nel corso della loro vita utile. In casi eccezionali in cui la vita utile dell'avviamento e dei costi di sviluppo non possa essere stimata attendibilmente, essi sono ammortizzati entro un termine massimo fissato dagli Stati membri. Tale termine non può essere inferiore a cinque anni e superiore a dieci anni. Nel caso in cui gli Stati membri consentono l'iscrizione all'attivo dei costi di sviluppo e se detti costi non sono stati completamente ammortizzati, viene vietata qualsiasi distribuzione di utili, a meno che l'importo delle riserve disponibili sia almeno pari a quello dei costi non ammortizzati.

In tal modo la Direttiva ha sancito che i costi di ricerca non possono più essere capitalizzati e ammortizzati (quindi nemmeno svalutati), ma vanno inseriti nel Conto Economico nell'esercizio in cui vengono sostenuti (principio di competenza). Con il Decreto

139/2015 è stato eliminato qualsiasi riferimento alle spese di pubblicità, ragion per cui la capitalizzazione di tali costi non sarà mai possibile.

La **vita utile** diventa, ai sensi del novellato art. 2426 c.c., punto 5, il parametro di riferimento per poter determinare a fine anno la quota di ammortamento. **L'OIC 24 al paragrafo 17** statuisce che: *“la vita utile è il periodo di tempo durante il quale l'impresa prevede di poter utilizzare l'immobilizzazione. Può essere determinata anche attraverso le quantità di unità di prodotto (o misura equivalente) che si stima poter ottenere tramite l'uso dell'immobilizzazione”*.

La nuova regola non è priva di limiti sia per le difficoltà connesse ad una corretta e obiettiva individuazione degli elementi a supporto della stima della vita utile, sia per quanto riguarda l'allineamento con la normativa fiscale che riconosce come regola generale il criterio delle quote costanti di ammortamenti entro un periodo di 5 anni.

Il problema di come riconvertire contabilmente le poste di bilancio relative ai costi di ricerca e alle spese di pubblicità originatesi negli anni precedenti ed ancora iscritte in bilancio, poiché il processo di ammortamento non è ancora stato concluso, trova soluzione nell'**Appendice dell'OIC 24** intitolata “Motivazioni alla base delle decisioni assunte” secondo cui:

- **i costi di pubblicità precedentemente capitalizzati ai sensi dell'OIC 24** aggiornato nel 2014, se soddisfano i requisiti ora stabiliti per la capitalizzazione dei costi di impianto e ampliamento, possono essere **riclassificati**, in sede di prima applicazione della nuova versione dell'OIC 24, **dalla voce BI2 alla voce BI1 “Costi di impianto e di ampliamento”**.

I costi di pubblicità che non soddisfano i requisiti per la capitalizzazione tra i costi di impianto e di

ampliamento, ai sensi del paragrafo 100 OIC 24 in sede di prima applicazione della nuova disciplina, sono eliminati dalla voce BI2 dell'attivo dello Stato Patrimoniale.

In entrambe le fattispecie gli effetti sono rilevati in bilancio retroattivamente ai sensi dell'OIC 29.

Per quanto concerne le **condizioni per la loro capitalizzazione** esse sono chiaramente disciplinate dal principio ai **paragrafi 41 e 42**:

- i costi di impianto e di ampliamento sono i costi che si sostengono in modo non ricorrente in alcuni caratteristici momenti del ciclo di vita della società, quali la fase pre-operativa (cosiddetti costi di *start-up*) o quella di accrescimento della capacità operativa;
- la rilevazione iniziale dei costi di impianto e di ampliamento nell'attivo dello Stato Patrimoniale è consentita solo se si dimostra la congruenza ed il rapporto causa-effetto tra i costi in questione ed il beneficio (futura utilità) che dagli stessi la società si attende, nel rispetto dei requisiti specifici previsti ossia ex paragrafo 40:
 - è dimostrata la loro utilità futura;
 - esiste una correlazione oggettiva con i relativi benefici futuri di cui godrà la società;
 - è stimabile con ragionevole certezza la loro recuperabilità che va stimata dando prevalenza al principio della prudenza;
- **i costi di ricerca, capitalizzati in esercizi precedenti all'entrata in vigore del D.Lgs. 139/2015**, continuano, in sede di prima applicazione della nuova disciplina, ad essere iscritti nella **voce BI2** se soddisfano i criteri di capitalizzabilità (previsti al **paragrafo 49**):
 - essere relativi ad un prodotto o processo

chiaramente definito, nonché identificabili e misurabili. Ciò equivale a dire, per esempio, che la società deve essere in grado di dimostrare che i costi di sviluppo hanno diretta inerenza al prodotto, al processo o al progetto per la cui realizzazione essi sono stati sostenuti;

- essere riferiti ad un progetto realizzabile, cioè tecnicamente fattibile, per il quale la società possieda o possa disporre delle necessarie risorse. La realizzabilità del progetto è di regola frutto di un processo di stima che dimostri la fattibilità tecnica del prodotto o del processo ed è connessa all'intenzione della direzione di produrre e commercializzare il prodotto o utilizzare o sfruttare il processo.

I costi di ricerca, capitalizzati in esercizi precedenti, che non soddisfano i requisiti per la capitalizzazione in sede di prima applicazione della nuova disciplina, sono eliminati dalla voce BI2 dell'attivo dello Stato Patrimoniale.

Gli effetti sono rilevati in bilancio retroattivamente ai sensi dell'OIC 29.

La **Nota Integrativa**, ai sensi dell'articolo 2427 c.c. punto 3, dovrà accogliere tutte le informazioni specifiche necessarie a chiarire il trattamento contabile prescelto e precisamente: la composizione delle voci "Costi di impianto e di ampliamento" e "Costi di sviluppo", nonché le ragioni della iscrizione ed i rispettivi criteri di ammortamento, ossia le motivazioni che attribuiscono a tali voci il carattere della pluriennialità.

Al tal fine l'OIC 24 richiede che venga indicato:

- il metodo e i coefficienti d'ammortamento utilizzati nel determinare la quota dell'esercizio per le varie categorie o classi di immobilizzazioni immateriali;

- le modalità di determinazione della quota di costi generali di fabbricazione eventualmente oggetto di capitalizzazione;
- i criteri seguiti per la determinazione della stima della vita utile.

4.2 Avviamento (art. 2426 c.c. punto 6, OIC 24 Immobilizzazioni immateriali)

L'OIC 24 disciplina anche il trattamento contabile dell'avviamento considerate le modifiche apportate all'**art. 2426 c.c., punto 6.**

Art. 2426 ante riforma	Art. 2426 post riforma
<p>6) L'avviamento può essere iscritto nell'attivo con il consenso, ove esistente, del collegio sindacale, se acquisito a titolo oneroso, nei limiti del costo per esso sostenuto e deve essere ammortizzato entro un periodo di cinque anni. È tuttavia consentito ammortizzare sistematicamente l'avviamento in un periodo limitato di durata superiore, purché esso non superi la durata per l'utilizzazione di questo attivo e ne sia data adeguata motivazione nella Nota Integrativa.</p>	<p>6) L'avviamento può essere iscritto nell'attivo con il consenso, ove esistente, del collegio sindacale, se acquisito a titolo oneroso, nei limiti del costo per esso sostenuto.</p> <p>L'ammortamento dell'avviamento è effettuato secondo la sua vita utile; nei casi eccezionali in cui non è possibile stimarne attendibilmente la vita utile, è ammortizzato entro un periodo non superiore a dieci anni. Nella Nota Integrativa è fornita una spiegazione del periodo di ammortamento dell'avviamento.</p>

Stante la vecchia disposizione l'avviamento doveva essere ammortizzato entro **cinque anni** con la possibilità di estendere tale periodo purché non superasse la durata per l'utilizzazione, dando adeguata informativa in Nota Integrativa. Le novità apportate dalla Direttiva 2013/34/UE in tema di avviamento riguardano la possibilità di ammortizzarlo in un **periodo superiore ai cinque anni**. La regola generale prevede che l'ammortamento dell'avviamento deve essere effettuato secondo la vita utile; nei casi eccezionali in cui non è possibile stimarne attendibilmente la **vita utile**, l'avviamento

deve essere ammortizzato entro un periodo non superiore a **dieci anni**.

Potrebbe sembrare che il nuovo art. 2426 porti da cinque a dieci anni il normale periodo di ammortamento; in realtà il termine massimo di dieci anni è previsto solo se non è possibile stimare attendibilmente la vita utile. Di conseguenza l'inattendibilità della vita utile non può costituire ragione sufficiente per procedere ad un ammortamento nel termine massimo fissato dal legislatore nazionale (che potrebbe essere addirittura superiore alla vita utile stimata inattendibilmente). Nella realtà quando la vita utile di un bene non può essere stimata si tende ad ammortizzare in più anni possibili, ovviamente con lo scopo di ripartire il costo su più esercizi e diminuire l'impatto a livello di Conto Economico. Ora, con l'aumento dei termini massimi, è necessaria una più attenta e accurata valutazione della vita utile e solo in via sussidiaria l'utilizzo del metodo alternativo.

Va osservato che la Direttiva, come il Decreto 139/2015, rinvia all'ammortamento con durata temporale convenzionale (periodo massimo di cinque o dieci anni), non nei casi in cui la determinazione della vita utile sia "impossibile", bensì nelle circostanze eccezionali in cui *"la vita utile dell'avviamento e dei costi di sviluppo non può essere stimata attendibilmente"*.

Su questo tema è intervenuto anche il **CNDCEC** il quale chiarisce che qualora la società non riesca a stimare in modo puntuale la vita utile dell'avviamento, può scegliere in modo convenzionale un arco temporale compreso tra l'esercizio e i dieci esercizi per ripartire il valore contabile del *goodwill*.

Sempre a proposito dell'avviamento è stato modificato anche il **punto 3 dell'art. 2426** per quanto riguarda le **rettifiche di valore delle immobilizzazioni**.

Art. 2426 ante riforma	Art. 2426 post riforma
3) L'immobilizzazione che, alla data di chiusura dell'esercizio, risulti durevolmente di valore inferiore a quello determinato secondo i numeri 1) e 2) deve essere iscritta a tale minore valore; questo non può essere mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata.	3) L'immobilizzazione che, alla data di chiusura dell'esercizio, risulti durevolmente di valore inferiore a quello determinato secondo i numeri 1) e 2) deve essere iscritta a tale minore valore. Il minor valore non può essere mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata; questa disposizione non si applica a rettifiche di valore relative all'avviamento.

Stante il **paragrafo 55 dell'OIC 24**, l'avviamento può essere generato internamente, ovvero può essere acquisito a titolo oneroso (in seguito all'acquisto di un'azienda o ramo d'azienda).

L'avviamento è iscritto tra le immobilizzazioni immateriali se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- è acquisito a titolo oneroso (cioè deriva dall'acquisizione di un'azienda o ramo d'azienda oppure da un'operazione di conferimento, di fusione o di scissione);
- ha un valore quantificabile in quanto incluso nel corrispettivo pagato;
- è costituito all'origine da oneri e costi ad utilità differita nel tempo, che garantiscono quindi benefici economici futuri (ad esempio, conseguimento di utili futuri);
- è soddisfatto il principio della recuperabilità del relativo costo (e quindi non si è in presenza di un cattivo affare).

L'avviamento generato internamente non può pertanto essere capitalizzato tra le immobilizzazioni immateriali.

Il **paragrafo 66 dell'OIC 24** sancisce che

l'ammortamento dell'avviamento è effettuato secondo la sua vita utile. La vita utile è stimata in sede di rilevazione iniziale dell'avviamento e non può essere modificata negli esercizi successivi.

OIC 24 paragrafo 68

Per la **determinazione della vita** utile vanno considerati:

- a) il periodo di tempo entro il quale la società si attende di godere dei benefici economici addizionali legati alle prospettive reddituali favorevoli della società oggetto di aggregazione e alle sinergie generate dall'operazione straordinaria. Si fa riferimento al periodo in cui si può ragionevolmente attendere la realizzazione dei benefici economici addizionali;
- b) il periodo di tempo entro il quale l'impresa si attende di recuperare, in termini finanziari o reddituali, l'investimento effettuato (c.d. *payback period*) sulla base di quanto previsto formalmente dall'organo decisionale della società;
- c) la media ponderata delle vite utili delle principali attività (*core asset*) acquisite con l'operazione di aggregazione aziendale (incluse le immobilizzazioni immateriali).

OIC 24 paragrafo 69

Quando l'applicazione degli elementi di cui al paragrafo 68 determina una stima della vita utile dell'avviamento superiore ai dieci anni, occorrono fatti e circostanze oggettivi a supporto di tale stima. In ogni caso la vita utile dell'avviamento non può superare i venti anni.

OIC 24 paragrafo 70

Nei casi eccezionali in cui non sia possibile stimarne attendibilmente la vita utile, l'avviamento è ammortizzato in un periodo non superiore a dieci anni.

4.3 Costo ammortizzato (art. 2426 c.c. punti 1, 7, 8, OIC 15 Crediti, OIC 19 Debiti)

L'introduzione nel nostro ordinamento del costo ammortizzato, come previsto dalla Direttiva 2013/34/UE che suggerisce il principio del "costo ammortizzato" in alternativa al costo storico per permettere una rappresentazione più corretta e prudente, ha portato a **modifiche sostanziali all'articolo 2426 c.c.** prevedendo quanto segue.

Art. 2426 ante riforma	Art. 2426 post riforma
<p>1) Le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto o di produzione. Nel costo di acquisto si computano anche i costi accessori. Il costo di produzione comprende tutti i costi direttamente imputabili al prodotto. Può comprendere anche altri costi, per la quota ragionevolmente imputabile al prodotto, relativi al periodo di fabbricazione e fino al momento dal quale il bene può essere utilizzato; con gli stessi criteri possono essere aggiunti gli oneri relativi al finanziamento della fabbricazione, interna o presso terzi;</p> <p>7) il disaggio su prestiti deve essere iscritto nell'attivo e ammortizzato in ogni esercizio per il periodo di durata del prestito;</p>	<p>1) Le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto o di produzione. Nel costo di acquisto si computano anche i costi accessori. Il costo di produzione comprende tutti i costi direttamente imputabili al prodotto. Può comprendere anche altri costi, per la quota ragionevolmente imputabile al prodotto, relativi al periodo di fabbricazione e fino al momento dal quale il bene può essere utilizzato; con gli stessi criteri possono essere aggiunti gli oneri relativi al finanziamento della fabbricazione, interna o presso terzi;</p> <p>le immobilizzazioni rappresentate da titoli sono rilevate in bilancio con il criterio del costo ammortizzato, ove applicabile;</p> <p>7) il disaggio e l'aggio su prestiti sono rilevati secondo il criterio stabilito dal numero 8);</p>

8) i crediti devono essere iscritti secondo il valore presumibile di realizzazione.	8) i crediti e i debiti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale e, per quanto riguarda i crediti, del valore di presumibile realizzo.
---	--

Il Codice civile non contiene una definizione positiva di “costo ammortizzato”, ma l’articolo 2426 c. c rinvia espressamente ai principi contabili internazionali adottati dall’Unione Europea.

Lo **IAS 39 al paragrafo 9** definisce il **costo ammortizzato di un’attività o passività finanziaria** come *“il valore a cui è stata misurata al momento della rilevazione iniziale l’attività o la passività finanziaria al netto dei rimborsi di capitale, aumentato o diminuito dall’ammortamento complessivo utilizzando il criterio dell’interesse effettivo su qualsiasi differenza tra il valore iniziale e quello a scadenza, e dedotta qualsiasi riduzione (operata direttamente o attraverso l’uso di un accantonamento) a seguito di una riduzione di valore o di irrecuperabilità”*. Inoltre il tasso di interesse effettivo è definito come *“il tasso che attualizza esattamente i pagamenti o incassi futuri stimati lungo la vita attesa dello strumento finanziario al valore contabile netto dell’attività o passività finanziaria”*.

L’applicazione di tale criterio di valutazione impone dunque di ripartire i costi o ricavi derivanti dallo strumento finanziario (titolo, credito o debito) lungo tutta la durata dell’attività o della passività.

Quando il valore di iscrizione iniziale e il valore di rimborso coincidono e gli interessi sono costanti per tutto il periodo, il criterio del costo ammortizzato coincide con quello del costo storico o del valore nominale in quanto il tasso di interesse nominale (incassato o pagato) è identico a quello effettivo.

Laddove, invece, vi siano differenze fra valore iniziale e valore di rimborso (per effetto di costi iniziali,

aggi o disaggi di emissione), oppure gli interessi prevedano tassi differenti lungo la durata dello strumento finanziario, il tasso di interesse nominale è differente da quello effettivo e occorre iscrivere in Stato Patrimoniale l'attività o la passività a un valore diverso dal costo storico (per i titoli) o dal valore nominale (per i crediti e i debiti).

Il criterio del costo ammortizzato non va confuso con il processo di ammortamento delle immobilizzazioni; nonostante una serie di similitudini, in questo caso l'obiettivo è ripartire tra i periodi di competenza non l'intero valore dell'investimento, ma solamente la differenza tra l'ammontare dell'investimento iniziale e il valore di rimborso.

Secondo lo IAS 39, tra le **attività che possono essere misurate attraverso il costo ammortizzato** vi sono:

- gli investimenti posseduti fino a scadenza (*held to maturity*);
- i finanziamenti e crediti (*loans and receivable*).

Per le passività lo IAS 39 procede per esclusione, indicando le passività finanziarie valutate al *fair value* con imputazione delle variazioni a Conto Economico (*financial liabilities at fair value through profit and loss*).

Tra i costi e i ricavi da allocare lungo la vita attesa dello strumento finanziario, lo IAS 39 indica i costi/proventi di transazione che sono quei costi/proventi marginali direttamente attribuibili allo strumento stesso.

La determinazione del costo ammortizzato è diversa a seconda che gli strumenti finanziari considerati siano a tasso fisso o a tasso variabile e, in questo secondo caso, a seconda che la variabilità sia nota (tasso fisso per fasce temporali) o meno a priori.

Il tasso utilizzato per il calcolo dei flussi di cassa deve quindi essere:

- il tasso storico contrattuale per uno strumento a tasso fisso iscritto al costo ammortizzato;
- il tasso corrente di mercato per uno strumento a tasso variabile o per uno strumento iscritto al *fair value*.

Con la riforma anche per i **crediti** il criterio di riferimento è diventato il costo ammortizzato, anche se nella valutazione bisogna tenere comunque conto del valore di presumibile realizzo.

Ai sensi dell'OIC 15 (paragrafo 34) quando un credito è rilevato per la prima volta, il valore di iscrizione iniziale è rappresentato dal valore nominale del credito al netto di tutti i premi, gli sconti, gli abbuoni ed inclusivo degli eventuali costi direttamente attribuibili alla transazione che ha generato il credito.

Oppure nel bilancio in forma abbreviata (redatto ai sensi dell'art. 2435-bis del Codice civile) e nel bilancio delle micro-imprese (redatto ai sensi dell'art. 2435-ter del Codice civile) i crediti possono essere valutati al valore di presumibile realizzo senza applicare il criterio di valutazione del costo ammortizzato e l'attualizzazione.

L'OIC 19 al paragrafo 17 presenta la stessa definizione di costo ammortizzato stabilita dal principio contabile internazionale IAS 39 prevedendo in aggiunta al **paragrafo 18** la specifica che *“il criterio dell'interesse effettivo è un metodo di calcolo del costo ammortizzato di un'attività o passività finanziaria (o gruppo di attività o passività finanziarie) e di ripartizione degli interessi attivi o passivi lungo il relativo periodo”*.

Come per i crediti anche per i **debiti** il criterio del costo ammortizzato può non essere applicato se gli effetti sono irrilevanti. Generalmente gli effetti sono

irrilevanti se i debiti sono a breve termine (ossia con scadenza inferiore ai dodici mesi).

Esempio: si supponga un acquisto di obbligazioni ad un prezzo di Euro 104.000 (spese di commissione Euro 1.000), detenute fino a scadenza, dal valore nominale di Euro 100.000, e che le obbligazioni scadano dopo 3 anni, ad un tasso di rendimento annuale del 7%, con cedole annuali.

Per la determinazione del tasso di interesse effettivo, ovvero quel tasso che attualizza esattamente i pagamenti o incassi futuri stimati lungo la vita attesa dello strumento finanziario, è necessario fare riferimento alla formula del TIR (Tasso Interno di Rendimento) che rende uguale il valore attuale iniziale dei flussi finanziari in entrata all'esborso iniziale sostenuto.

Applicando tale formula all'esempio appena fatto, risulta un tasso di interesse effettivo pari a 5,16% rispetto al tasso nominale del 7%. A questo punto è utile un confronto con il piano di ammortamento che tenga conto degli interessi effettivi maturati sull'attività finanziaria rispetto agli interessi incassati.

Data	Interessi incassati	Interessi effettivi	Differenza	Capitale residuo
31/12/n	0	0	0	105.000
31/12/n + 1	7.000	5.416	1.584	103.416
31/12/n + 2	7.000	5.335	1.665	101.751
31/12/n + 3	7.000	5.249	1.751	100.000
Totali	21.000	16.000	5.000	

Chiaramente gli interessi incassati superano gli interessi effettivi, dato che il tasso di interesse nominale supera quello effettivo. In questo caso la società, al momento dell'incasso degli interessi,

sta incassando anche parte del capitale versato. In questo caso le registrazioni contabili saranno le seguenti.

	Tipologia	Nome conto	Dare	Avere
B) III - 3)	P	Obbligazioni	105.000	
C) IV - 1)	P	Banca c/c		105.000

Si procederà, quindi, alla fine di ciascun esercizio a contabilizzare gli interessi effettivi con imputazione al conto “Interessi attivi” solo per la parte calcolata con l’interesse effettivo e a riduzione del conto “Obbligazioni” per la differenza, considerata come rimborso del capitale versato.

	Tipologia	Nome conto	Dare	Avere
C) IV - 1)	P	Banca c/c	7.000	
C) - 17)	E	Interessi attivi		5.416,43
B) III - 3)	P	Obbligazioni		1.583,57

Con l’utilizzo del criterio del costo, precedentemente previsto come criterio di valutazione base del Codice civile, si sarebbero contabilizzati gli interessi calcolati in base al tasso di interesse nominale del 7%, senza ridurre il conto patrimoniale “Obbligazioni” se non alla scadenza dello strumento finanziario.

	Tipologia	Nome conto	Dare	Avere
C) IV - 1)	P	Banca c/c	7.000	
C) - 17)	E	Interessi attivi		7.000

In bilancio, in base al criterio del costo ammortizzato, il valore del conto dello Stato Patrimoniale “Obbligazioni” verrà per ciascun anno ridotto della quota di capitale rimborsata.

N	N + 1	N + 2	N + 3
105.000	103.416,43	101.751,16	0

A Conto Economico verranno rilevati solo gli interessi effettivi incassati:

N	N + 1	N + 2	N + 3
0	5.416,43	5.334,74	5.248,84

Dall'esempio appena fatto, si evince chiaramente come il criterio del costo permetta di rappresentare gli effettivi interessi incassati, ma allo stesso tempo richieda un calcolo più complesso; abbiamo già chiarito che questo nuovo criterio di valutazione non riflette l'obiettivo del legislatore di semplificare la normativa, ma permette una rappresentazione in bilancio più diretta, evidenziando il valore delle obbligazioni non ancora rimborsato e non più il valore complessivo.

4.4 Strumenti finanziari derivati (art. 2426 c.c. punto 11-bis, OIC 32 Strumenti finanziari derivati)

Gli strumenti derivati sono contratti a termine con i quali una parte si impegna a consegnare o ricevere una specifica attività contro l'incasso o il pagamento di un prezzo predeterminato. Questi strumenti hanno la peculiarità di essere collegati ad un sottostante di natura reale o finanziaria.

Le **principali categorie di strumenti finanziari derivati** sono:

- **future:** contratti di compravendita a termine che prevedono un accordo tra due parti al fine di comprare o vendere un elemento ad una certa data futura e a un prezzo prestabilito;
- **swap:** contratti con i quali due operatori si

accordano per scambiarsi una serie di flussi monetari per un certo periodo di tempo senza regole predeterminate;

- **option:** contratti di compravendita a termine che conferiscono al titolare, previo pagamento di un premio alla controparte, la facoltà di acquistare o vendere un'entità ad un prezzo prefissato ad una data futura (*option* europea) o entro una data futura (*option* americana).

Tutti questi strumenti finanziari derivati hanno alcune **caratteristiche in comune:**

- il corrispettivo a cui possono essere scambiati varia in base ai cambiamenti di valore del sottostante;
- non è previsto un investimento iniziale, oppure esso è inferiore a quello corrisposto per sottoscrivere altre tipologie di strumenti con un profilo economico-finanziario simile a quello del derivato;
- il regolamento avviene ad una data futura rispetto alla data di stipulazione.

I derivati possono essere utilizzati sia in **operazioni di negoziazione**, sia in **operazioni di copertura di rischi aziendali (*hedging*)**.

Derivati per negoziazione	Derivati per copertura di rischi aziendali (<i>hedging</i>)
I derivati sono utilizzati esclusivamente per realizzare un provento dalle transazioni e vengono valutati al <i>fair value</i> con imputazione a Conto Economico.	I derivati sono utilizzati allo scopo di neutralizzare gli effetti economici e finanziari di alcune tipologie di rischio il cui verificarsi potrebbe incidere negativamente sul valore di un'entità o sulla capacità di generare flussi di cassa futuri e vengono contabilizzati secondo le regole di <i>hedge accounting</i> .

Gli strumenti finanziari derivati vanno rilevati alla data di negoziazione, ossia quando viene stipulato il contratto. Vengono inizialmente iscritti al *fair*

value, senza tenere conto dei costi di transazione; di norma all'atto della sottoscrizione il *fair value* risulta pari a zero, in quanto il prezzo a termine e il prezzo di mercato coincidono. Dato che gli strumenti derivati rientrano nella categoria delle attività e passività finanziarie detenute a scopo di negoziazione, le variazioni di valore vanno rilevate a Conto Economico; solo se viene dimostrata l'efficace copertura del contratto è possibile evitarne l'impatto a Conto Economico e rilevare le variazioni di valore direttamente a riserva di patrimonio netto. Tale riserva è imputata a Conto Economico nella misura e nei tempi corrispondenti al verificarsi o al modificarsi dei flussi di cassa dello strumento coperto o dell'operazione oggetto di copertura.

Non possono essere distribuiti gli utili che derivano dalla valutazione al *fair value* di strumenti finanziari derivati non utilizzati o non necessari per la copertura; inoltre le riserve di patrimonio che derivano dalla valutazione al *fair value* dei derivati non sono considerati nel computo del patrimonio netto e, se positive, non sono disponibili e non sono utilizzabili a copertura delle perdite.

I derivati possono essere usati anche con finalità di copertura di varie tipologie di rischi; in questo caso le regole di contabilizzazione sono denominate "*hedge accounting*" e assumono aspetti diversi in relazione ai rischi considerati.

Sono previste **due diverse regole di contabilizzazione:**

- **fair value hedge:** occorre neutralizzare le oscillazioni di prezzo di un certo elemento (attività finanziarie a tasso fisso);
- **cash flow hedge:** occorre neutralizzare la variabilità dei flussi di cassa futuri attesi di un determinato elemento (attività finanziarie a tasso variabile).

Fair value hedge	Cash flow hedge
<p>La copertura del valore equo serve a coprire il rischio di cambiamenti del valore equo di un'attività o passività o di una loro porzione, attribuibile ad un particolare rischio e che influenza il risultato contabilizzato.</p> <p>Esempio Per coprire il rischio di diminuzione del valore di un'attività quotata si può acquistare un'opzione di vendita (opzione <i>put</i>): se il prezzo di mercato scende sarà possibile vendere l'attività al prezzo stabilito dal contratto di opzione; se il prezzo di mercato sale sarà preferibile non esercitare l'opzione e vendere l'attività sul più conveniente mercato a pronti.</p>	<p>La copertura di un flusso di cassa serve a coprire l'esposizione alla variabilità dei flussi di cassa attribuibile a particolari rischi delle attività o passività contabilizzate o delle operazioni previste.</p> <p>Esempio La copertura di un flusso di cassa riguarda generalmente incassi o pagamenti soggetti a variabilità non controllabile dall'impresa. Gli strumenti utilizzati per eliminare i rischi legati alla variabilità dei tassi sono gli <i>swap</i>, che permettono di sostituire un tasso fisso ad un tasso variabile.</p>

La contabilizzazione dei derivati nell'ordinamento italiano ha determinato la previsione del **nuovo punto 11-bis dell'art. 2426 del c.c.** secondo cui *“gli strumenti finanziari derivati, anche se incorporati in altri strumenti finanziari, sono iscritti al fair value. Le variazioni del fair value sono imputate al Conto Economico oppure, se lo strumento copre il rischio di variazione dei flussi finanziari attesi di un altro strumento finanziario o di un'operazione programmata, direttamente ad una riserva positiva o negativa di patrimonio netto; tale riserva è imputata al Conto Economico nella misura e nei tempi corrispondenti al verificarsi o al modificarsi dei flussi di cassa dello strumento coperto o al verificarsi dell'operazione oggetto di copertura. Gli elementi oggetto di copertura contro il rischio di variazioni dei tassi di interesse o dei tassi di cambio o dei prezzi di mercato o contro il rischio di credito sono valutati simmetricamente allo strumento derivato di copertura; si considera sussistente la copertura in presenza, fin dall'inizio, di stretta e documentata correlazione tra*

le caratteristiche dello strumento o dell'operazione coperti e quelle dello strumento di copertura. Non sono distribuibili gli utili che derivano dalla valutazione al fair value degli strumenti finanziari derivati non utilizzati o non necessari per la copertura. Le riserve di patrimonio che derivano dalla valutazione al fair value di derivati utilizzati a copertura dei flussi finanziari attesi di un altro strumento finanziario o di un'operazione programmata non sono considerate nel computo del patrimonio netto per le finalità di cui agli articoli 2412, 2433, 2442, 2446 e 2447 e, se positive, non sono disponibili e non sono utilizzabili a copertura delle perdite”.

Per meglio disciplinare l'applicazione della nuova disposizione di legge in ottemperanza dall'art. 12 del D.Lgs. 139/2015, l'Organismo Italiano di Contabilità ha provveduto alla predisposizione di un **nuovo principio contabile, l'OIC 32, intitolato “Strumenti Finanziari Derivati”** che supporta la corretta iscrizione e valutazione degli strumenti derivati nel bilancio di esercizio. L'OIC 32 statuisce chiaramente quanto segue.

OIC 32 paragrafo 10

Uno strumento finanziario è qualsiasi contratto che dia origine ad un'attività finanziaria per una società e ad una passività finanziaria o ad uno strumento di capitale per un'altra società.

OIC 32 paragrafo 11

Un derivato è uno strumento finanziario o un altro contratto che possiede le seguenti tre caratteristiche:

- a) il suo valore varia come conseguenza della variazione di un determinato tasso di interesse, prezzo di strumenti finanziari, prezzo di merci, tasso di cambio, indice di prezzo o di tasso, rating di credito o indice di credito o altra

variabile, a condizione che, nel caso di una variabile non finanziaria, tale variabile non sia specifica di una delle controparti contrattuali (a volte chiamato il sottostante);

b) non richiede un investimento netto iniziale o richiede un investimento netto iniziale che sia minore di quanto sarebbe richiesto per altri tipi di contratti da cui ci si aspetterebbe una risposta simile a variazioni di fattori di mercato;

c) è regolato a data futura.

OIC 32 paragrafo 12

Il *fair value* è il prezzo che si percepirebbe per la vendita di un'attività ovvero che si pagherebbe per il trasferimento di una passività in una regolare operazione tra operatori di mercato alla data di valutazione.

Significative anche le disposizioni contenute nel **paragrafo 28** che chiariscono quando uno strumento finanziario derivato deve essere contabilizzato nello Stato Patrimoniale fra le Immobilizzazioni finanziarie o fra le Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni.

Attivo Immobilizzato	Attivo Circolante
1) Uno strumento finanziario derivato di copertura dei flussi finanziari e del <i>fair value</i> di una passività classificata oltre l'esercizio successivo.	1) Uno strumento finanziario derivato di copertura dei flussi finanziari e del <i>fair value</i> di una passività classificata entro l'esercizio successivo, un impegno irrevocabile o un'operazione programmata altamente probabile; 2) uno strumento finanziario derivato non di copertura.

Viene anche chiarito che:

- la voce A) VII "Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi" accoglie le variazioni di *fair value* della componente efficace degli

strumenti finanziari derivati di copertura di flussi finanziari;

- la voce B) 3) “Strumenti finanziari derivati passivi” accoglie gli strumenti finanziari derivati con *fair value* negativo alla data di valutazione;
- gli strumenti finanziari derivati sono valutati al *fair value* sia alla data di rilevazione iniziale sia ad ogni data di chiusura del bilancio. La variazione di *fair value* rispetto all’esercizio precedente è rilevata a Conto Economico nelle specifiche voci:
 - D) 18) d) “Rivalutazione di strumenti finanziari derivati”;
 - D) 19) d) “Svalutazione di strumenti finanziari derivati”.
- l’utilizzo della riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi secondo quanto disposto dai paragrafi 92 e 98 è imputato alla voce di Conto Economico impattata dai flussi finanziari attesi quando questi provocano effetti sul risultato d’esercizio.

La **Nota Integrativa** deve accogliere le informazioni richieste dall’art. 2427 bis, comma 1, del Codice civile e precisamente:

- il loro *fair value*;
- le informazioni sulla loro entità e sulla loro natura, compresi i termini e le condizioni significative che possono influenzare l’importo, le scadenze e la certezza dei flussi finanziari futuri;
- gli assunti fondamentali su cui si basano i modelli e le tecniche di valutazione, qualora il *fair value* non sia stato determinato sulla base di evidenze di mercato;
- le variazioni di valore iscritte direttamente nel

Conto Economico, nonché quelle imputate alle riserve di patrimonio netto;

- una tabella che indichi i movimenti delle riserve di *fair value* avvenuti nell'esercizio.

Le informazioni quantitative sono riferite all'esercizio in chiusura e sono confrontate con quelle dell'esercizio precedente.

Esempio: si suppone di ottenere un finanziamento del valore di Euro 1.000.000 ad un tasso variabile Euribor del 3,5%; prevedendo un aumento dei tassi di interesse si decide di sottoscrivere uno *swap* di copertura con un tasso per la banca (Euribor - 0,25%) ed un tasso per il cliente del 5%, le uniche scritture contabili riguarderanno la contabilizzazione degli interessi.

	Tipologia	Nome conto	Dare	Avere
C) - 17)	E	Interessi passivi	35.000	
C) IV - 1)	P	Banca c/c		35.000
C) IV - 1)	P	Banca c/c	32.500	
C) - 17)	E	Interessi attivi swap		32.500
C) - 17)	E	Interessi passivi swap	50.000	
C) IV - 1)	P	Banca c/c		50.000

Per quanto riguarda il valore dello *swap*, verrà contabilizzato nei conti d'ordine un impegno del valore di Euro 1.000.000.

Con l'introduzione del nuovo principio generale di bilancio secondo il quale la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del

contratto, i derivati, anche se non causano una vera e propria operazione, prevedono in ogni caso delle conseguenze economiche e patrimoniali; di conseguenza, se vale considerare anche solo la sostanza di un contratto e non solo di un'operazione, anche i contratti derivati andranno inseriti in bilancio, come avviene per i normali crediti o debiti dove esiste sì un contratto ma anche un'operazione reale.

Facendo riferimento all'esempio precedente, in questo caso, oltre a contabilizzare gli interessi come fatto in precedenza, bisognerà registrare il differenziale *swap* derivante dalla differenza tra il tasso variabile incassato e il tasso fisso pagato.

	Tipologia	Nome conto	Dare	Avere
C) - 17)	E	Interessi passivi swap	50.000	
C) IV - 1)	P	Banca c/c		50.000
C) - 17)	E	Differenziale di copertura		17.500
C) IV - 1)	P	Banca c/c	17.500	

Tenuto conto che la normativa non prevedeva gli strumenti finanziari derivati tra le voci di bilancio ma esclusivamente nelle note al bilancio, eventuali rivalutazioni o svalutazioni di questi strumenti finanziari non avevano alcun impatto a livello di Stato Patrimoniale o Conto Economico.

Con la riforma abbiamo già chiarito che il derivato dovrà essere iscritto al *fair value* tra le attività finanziarie o tra i fondi per rischi e oneri; eventuali variazioni del suo *fair value* dovranno essere imputate a Conto Economico od eventualmente a patrimonio netto. Ipotizzando a fine esercizio una variazione positiva del *fair value* del derivato di copertura di

Euro 20.000 si registrerà quanto segue.

	Tipologia	Nome conto	Dare	Avere
A) VII	P	Riserva patrimonio netto		20.000
B) III - 5)	P	Strumenti finanziari derivati	20.000	

Nel momento in cui i flussi di cassa relativi allo strumento coperto saranno contabilizzati a Conto Economico, le variazioni di *fair value* contabilizzate a patrimonio netto dovranno essere stornate e contabilizzate anch'esse a Conto Economico.

Nel caso non si tratti di uno strumento derivato di copertura le variazioni andranno imputate direttamente a Conto Economico.

Nel caso opposto di svalutazioni del *fair value* del derivato, l'imputazione sarà in ogni caso a Conto Economico.

	Tipologia	Nome conto	Dare	Avere
D) 19) d)	E	Svalutazioni strumenti finanziari derivati	20.000	
B) III - 5)	P	Strumenti finanziari derivati		20.000

4.5 Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori, fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio (OIC 29)

Di estrema rilevanza sono le disposizioni contenute nel nuovo OIC 29 ai fini della corretta contabilizzazione dei cambiamenti dei principi contabili e della relativa salvaguardia del principio della comparabilità dei bilanci soprattutto in fase di prima applicazione delle nuove regole contabili.

Ai sensi del **paragrafo 15 dell'OIC 29**, il cambiamento

dei principi contabili è ammesso solo se si tratta di un:

- **cambiamento obbligatorio**, perché richiesto da nuove disposizioni legislative o da nuovi principi contabili;
- **cambiamento volontario**, perché può migliorare la rappresentazione in bilancio dei fatti e delle operazioni della società.

Per quanto concerne la **determinazione dell'effetto e la sua rappresentazione in bilancio** l'OIC 29 disciplina i possibili approcci da seguire. La determinazione e applicazione può avvenire in modo retroattivo o prospettivo.

- **Applicazione retroattiva (OIC 29 paragrafi 6 e 29)**: quando il nuovo principio contabile è applicato anche a fatti ed operazioni avvenuti in esercizi precedenti a quello in cui interviene il cambiamento, cioè come se il nuovo principio fosse stato sempre applicato.

L'applicazione retroattiva comporta che il cambiamento di un principio contabile è rilevato nell'esercizio in cui viene adottato il nuovo principio contabile ed i relativi effetti sono contabilizzati sul saldo di apertura del patrimonio netto dell'esercizio in corso. La rettifica va rilevata negli utili portati a nuovo, tuttavia, se ritenuto più appropriato può essere apportata ad altra componente del patrimonio netto. La novità di rilevare la rettifica negli utili portati a nuovo non specifica il trattamento da seguire qualora tale posta del patrimonio non fosse capiente.

Ovviamente è implicito il ricorso ad altre poste dello stesso patrimonio ma senza prevedere una possibile sequenza di utilizzo di riserve del patrimonio.

- **Applicazione prospettica (OIC 29 paragrafo 7):** quando il nuovo principio viene applicato solo a eventi e operazioni che si verificano dopo la data in cui interviene il cambiamento del principio contabile. Gli eventi e le operazioni rilevati in esercizi precedenti continuano ad essere riflessi in bilancio in conformità al precedente principio.

Pertanto in linea generale il cambiamento di un principio deve essere applicato retroattivamente salvo i **cas**i specificatamente **statuiti dall' OIC 29 (paragrafi 19 e 20)** per cui si rende necessaria l'applicazione prospettica e precisamente:

- quando dopo aver fatto ogni ragionevole sforzo non è fattibile calcolare l'effetto cumulato pregresso del cambiamento di principio;
- quando la determinazione dell'effetto pregresso risulti eccessivamente onerosa.

In tali specifiche circostanze la società applica il nuovo principio contabile a partire dalla prima data in cui ciò risulti fattibile. Se tale data coincide con l'inizio dell'esercizio in corso, il nuovo principio contabile è applicato prospetticamente.

L'applicazione retroattiva di un nuovo principio contabile comporta, ai soli fini comparativi, la rideterminazione degli effetti che si sarebbero avuti nel bilancio comparativo come se da sempre fosse stato applicato il nuovo principio contabile (**OIC 29 paragrafo 18**). Pertanto, la società deve rettificare il saldo di apertura del patrimonio netto e i dati comparativi dell'esercizio precedente come se il nuovo principio fosse sempre stato applicato.

Le nuove disposizioni contenute nell'OIC 29 risultano alquanto significative e utili soprattutto per la corretta contabilizzazione delle modifiche previste all'art. 2426 c.c. e introdotte dal D.Lgs. 139/2015, riconducibili alla fattispecie: modifiche richieste

da nuove disposizioni legislative o nuovi principi contabili. In tal caso bisognerebbe seguire le previsioni statuite dalle specifiche disposizioni transitorie, in assenza delle quali, come nel caso specifico del D.Lgs. 139/2015, i cambiamenti obbligatori devono seguire le disposizioni contenute nel principio contabile OIC 29. Va però osservato come i nuovi principi contabili revisionati presentano specifiche regole da seguire per la loro prima applicazione; pertanto la corretta procedura da seguire sarà quella di analizzare nel dettaglio quanto i singoli principi contabili prevedono negli specifici paragrafi intitolati alla “Prima applicazione” e solo successivamente ad eventuale completamento o integrazione attuare le disposizioni previste dall’OIC 29.

**Contenuti extra sulle valutazioni di bilancio
sono disponibili online all’indirizzo
www.taccuinodelcommercialista.it.**

CAPITOLO 5

REVISIONE LEGALE DEI CONTI

5.1 Considerazioni generali

In Italia il controllo societario si fonda sui **due istituti** della vigilanza sindacale e della revisione legale dei conti. Questo pone il nostro Paese potenzialmente alla avanguardia rispetto agli altri paesi sviluppati, dove il controllo si fonda sostanzialmente solo sul secondo istituto.

Inoltre la circostanza che, sotto definite condizioni, il collegio sindacale può essere incaricato di svolgere la revisione legale dei conti, consente a questo organo di sviluppare importanti sinergie tra le due funzioni, così da conseguire per entrambe, almeno potenzialmente, una particolare efficacia. In Italia, nella maggior parte dei casi, il collegio sindacale è incaricato appunto di svolgere anche la revisione legale.

Le note che seguono sono dedicate all'**istituto della revisione legale dei conti** e, per le ragioni sopra indicate, si pone particolare attenzione alle peculiarità della revisione legale svolta dal collegio sindacale (nel seguito si parlerà anche, in questo senso, di "**sindaci revisori**"). Al contrario, ci si limiterà agli aspetti principali per quanto riguarda la revisione legale degli Enti di Interesse Pubblico (EIP), costituiti da società emittenti titoli quotati, banche e società di assicurazione e riassicurazione, nonché degli Enti sottoposti a regime intermedio, dove il collegio sindacale non può essere incaricato della revisione legale.

Una prima parte di queste note è dedicata ad un ampio repertorio delle **fonti normative, regolamentari e**

professionali che disciplinano le revisione legale. La seconda parte è dedicata invece all'approfondimento, sulla base delle fonti citate, di specifici aspetti pertinenti la figura del revisore: il conferimento e la cessazione dell'incarico, il processo di revisione ed il suo controllo.

Le presenti note sono aggiornate alla normativa e regolazione in vigore al 31 gennaio 2017.

Inoltre la materia della revisione legale in questo momento è in evoluzione. Infatti con il D.Lgs. 135/2016, in vigore dal 5/8/2016, è stata ampiamente modificata ed integrata la normativa vigente in recepimento della Direttiva 2014/56/UE, che modificava la precedente Direttiva 2006/43/CE sulla revisione legale dei conti annuali e consolidati.

Parte della nuova normativa si applica solo alle revisioni successive a quelle già in corso al momento della sua entrata in vigore; sono previsti inoltre frequenti rinvii a regolamenti da emanare ex novo o correzioni relative ai regolamenti esistenti: tali circostanze saranno indicate di seguito con una specifica “**Avvertenza**”.

5.2 Principali fonti normative regolamentari e professionali sulla revisione legale dei conti

Avvertenza: le sigle poste accanto a ciascuna delle fonti citate (ad esempio F1, F2, F3, ecc.) servono a richiamare nel seguito la fonte, senza citarla per esteso.

5.2.1 Normativa europea

F1 **Direttiva 2014/56/UE** che modifica la Direttiva 2006/43/CE sulla revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati (nel seguito anche

“Direttiva”).

Recepita nel nostro ordinamento con il D.Lgs. 135/2016 (F5).

F2 Regolamento UE 537/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 sui requisiti specifici relativi alla revisione legale dei conti di enti di interesse pubblico e che abroga la decisione 2005/909 CE della Commissione (nel seguito anche “*Regolamento europeo*”).

Il Regolamento, che deve essere applicato dagli Stati membri senza alcun atto di recepimento, è entrato in vigore, per scelta del legislatore europeo, dal 17/6/2016. Esso, unitamente ad alcune norme contenute nel D.Lgs. 39/2010 (F5), disciplina la revisione legale negli EIP. In sede UE è stato chiarito che i suoi contenuti si applicano alle revisioni dei bilanci il cui esercizio è iniziato dopo la sua entrata in vigore.

5.2.2 Leggi nazionali

F3 Codice Civile

- **Art. 2409 bis** - Revisione legale dei conti.
- **Art. 2409 septies** - Scambio di informazioni.

Sono le norme, non abrogate, che introducevano la revisione legale dei bilanci delle SpA, con la riforma del diritto societario. L’art. 2409-quinquies, sulle cause di ineleggibilità e di decadenza, è stato abrogato, ma resta in vigore fino alla emanazione di un Regolamento (o di principi) sulla indipendenza del revisore, ex art. 43, D.Lgs. 39/2010 (F5).

F4 Codice Civile

- **Art. 2477** - Sindaco e revisione legale dei conti.

È la norma che tratta della revisione legale nelle Srl.

F5 D.Lgs. 39 del 27 gennaio 2010 - Attuazione della Direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le Direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE e abroga la Direttiva 84/253/CEE, come modificato da:

D.Lgs. 135 del 17 luglio 2016 - Attuazione della Direttiva 2014/56/CE che modifica la Direttiva 2006/43/CE concernente la revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati, in vigore dal 5/8/2016 (nel seguito anche “Decreto aggiornato”).

Il Decreto, nella versione aggiornata, costituisce la principale fonte normativa sulla revisione legale e ne costituisce una sorta di Testo Unico – È costituito da 43 articoli raggruppati nei seguenti capi:

- I Definizioni;
- II Abilitazione e formazione continua;
- III Registro;
- IV Svolgimento della revisione legale;
- V Disposizioni speciali riguardanti gli Enti di interesse pubblico e gli Enti sottoposti a regime intermedio;
- VI Controllo della qualità;
- VII Vigilanza;
- VIII Sanzioni amministrative e penali;
- IX Aspetti internazionali;
- X Modifiche ed abrogazioni alla normativa vigente.

Un testo consolidato con le modifiche introdotte dal D.Lgs. 135/2016 è disponibile sul sito www.revisionelegale.mef.gov.it (S2). Le disposizioni transitorie, contenute nell'art. 27 del D.Lgs. 135/2016, indicano quali disposizioni non si applicano alle revisioni in corso al momento dell'entrata in vigore degli aggiornamenti.

5.2.3 Regolamenti attuativi

- F6 **D.M. (MEF) n. 144 del 20/6/2012** - Regolamento concernente le modalità di iscrizione e cancellazione dal Registro dei revisori legali, in applicazione dell'art. 6, D.Lgs. 39/2010.
- F7 **D.M. (MEF) n. 145 del 20/06/2012** - Regolamento in applicazione degli artt. 2, commi 2,3,4 e 7, comma 7, D.Lgs. 39/2010 (requisiti iscrizione al Registro e suo contenuto informativo).
- F8 **D.M. (MEF) n. 146 del 25/6/2012** - Regolamento riguardante il tirocinio per l'esercizio dell'attività di revisione legale, in applicazione dell'art. 3, D.Lgs. 39/2010.
- F9 **D.M. (MEF) n. 261 del 28/12/2012** - Regolamento concernente i casi e le modalità di revoca, dimissioni e risoluzione consensuale dell'incarico di revisione legale, in attuazione dell'art.13, comma 4, D.Lgs. 39/2010.
- F10 **D.M. (MEF) n. 16 del'8/1/2013** - Regolamento concernente la gestione della "Sezione dei revisori inattivi" in attuazione dell'art. 8, comma 2, D.Lgs. 39/2010.
- F11 **D.M. (Ministero della Giustizia di concerto con MEF) n. 63 del 19/1/2016** - Regolamento per l'attuazione della disciplina dell'esame di idoneità professionale per l'abilitazione all'esercizio della revisione legale.

Avvertenza: i regolamenti attuativi indicati da F6 a F11 sono superati, in tutto o in parte, dalle modifiche apportate al D.Lgs. 39/2010 con il D.Lgs. 135/2016 (F5), per recepire la Direttiva F1.

Le disposizioni transitorie di aggiornamento prevedono che entro 180 giorni dall'entrata in vigore del D.Lgs. 135/2016 (quindi entro l'1/2/2017) il MEF adotti un Testo Unico delle disposizioni regolamentari già emanate, apportandovi i necessari aggiornamenti, ma che tuttavia, nel frattempo, essi restino in vigore. Ciò è da intendersi tenendo conto delle modifiche normative già in vigore. In questo senso, per esempio, il Regolamento n. 16/2013 è da intendersi completamente superato, mentre i Regolamenti n. 261/2012 o n. 63/2016 richiedono minimi adattamenti.

F12 Regolazione CONSOB - La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa regola con propri atti la attività di revisione legale sugli EIP e sugli Enti sottoposti a regime intermedio. Date le finalità delle presenti note, indicate in premessa, non si danno qui dettagli su tale regolazione, rimandando chi fosse interessato al sito della Commissione (vedi infra S1).

5.2.4 Determine del Ragioniere Generale dello Stato

F13 Determina del Ragioniere Generale dello Stato del 2 aprile 2013 - Comunicazioni relative ai casi di cessazione anticipata dell'incarico di revisione legale su entità diverse da quelle di interesse pubblico.

Questa Determina contiene gli obblighi e le modalità con cui i revisori e le società coinvolte

devono comunicare al MEF - Ragioneria Generale dello Stato, la cessazione anticipata di un incarico ai sensi del Regolamento F9.

Le disposizioni si applicano anche ai **sindaci-revisori** che, per esempio in caso di dimissioni, hanno il dovere di comunicare al MEF-RGS tale circostanza, sebbene ad essi non si applichino, per la cessazione anticipata, le disposizioni del Regolamento F9, ma quelle del Codice civile.

Tali comunicazioni non sono da confondere con quelle, pure obbligatorie, pertinenti la tenuta del Registro, oggetto della successiva determina F14.

F14 Determina del Ragioniere Generale dello Stato del 21 giugno 2013 - Modalità di trasmissione telematica delle informazioni relative alla gestione del Registro nell'ambito della attività di revisione legale.

Questa Determina ha per oggetto le modalità di comunicazione telematica al Registro dei revisori delle informazioni pertinenti l'attività di revisione legale, dovute ai sensi del Decreto aggiornato F5 e regolata dal Regolamento F7.

Sul sito www.revisionelegale.mef.gov.it (S2) è disponibile anche una Guida operativa per aiutare i revisori in questi adempimenti.

5.2.5 Principi di revisione

F15 Principi di revisione internazionali (ISA Italia)
- Emessi con Determina del Ragioniere Generale dello Stato del 23 dicembre 2014, ai sensi degli articoli 11 e 12 del D.Lgs. 39/2010.

I principi di revisione sono le regole di controllo che è obbligatorio applicare per poter affermare di avere svolto una revisione legale dei conti.

Il corpo di principi di revisione in vigore è costituito da:

- 33 principi di revisione internazionali ISA Italia, traduzione ed adattamento dei principi ISAs emessi da IAASB, lo standard setter di principi di revisione internazionali, nel 2009 (c.d. versione “Clarified”);
- 1 principio ISQC1 Italia, traduzione ed adattamento dell’ISQC1 emesso da IAASB nel 2009, sul controllo interno della qualità per gli incarichi di assurance;
- 2 principi di revisione SA Italia, che non derivano da principi internazionali, ma che sono necessari per applicare disposizioni nazionali in materia di revisione legale.

In dettaglio i principi di revisione internazionali ISA Italia sono i seguenti:

- ISQC1 Italia n. 1 Controllo della qualità per i soggetti abilitati che svolgono revisioni contabili complete e limitate del bilancio, nonché altri incarichi finalizzati a fornire un livello di attendibilità ad un’informazione e servizi connessi;
- ISA Italia n. 200 Obiettivi generali del revisore indipendente e svolgimento della revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia);
- ISA Italia n. 210 Accordi relativi ai termini degli incarichi di revisione;
- ISA Italia n. 220 Controllo della qualità dell’incarico di revisione contabile del bilancio,
- ISA Italia n. 230 Documentazione della revisione contabile;
- ISA Italia n. 240 Responsabilità del revisore

- relativamente alle frodi nella revisione contabile del bilancio;
- ISA Italia n. 250 Considerazione di leggi e regolamenti nella revisione contabile del bilancio;
 - ISA Italia n. 250B Verifiche della regolare tenuta della contabilità sociale;
 - ISA Italia n. 260 Comunicazione con i responsabili delle attività di governance;
 - ISA Italia n. 265 Comunicazione delle carenze nel controllo interno ai responsabili delle attività di governance ed alla direzione;
 - ISA Italia n. 300 Pianificazione della revisione contabile del bilancio;
 - ISA Italia n. 315 Identificazione e la valutazione dei rischi di errori significativi mediante la comprensione dell'impresa e del contesto in cui opera;
 - ISA Italia n. 320 Significatività nella pianificazione e nello svolgimento della revisione contabile;
 - ISA Italia n. 330 Risposte del revisore ai rischi identificati e valutati;
 - ISA Italia n. 402 Considerazioni sulla revisione contabile di un'impresa che esternalizza attività avvalendosi di fornitori di servizi;
 - ISA Italia n. 450 Valutazione degli errori identificati nel corso della revisione contabile;
 - ISA Italia n. 500 Elementi probativi;
 - ISA Italia n. 501 Elementi probativi - Considerazioni specifiche su determinate voci;
 - ISA Italia n. 505 Conferme esterne;
 - ISA Italia n. 510 Primi incarichi di revisione

contabile - Saldi di apertura;

- ISA Italia n. 520 Procedure di analisi comparativa;
- ISA Italia n. 530 Campionamento di revisione;
- ISA Italia n. 540 Revisione delle stime contabili, incluse le stime contabili del *fair value*, e della relativa informativa;
- ISA Italia n. 550 Parti correlate;
- ISA Italia n. 560 Eventi successivi;
- ISA Italia n. 570 Continuità aziendale;
- ISA Italia n. 580 Attestazioni scritte;
- ISA Italia n. 600 Revisione del bilancio del gruppo - Considerazioni specifiche (incluso il lavoro dei revisori delle componenti);
- ISA Italia n. 610 Utilizzo del lavoro dei revisori interni;
- ISA Italia n. 620 Utilizzo del lavoro dell'esperto del revisore;
- ISA Italia n. 700 Formazione del giudizio e relazione sul bilancio;
- ISA Italia n. 705 Modifiche al giudizio nella relazione del revisore indipendente;
- ISA Italia n. 706 Richiami d'informativa e paragrafi relativi ad altri aspetti nella relazione del revisore indipendente;
- ISA Italia n. 710 Informazioni comparative - Dati corrispondenti e bilancio comparativo;
- ISA Italia n. 720 Responsabilità del revisore relativamente alle altre informazioni presenti in documenti che contengono il bilancio oggetto di revisione contabile;

- ISA Italia n. 720B Responsabilità del soggetto incaricato della revisione legale relativamente all'espressione del giudizio sulla coerenza.

Ogni principio di revisione ha la seguente struttura:

- introduzione;
- obiettivi generali del revisore;
- definizioni;
- regole;
- linee guida ed altro materiale esplicativo;
- eventuali appendici.

Il cuore di ogni principio è costituito dalle “regole” che devono comunque essere applicate per poter affermare di aver svolto una revisione legale dei conti.

5.2.6 Fonti professionali - CNDCEC

Il CNDCEC pubblica documenti applicativi e Linee Guida per lo svolgimento della revisione legale, predisposti tecnicamente dalla autorevole Commissione Principi di Revisione. Questi documenti sono tra le poche fonti specificamente focalizzate sulla revisione legale dei conti svolta dai **sindaci revisori**.

I documenti sono liberamente scaricabili dal sito del CNDCEC (S3).

F16 **Documento applicativo del principio di revisione (SA Italia) 250B - luglio 2015**

Il documento, predisposto di concerto con Assirevi, guida i revisori ad una corretta applicazione del principio di revisione (SA Italia) 250B - Le verifiche della regolare tenuta della contabilità sociale. Esso è corredato da 8 allegati, di supporto e come modelli di carte di lavoro, alcuni dei quali specificamente pensati per i sindaci revisori.

F17 L'applicazione dei principi di revisione internazionali (ISA Italia) alle imprese di dimensioni minori - dicembre 2015

Il documento guida i revisori in un corretto svolgimento, in accordo con i principi di revisione internazionali (ISA Italia), di tutte le fasi del processo di revisione. Il documento è corredato da 27 allegati, costituiti da check-list, supporti di lavoro e modelli di carte di lavoro, preziosi per una adeguata documentazione della revisione legale. I principali capitoli contengono **specifiche sezioni per i sindaci revisori** ed alcuni degli allegati sono pure specifici per essi.

F18 La relazione unitaria del collegio sindacale incaricato della revisione legale dei conti - marzo 2016

I sindaci revisori sono tenuti a presentare alla assemblea dei soci sia la relazione di revisione, sia la relazione sull'adempimento dei doveri sindacali, prevista dall'art. 2429, comma 2, c.c., con le osservazioni e le proposte in ordine al bilancio ed alla sua approvazione. Il documento, specifico per i **sindaci revisori**, propone di predisporre un'unica relazione, in più sezioni. Esso contiene inoltre un'approfondita disamina sui contenuti della relazione di revisione ed indicazioni sul parere in ordine alla approvazione, quando la relazione di revisione non è positiva o quando sussiste il dissenso di un sindaco revisore sul contenuto della relazione di revisione; conclude il documento un modello di relazione unitaria.

F19 Linee Guida per il Sindaco Revisore alla luce degli ISA Italia - luglio 2016

Il documento, specificamente indirizzato ai **sindaci revisori**, contiene 7 approfondimenti, su temi di revisione legale, dove particolarmente si manifestano le peculiarità applicative dei principi

di revisione internazionale (ISA Italia), quando l'incarico è affidato al collegio sindacale (o al sindaco unico, nelle Srl). I temi approfonditi sono i seguenti:

- attività preliminari all'accettazione dell'incarico;
- organizzazione del collegio sindacale;
- sinergie;
- primi incarichi di revisione e saldi di apertura - i rapporti tra il collegio sindacale incaricato della revisione ed il precedente revisore incaricato della revisione;
- verbalizzazione e documentazione;
- continuità aziendale;
- eventi successivi: aspetti teorici e pratici.

Ogni approfondimento è corredato di utili allegati applicativi.

5.2.7 Fonti professionali - Assirevi

L'Associazione Italiana Revisori Contabili (Assirevi) è una autorevole associazione di società di revisione iscritte al Registro dei revisori previsto dal Decreto aggiornato (F5) che, insieme al CNDCEC e all'Istituto Nazionale dei Revisori Legali (INRL), è convenzionata con il MEF per la predisposizione dei principi di revisione ed altri principi per lo svolgimento delle revisioni legali, ai sensi degli artt. 9, 9 bis, 10, 11 del Decreto aggiornato (F5). Assirevi svolge un meritorio lavoro di ricerca ed orientamento professionale, mettendone liberamente a disposizione i risultati sul suo sito www.assirevi.it.

Tali contributi di ricerca sono raggruppati in:

- **quaderni Assirevi:** sono stati finora pubblicati 20 titoli;

- **documenti di ricerca:** ne sono stati pubblicati 203, ma di questi ne sono in vigore 59 e ve ne sono 13 in aggiornamento, mentre gli altri sono superati. L'associazione cura scrupolosamente la manutenzione di questo imponente corpo di ricerca;
- **altri documenti:** sono costituiti da orientamenti su materie controverse e risposte alle consultazioni sollecitate da varie autorità su materie in corso di regolazione.

Assirevi, che è una associazione di società di revisione, non prende direttamente in considerazione, nella sua ricerca, le peculiarità della revisione legale svolta dai sindaci revisori; tuttavia molti degli approfondimenti e delle soluzioni che propone possono essere proficuamente utilizzati anche dai sindaci revisori, con gli opportuni adattamenti.

5.2.8 Fonti professionali - ODCEC di Milano

La Commissione Controllo Societario e Revisione dell'ODCEC di Milano ha svolto negli anni un importante lavoro di ricerca d'avanguardia nel campo del controllo societario, prospettando proposte e soluzioni che, dopo qualche tempo, sono state recepite dai documenti del CNDCEC.

I risultati di queste ricerche sono stati nel tempo pubblicati prevalentemente nei Quaderni emessi dalla SAF Luigi Martino di Milano, liberamente disponibili sul sito www.odcec.mi.it, oppure tra i documenti predisposti dalla Commissione Controllo Societario e Revisione, nella apposita sezione del medesimo sito.

Fra questi ultimi vanno segnalati i seguenti.

F20 Una proposta per la quantificazione dei tempi necessari allo svolgimento di un mandato di

revisione legale per i collegi sindacali della SpA e per l'organo di controllo, anche monocratico, delle Srl - Giugno 2012.

Il documento contiene una metodologia pratica di quantificazione dei tempi necessari allo svolgimento di un incarico di revisione legale in accordo con l'art.10 del Decreto aggiornato (F5), per un **collegio sindacale** o un **sindaco unico**.

5.2.9 Principali siti web sulla revisione legale

Concludiamo questa disamina sulle principali fonti normative, regolamentari e professionali sulla revisione legale, indicando i principali siti web pertinenti, che ogni revisore legale dovrebbe visitare con frequenza, per aggiornarsi sulle novità normative e regolamentari e sui risultati della ricerca e degli approfondimenti.

Avvertenza: le sigle poste accanto a ciascuno dei siti citati (ad esempio S1, S2, ecc.) servono a richiamare nel seguito il sito, senza citarlo per esteso.

- S1 **www.consob.it** - È il sito della CONSOB (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa). In materia di revisione legale il sito contiene, oltre alla normativa europea e nazionale ed alla regolazione nazionale, la regolazione specifica emessa dalla CONSOB, quale autorità di vigilanza sulle revisioni legali degli EIP e degli Enti sottoposti a regime intermedio, come da Decreto aggiornato (F5) e Regolamento europeo (F2).
- S2 **www.revisionelegale.mef.gov.it** - È il sito della sezione della Ragioneria Generale dello Stato, che nell'ambito del MEF, esercita la vigilanza sulle revisioni legali delle società

diverse dagli EIP e degli Enti sottoposti a regime intermedio (nel seguito “società ordinarie”). Il sito contiene la normativa pertinente e la regolamentazione gestita dal MEF, oltre alle notizie sulle novità e gli aggiornamenti in materia di revisione legale.

- S3 **www.cndcec.it** - È il sito del CNDCEC. Contiene, fra l'altro, le notizie sulle prese di posizione e gli orientamenti del vertice della professione sui temi di revisione legale, nonché, nella sottosezione “documenti, studi e ricerche” della sezione “area istituzionale”, i documenti prodotti dalle Commissioni in materia di “principi contabili, principi di revisione e sistema dei controlli”.
- S4 **www.assirevi.it** - È il sito di Assirevi. Si rimanda a quanto precisato sopra, al paragrafo 5.2.7.

Naturalmente ogni professionista consulterà frequentemente anche il sito del proprio ordine locale, alla ricerca di novità o approfondimenti in materia di revisione legale.

5.3 Approfondimenti in materia di revisione legale

Avvertenza: negli approfondimenti che seguono indicheremo con “(2017)” le disposizioni, introdotte dal D.Lgs. 135/2016 per aggiornare il D.Lgs. 39/2010 (F5), che si applicano alle revisioni dei bilanci degli esercizi iniziati dopo il 5/8/2016, data di entrata in vigore degli aggiornamenti, ai sensi dell'art. 27, comma 9, del D.Lgs. 135/2016.

5.3.1 Società soggette alla revisione legale dei conti e chi può svolgerla

Sono obbligate alle revisione legale:

- tutte le **SpA** ai sensi dell'art. 2409-bis c.c.;
- tutte le **SAPa** ai sensi dell'art. 2409-bis c.c. sub art. 2454 c.c..

Nelle **Srl** la materia è regolata dall'art. 2477 c.c..

La revisione legale è obbligatoria se si verifica una delle seguenti condizioni:

- la società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
- la società è controllata da una società obbligata alla revisione legale dei conti;
- la società per due esercizi consecutivi ha superato due dei limiti previsti dall'art. 2435-bis, comma 1, c.c., in materia di bilancio in forma abbreviata:
 - attivo di Stato Patrimoniale: Euro 4.400.000;
 - ricavi dalle vendite e prestazioni: Euro 8.800.000;
 - dipendenti occupati in media nell'esercizio: 50.

L'obbligo cessa se per due esercizi consecutivi tali limiti non vengono superati.

La lettera dell'art. 2477 c.c. parla di obbligo di nomina di un organo di controllo o di un revisore; tuttavia la dottrina prevalente ritiene che nelle Srl che si trovano nelle condizioni di obbligo di nomina delle funzioni di controllo, la revisione legale sia comunque obbligatoria, a seguito del recepimento delle direttive europee in materia societaria. Pertanto nelle Srl in circostanze di obbligo si potrà:

- nominare un organo di controllo, monocratico (c.d. sindaco unico) o, se lo statuto lo prevede, collegiale ed un revisore (società di revisione o revisore individuale);

- affidare anche la revisione legale all'organo di controllo nominato, se ne sussistono le condizioni (art. 2409-bis, comma 2, c.c.);
- nominare soltanto un revisore (società di revisione o revisore individuale).

Per quanto riguarda le **cooperative**, l'art. 2519 c.c. rimanda alle disposizioni delle società di capitali, SpA o Srl, nel caso in cui la cooperativa segua le regole delle prime o delle seconde sulle materie per le quali non sono previste disposizioni specifiche.

Poiché nelle disposizioni specifiche sulle cooperative (artt. 2511-2545-octiesdecies c.c.), non vi è alcun accenno alla revisione legale dei bilanci d'esercizio o consolidati, l'obbligo riguarda:

- tutte le cooperative che, a norma dell'art. 2519 c.c., seguono le disposizioni delle SpA;
- le cooperative che a norma dell'art. 2519 c.c., sussistendone le condizioni, hanno optato per seguire le disposizioni delle Srl, quando si verificano le circostanze che, sulla base dell'art. 2477 c.c., danno luogo nelle Srl all'obbligo di nomina della funzione di revisione legale.

Possono essere incaricati della revisione legale:

- in ogni circostanza:
 - un **revisore legale** iscritto al Registro dei revisori (artt. 6-8, Decreto aggiornato (F5));
 - una **società di revisione** iscritta al Registro dei revisori;
- sotto definite condizioni: il **collegio sindacale** della società;
- sotto le medesime condizioni, nelle Srl: l'**organo di controllo**, anche monocratico (c.d. **sindaco unico**).

Per attribuire l'incarico di revisione al collegio sindacale o al sindaco unico di una Srl (art. 2409-bis, comma 2, c.c.) è necessario che:

- lo statuto della società lo preveda;
- la società non sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
- tutti i sindaci (o il sindaco unico della Srl) siano revisori legali iscritti al Registro dei revisori.

Inoltre, ai sensi degli artt. 16 e 19-bis del Decreto aggiornato (F5), **il collegio sindacale non può essere incaricato della revisione legale:**

- negli Enti di interesse pubblico (EIP):
 - società emittenti titoli quotati;
 - banche;
 - imprese di assicurazione e di riassicurazione;
- negli Enti sottoposti a regime intermedio, elencati all'art. 19-bis del Decreto aggiornato (F5);
- nelle controllate, nelle controllanti, nelle società sottoposte a comune controllo di EIP o di Enti sottoposti a regime intermedio.

Nel seguito parleremo anche di “**revisore/i**” per indicare genericamente il soggetto incaricato della revisione legale, mentre parleremo di “**sindaci revisori**” per indicare sia un collegio sindacale, sia un sindaco unico di Srl, incaricati anche della revisione legale dei conti. Parleremo inoltre di “**società ordinarie**” per riferirci alle società che non sono EIP, né Enti sottoposti a regime intermedio.

È importante sottolineare che nel nostro ordinamento esistono altre circostanze diverse da quelle sopra indicate per SpA, Srl, cooperative, in cui un Ente può essere assoggettato ad una revisione contabile su base

volontaria o per obbligo e un revisore legale o una società di revisione, iscritti al Registro dei revisori legali, possono essere incaricati di svolgere attività di revisione, ma in tutti questi casi:

- non si tratta di una revisione legale dei conti;
- non si applicano le fonti normative (F2, F5) e regolamentari (F6 - F11);
- la revisione contabile ed il revisore, per tale attività, non sono soggetti ad una specifica autorità di vigilanza (CONSOB o MEF).

A titolo esemplificativo, **non sono revisioni legali dei conti**:

- le revisioni contabili obbligatorie degli enti locali;
- le revisioni contabili previste dagli statuti negli Enti ed associazioni non profit;
- le revisioni volontarie di SpA, Srl, cooperative;
- la certificazione del bilancio delle società cooperative ai sensi dell'art. 15, L. 59/1992 e dell'art. 11 D.Lgs. 220/2002;
- la revisione della contabilità del condominio ai sensi dell'art. 1130-bis c.c..

5.3.2 Revisore, società di revisione e Registro dei revisori

5.3.2.1 Requisiti di abilitazione

La revisione legale dei conti può essere esercitata solo dai soggetti iscritti al Registro dei revisori legali, istituito presso il MEF. Le condizioni per l'iscrizione al Registro sono le seguenti.

Persone fisiche

- requisiti di onorabilità previsti dall'art. 3 del

Regolamento 145/2012 (F7):

- assenza di interdizione temporanea o sospensione degli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- assenza di misure di prevenzione antimafia;
- assenza di patteggiamento ex art. 444 c.p.p. o di condanna definitiva a pene:
 - maggiori di 6 mesi per definite tipologie di reati societari;
 - maggiori di 1 anno per delitti contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico, l'economia pubblica, la materia tributaria;
 - maggiore di 2 anni, per altri delitti non colposi;
 - assenza di condanna o sanzioni equivalenti in Stati esteri;
- laurea triennale o magistrale, o laurea nel vecchio ordinamento, nelle materie richiamate dall'art. 2 del Regolamento 145/2012 (F7);
- tirocinio triennale disciplinato dall'art. 3 del Decreto aggiornato (F5) e dal Regolamento 146/2012 (F8);
- superamento dell'esame disciplinato dall'art. 4 del Decreto aggiornato (F5) e dal Regolamento 63/2016 (F11).

Società di revisione

- i componenti del consiglio di amministrazione o di gestione sono in possesso dei requisiti di onorabilità:
 - previsti per le persone fisiche iscritte al Registro

(vedi sopra);

- previsti dall'art. 2382 c.c., la cui assenza è causa di ineleggibilità o decadenza (interdizione, inabilitazione, fallimento, condanna che comporta interdizione, anche temporanea dei pubblici uffici);
- maggioranza dei consiglieri di amministrazione o di gestione (anche rappresentanti di persone giuridiche) abilitati alla revisione legale (in Italia o in UE);
- nelle società di persone, la maggioranza numerica e per quote dei soci costituita da persone abilitate alla revisione legale;
- nelle società di capitali, la maggioranza dei diritti di voto in assemblea ordinaria spettante a persone abilitate alla revisione legale;
- nelle SpA e nelle SAPA, azioni nominative e non trasferibili mediante girata;
- i responsabili della revisione legale devono essere persone fisiche iscritte al Registro dei revisori.

5.3.2.2 Contenuto informativo del Registro dei revisori

I soggetti iscritti al Registro dei revisori legali sono tenuti a comunicare al Registro, ai sensi dell'art. 7 del Decreto aggiornato (F5) e del Regolamento 145/2012 (F7), sia **informazioni di natura pubblica, che informazioni di natura riservata**. La comunicazione deve avvenire con modalità telematiche, secondo le indicazioni della Determina 21/6/2013 (F14). Le variazioni intervenute vanno comunicate entro 30 giorni dal momento in cui la variazione si è verificata.

Persone fisiche - informazioni di natura pubblica:

- dati identificativi individuali;

- indicazioni sull'eventuale società di revisione presso cui si lavora come dipendente, socio, amministratore;
- incarichi di revisione presso EIP o Enti sottoposti a regime intermedio;
- eventuali altre iscrizioni in albi o registri di revisori legali nell'UE o in paesi terzi;
- la rete (vedi infra) cui si appartiene;
- identificazione di tutti gli altri soggetti che fanno parte della rete (2017).

Persone fisiche - informazioni di natura riservata:

- telefono e pec;
- incarichi in essere, durata, corrispettivi, con indicazione specifica nel caso in cui la società assoggettata a revisione sia un EIP. I **sindaci revisori** devono comunicare solo gli incarichi ed i corrispettivi pertinenti la revisione legale;
- ogni variazione agli incarichi (nuovi incarichi, rinnovi, cessazioni).

Società di revisione - informazioni di natura pubblica:

- dati identificativi della società;
- identificazione dei revisori legali che lavorano con la società: soci, amministratori, persone che rappresentano la società nella revisione legale;
- identificazione dei soci ed amministratori che non sono revisori legali;
- eventuali altre iscrizioni della società in albi e Registri di revisori legali nell'UE o in paesi terzi;
- appartenenza ad una rete ed identificazione di tutti gli altri soggetti appartenenti alla rete;

- incarichi di revisione presso EIP o Enti sottoposti a regime intermedio.

Società di revisione - informazioni di natura riservata:

- indirizzo pec;
- incarichi in essere, durata, corrispettivi, con indicazioni specifica se la società assoggettata a revisione è un EIP, responsabili della revisione, altri revisori legali che collaborano negli incarichi;
- ogni variazione degli incarichi (nuovi incarichi, rinnovi, cessazione sia per scadenza naturale, sia per cause di cessazione anticipata).

5.3.2.3 Sezioni A e B del Registro dei revisori

La materia è stata profondamente innovata dalle modifiche introdotte dal D.Lgs. 135/2016. Il Decreto aggiornato (F5) all'art. 8 prevede che il Registro sia suddiviso in 2 sezioni:

- **sezione A:** accoglie i revisori attivi che hanno avuto almeno un incarico di revisione legale o hanno collaborato con una società di revisione negli ultimi 3 anni;
- **sezioni B:** accoglie i revisori che non hanno avuto incarichi di revisione legale o non hanno collaborato con una società di revisione per tre anni consecutivi.

L'unica differenza tra i due gruppi consiste nel fatto che **solo i revisori della sezione A sono assoggettati al controllo della qualità** (vedi infra).

Per ogni altro aspetto i revisori dei due gruppi sono equiparati ed hanno gli stessi doveri: obblighi di comunicazione ed aggiornamento dei contenuti del Registro, formazione continua, pagamento del contributo annuale di iscrizione.

Conseguentemente il contenuto del Regolamento 16/2013 (F10) è da considerarsi superato.

5.3.2.4 Formazione continua

Avvertenza: gli obblighi di formazione continua contenuti nell'art. 5 del Decreto aggiornato (F5) decorrono dal 1 gennaio 2017, ai sensi dell'art. 27, comma 4 del D.Lgs. 135/2016. Le disposizioni in materia precedentemente contenute nel D.Lgs. 39/2010 non erano state regolamentate e quindi non hanno avuto corso. Le nuove disposizioni devono essere regolamentate. Si raccomanda ai revisori di aggiornarsi non appena questa regolamentazione sarà definita.

I revisori legali iscritti al Registro sono tenuti alla formazione continua, partecipando a programmi di aggiornamento definiti dal MEF.

I periodi di formazione sono triennali: **ogni revisore deve acquisire almeno 60 crediti formativi nel triennio, dei quali almeno 20 ogni anno del triennio.**

I programmi di formazione possono essere erogati direttamente dal MEF o da società, Enti pubblici o privati accreditati dal MEF, sotto definite condizioni.

Gli iscritti ad Albi professionali che assolvono gli obblighi di formazione continua specifici, o coloro che collaborano con società di revisione che erogano formazione interna, possono vedere riconosciuta tale formazione come equivalente, se dichiarata conforme dal MEF. In tal caso gli ordini professionali e le società di revisione devono comunicare annualmente al MEF l'assolvimento degli obblighi di formazione continua di revisione legale, da parte dei propri iscritti o collaboratori.

5.3.3 Indipendenza del revisore

Le disposizioni sull'indipendenza del revisore sono contenute nell'art. 10 del Decreto aggiornato (F5). Gli artt. 5 e 17 del Regolamento europeo (F2) contengono disposizioni specifiche per i revisori degli EIP e l'art. 17 del Decreto aggiornato (F5) contiene ulteriori disposizioni sull'indipendenza dei revisori degli EIP e degli Enti sottoposti a regime intermedio.

L'indipendenza del revisore, sia nella versione originaria del D.Lgs. 39/2010, sia nel Decreto aggiornato (F5), si fonda su alcuni concetti chiave:

- il **punto di vista di un terzo “informato, obiettivo e ragionevole”**, cosicché non rilevano gli elementi soggettivi (indipendenza mentale, tenuta etica, ecc.);
- la **dialettica minaccia/salvaguardia**, cosicché, entro certi limiti, le minacce all'indipendenza possono essere fronteggiate con adeguate misure di salvaguardia;
- l'estensione del requisito dell'indipendenza, oltre che direttamente al revisore, alla **“rete”** alla quale il revisore appartiene. La rete è definita nel Decreto aggiornato (F5), all'art.1, comma 1, lett. l) come: “la struttura più ampia alla quale appartengono un revisore legale o una società di revisione legale, finalizzata alla cooperazione e che:
 - 1) persegue chiaramente la condivisione degli utili o dei costi;
 - 2) è riconducibile a una proprietà, un controllo o una direzione comuni o
 - 3) condivide direttive e procedure comuni di controllo della qualità, o una strategia aziendale comune, o l'utilizzo di una denominazione o di un marchio comune o una

parte significativa delle risorse professionali”.

È importante sottolineare che la mancata indipendenza di un elemento della rete coinvolge il revisore come se lui direttamente fosse non indipendente. Va inoltre sottolineato come, sulla base della definizione, un revisore può appartenere ad una rete anche se non partecipa, o partecipa minimamente, agli utili o ai ricavi di altri elementi della rete.

Va precisato che, sebbene l’art. 10 del Decreto aggiornato sia stato quasi interamente riscritto, i contenuti sostanziali non sono stati modificati, ma solo meglio precisati.

Solo alcuni punti di dettaglio costituiscono una vera novità, ed essendo applicabili dopo l’entrata in vigore del Decreto aggiornato, li indicheremo come tali. I punti qualificanti sull’indipendenza del revisore sono esposti di seguito.

- L’indipendenza riguarda:
 - il revisore o la società di revisione;
 - la rete;
 - i membri di organi di amministrazione, i dirigenti, i revisori di una società di revisione;
 - i dipendenti ed i collaboratori;
 - qualsiasi persona direttamente o indirettamente collegata al revisore o alla società di revisione.

Faremo riferimento a questo insieme di soggetti con l’espressione “il revisore ed i soggetti collegati”.

- Il requisito dell’indipendenza deve sussistere nel periodo cui si riferiscono i bilanci soggetti a revisione ed il periodo in cui viene svolta la revisione legale.
- Il revisore ed i soggetti collegati non devono essere

coinvolti nel **processo decisionale** della società soggetta a revisione.

- L'indipendenza del revisore e dei soggetti collegati non deve essere influenzata da:
 - conflitti di interesse, anche potenziali;
 - relazioni d'affari dirette o indirette.
- La revisione non può essere effettuata in presenza di **rischi per l'indipendenza** qualora un terzo informato, obiettivo e ragionevole, dopo aver considerato le misure di salvaguardia adottate, concluderebbe che l'indipendenza sia comunque compromessa.

Tali rischi possono riguardare:

- autoriesame;
- interesse personale;
- patrocinio legale;
- familiarità;
- intimidazione.

E sono determinati da relazioni:

- finanziarie;
 - d'affari;
 - di lavoro;
 - di altro genere.
- Il revisore, i soggetti collegati e le persone a loro direttamente legate (familiari, conviventi, ecc.) non possono detenere **strumenti finanziari** emessi dalla società, salvo il caso di fondi (2017).
 - Il revisore, i soggetti collegati e le persone a loro strettamente legate, non possono partecipare ad

una revisione o influenzarla se:

- possiedono strumenti finanziari della società soggetta a revisione o di un ente ad esso collegato, salvo il caso di fondi;
 - hanno avuto un **rapporto di lavoro** dipendente o una **relazione d'affari** o di altro tipo con la società soggetta a revisione, nel periodo in cui deve sussistere il requisito dell'indipendenza (2017).
- Viene previsto un periodo di **decantazione** di un anno dalla cessazione della attività per:
- il revisore;
 - il responsabile di una revisione in una società di revisione;
 - altri revisori legali coinvolti in una revisione;

prima di:

- assumere cariche sociali nell'organo di amministrazione;
- prestare lavoro autonomo o dipendente con funzioni dirigenziali, nella società assoggettata a revisione (2017).

Per i sindaci revisori è importante precisare che essi devono applicare le norme sull'indipendenza contenute nel Decreto aggiornato (F5), sopra richiamate, e non le indicazioni, simili ma meno rigide, contenute nel documento "Norme sul comportamento del collegio sindacale - Principi di comportamento del collegio sindacale di società non quotate", emesso dal CNDCEC, nel settembre 2015, per i sindaci che non sono anche incaricati della revisione legale.

Oltre alle disposizioni sopra richiamate, **i revisori degli EIP e degli Enti sottoposti a regime intermedio,**

devono anche applicare le regole sull'indipendenza contenute nel Regolamento europeo (F2) e nell'art.17 del Decreto aggiornato (F5). In particolare:

- divieto di prestare i servizi diversi dalla revisione contabile di cui all'art. 5 del Regolamento europeo (F2), per i periodi ivi indicati;
- conferma annuale al comitato per il controllo interno e la revisione contabile della propria indipendenza o discussione con il comitato degli eventuali rischi e delle misure di salvaguardia adottate, di cui all'art. 6 del Regolamento europeo (F2);
- limiti alla durata dell'incarico ed alla permanenza nel ruolo di responsabile dell'incarico, nonché un periodo di decantazione di due anni dalla cessazione del proprio coinvolgimento per le persone coinvolte nella revisione, prima di accettare cariche sociali o incarichi di lavoro autonomo o subordinato in ruoli dirigenziali nella società soggetta a revisione, di cui all'art. 17 del Decreto aggiornato (F5);
- periodo di decantazione di due anni per le figure apicali di una società, prima di poter esercitare, dopo la cessazione in questi ruoli ed essendo abilitati, la revisione legale dei bilanci della società o delle sue controllate o controllanti (art.17, Decreto aggiornato (F5));
- divieto di rappresentare i soci nella assemblea della società soggetta a revisione, per i revisori o i responsabili della revisione (art.17, Decreto aggiornato (F5)).

5.3.4 Responsabilità del revisore

L'art. 15 del Decreto aggiornato (F5) precisa la responsabilità dei revisori.

I revisori sono responsabili, in solido con gli amministratori, verso la società, i soci, i terzi, per i danni derivanti dall'inadempienza dei propri doveri.

La responsabilità è limitata al contributo effettivo al danno cagionato, solo nei rapporti interni tra debitori solidali.

Nelle società di revisione, il responsabile dell'incarico ed i dipendenti utilizzati nell'incarico sono responsabili, in solido tra loro e con la società di revisione, per i danni da inadempimenti o fatti illeciti nei confronti della società soggetta a revisione e dei terzi, nei limiti del contributo effettivo al danno cagionato.

I termini di **prescrizione** sono di **5 anni** dalla data della relazione finale di revisione.

5.3.5 Attività preliminari alla accettazione, conferimento e cessazione dell'incarico

5.3.5.1 Attività preliminari alla accettazione dell'incarico

Il principio ISQC1 Italia ed i principi di revisione internazionali (ISA Italia) 220 e 300 obbligano il revisore, **prima di accettare** un nuovo incarico, o di accettarne il rinnovo, a documentare:

- la verifica delle proprie competenze e capacità necessarie allo svolgimento dell'incarico, inclusa la disponibilità di tempo e di risorse;
- la propria valutazione dell'integrità della società da assoggettare a revisione legale e delle sue figure apicali;
- la verifica della propria capacità di rispettare i principi etici e della propria indipendenza;

- la propria valutazione del rischio connesso all'incarico, alla luce delle informazioni raccolte, inclusi gli aspetti significativi emersi dalla precedente revisione.

La materia è sinteticamente trattata nella fonte F17 al capitolo 5, dove, in ausilio alla corretta documentazione, vengono forniti due utili questionari sulla prima accettazione e sul mantenimento dell'incarico.

Se il revisore decide di poter accettare o rinnovare l'incarico deve definire con la società i termini dell'incarico, secondo il principio di revisione internazionale (ISA Italia) 210. Questo generalmente avviene con una **proposta formale** del revisore alla società, che deve essere formalmente accettata dopo il conferimento dell'incarico da parte della assemblea. Tale proposta contiene:

- l'obiettivo e la portata della revisione contabile del bilancio, incluse le modalità di svolgimento dell'incarico;
- l'identificazione del bilancio da sottoporre a revisione legale e il quadro delle regole di redazione che saranno applicate;
- la definizione delle responsabilità del revisore;
- la definizione della responsabilità della Direzione:
 - per la corretta applicazione delle norme che disciplinano i criteri di redazione del bilancio;
 - per quella parte del controllo interno che consente la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi;
 - di fornire al revisore accesso a tutte le informazioni di cui la Direzione sia a conoscenza, relative alla redazione del bilancio oggetto di revisione o ad ulteriori informazioni

che il revisore possa chiedere alla Direzione ai fini della revisione contabile, nonché di fornire al revisore la possibilità di contattare senza limitazioni le persone all'interno della società dalle quali egli ritenga necessario acquisire elementi probativi;

- il tipo di relazione (forma e contenuto) che sarà emessa al termine dell'incarico;
- la stima dei tempi e dei corrispettivi;
- l'attestazione della indipendenza del revisore;
- le regole di privacy e sull'antiriciclaggio;
- le coperture assicurative del revisore;
- la data e la firma del revisore.

Un modello ne viene proposto in allegato al capitolo 7 della fonte F17.

Per quanto riguarda i **sindaci revisori** occorre precisare che anch'essi sono tenuti al rispetto di tutti i principi di revisione internazionali (ISA Italia) e quindi allo svolgimento delle attività preliminari alla accettazione dell'incarico.

La materia, declinata per i sindaci revisori, viene esaurientemente trattata nella fonte F19.

Si prevede che alcune delle attività preliminari, come la valutazione dell'indipendenza, della competenza e della disponibilità, siano svolte **individualmente** ed altre, come la valutazione della integrità e del rischio connesso all'incarico, la supervisione delle valutazioni individuali, la stima dei tempi e dei corrispettivi e la redazione di una proposta, siano svolte **collegialmente dai candidati** sindaci revisori prima del conferimento dell'incarico.

Si precisa inoltre che in tutti i casi in cui non sia possibile operare prima del conferimento dell'incarico,

i sindaci revisori incaricati dalla assemblea devono **riservarsi di accettare la nomina**, fino a quando le attività preliminari non siano state completate e documentate.

La fonte citata contiene in allegato due questionari di accettazione e mantenimento ad uso dei candidati sindaci revisori ed un modello di proposta integrata, sia per le funzioni sindacali che per la revisione legale.

È importante ricordare che i sindaci revisori devono **quantificare separatamente i corrispettivi** per le funzioni sindacali e quelli per la revisione legale, in quanto solo questi ultimi vanno comunicati al Registro dei revisori, fra le informazioni riservate.

Quanto ai **corrispettivi**, l'art. 10 del Decreto aggiornato (F5), definisce i criteri sulla base dei quali devono essere determinati.

I corrispettivi:

- non possono essere subordinati a condizioni;
- non possono essere stabiliti in funzione dei risultati della revisione;
- non possono essere correlati ad altri servizi da prestare alla società o alle sue controllate o controllanti;
- devono essere definiti sulla base dei tempi necessari allo svolgimento dell'incarico, considerando:
 - la dimensione, composizione e rischiosità delle principali grandezze patrimoniali, economiche e finanziarie del bilancio della società che deve conferire l'incarico;
 - i profili di rischio connessi al processo di consolidamento dei dati relativi alle società del gruppo;

- la preparazione tecnica e la competenza che il lavoro di revisione richiede;
- la necessità di garantire la necessaria supervisione e l'indirizzo di eventuali collaboratori.

Appare quindi chiaro che la pratica diffusa, specie tra i sindaci revisori, di utilizzare la c.d. “**Tariffa Giudiziale**” (Decreto del Ministero della Giustizia n. 140/2012 - Regolamento per la determinazione dei compensi da parte di un organo giurisdizionale per le professioni regolamentate) per la determinazione dei corrispettivi della revisione, è **in contrasto** con le disposizioni contenute nell'art. 10 del Decreto aggiornato (F5).

Al contrario una fonte che può essere proficuamente utilizzata per la determinazione dei tempi necessari allo svolgimento dell'incarico, e quindi dei corrispettivi, è la fonte F20.

5.3.5.2 Conferimento dell'incarico

Il conferimento dell'incarico è regolato dall'art. 13 del Decreto aggiornato (F5) per le società ordinarie, nonché dall'art.16 del Regolamento europeo (F2) e dall'art. 17 del Decreto aggiornato (F5) per gli EIP e per gli Enti sottoposti a regime intermedio.

Nelle **società ordinarie** l'incarico è conferito dalla **assemblea** su proposta motivata dall'**organo di controllo**, ha durata di 3 anni e può essere rinnovato senza limiti allo stesso revisore, fatto salvo il rischio di familiarità che costituisce una minaccia all'indipendenza del revisore. Nel caso d'incarico ai **sindaci-revisori** non è ovviamente possibile che vi sia una proposta motivata dell'organo di controllo, cosicché la proposta alla assemblea avviene secondo la prassi consueta di proposta di nomina del Collegio sindacale.

Negli **EIP e negli Enti** sottoposti a regime intermedio la nomina è **assembleare**, su raccomandazione del **comitato** per il controllo interno e la revisione contabile, dopo una definita procedura di selezione che vede anche il coinvolgimento della società da assoggettare alla revisione legale (2017). L'incarico dura 9 esercizi, se il revisore è una società di revisione (che però deve sostituire il responsabile chiave della revisione dopo 7 anni), mentre se il revisore è una persona fisica, la durata dell'incarico è di 7 anni. L'incarico non può essere rinnovato allo stesso soggetto se non sono decorsi almeno 4 anni di **decantazione** dalla sua cessazione.

5.3.5.3 Cessazione naturale e cessazione anticipata dell'incarico

La materia è regolata dall'art. 13 del Decreto aggiornato (F5) e dal Regolamento F9.

Nel caso di incarico alla società di revisione o al revisore individuale, la **cessazione naturale** è alla data della assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'ultimo esercizio di incarico e non si fa luogo all'istituto della "prorogatio".

Il termine di scadenza è esplicito nell'art. 13 del Decreto aggiornato (F5), mentre deriva da una interpretazione sistematica per le revisioni degli EIP e degli Enti sottoposti a regime intermedio.

Nel caso di incarico ai **sindaci revisori**, invece, va considerato che, a norma dell'art. 2400, comma 1, c.c., la loro cessazione per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il **nuovo collegio** è stato ricostituito.

L'art.13 del Decreto aggiornato (F5) ed il Regolamento F9, disciplinano poi, quali cause di **cessazione anticipata** dell'incarico, i casi di:

- revoca;
- dimissioni;
- risoluzione consensuale.

La **revoca** è consentita per giusta causa, le cui possibili circostanze sono indicate dal Regolamento F9, che pure disciplina il processo di revoca, con il coinvolgimento dell'organo di controllo e dell'assemblea, che deve provvedere alla nomina contestuale del nuovo revisore, e con comunicazione alla autorità di vigilanza, sia da parte del revisore revocato, che della società (Determina F13, quando l'autorità di vigilanza è il MEF).

A tutela del revisore, dei soci e dei terzi, la norma stabilisce che non costituisce giusta causa di revoca la divergenza di opinioni in merito ad un trattamento contabile o a procedure di revisione.

Le **dimissioni** sono consentite in idonee circostanze, indicate dal Regolamento F9, o comunque in altre circostanze adeguatamente motivate, e vanno poste in essere in tempi e modalità che consentano alla società la sostituzione del revisore.

Infine viene prevista la possibilità della **risoluzione consensuale** dell'incarico.

Il Regolamento F9 indica i diversi passaggi dei procedimenti che portano alle dimissioni o alla risoluzione consensuale, con il coinvolgimento dell'organo di controllo e dell'assemblea, che deve provvedere alla sostituzione del revisore. L'incarico del revisore uscente si proroga, per un massimo di 6 mesi, fino a quando la sostituzione non sia divenuta efficace.

Anche in caso di dimissioni e di risoluzione consensuale, la circostanza va comunicata alla autorità di vigilanza, sia da parte del revisore cessato,

sia da parte della società (Determina F13, quando l'autorità di vigilanza è il MEF).

Tuttavia, nel caso dei **sindaci revisori** non si applicano né le disposizioni dell'art. 13, commi da 3 a 7 del Decreto aggiornato (F5), né la relativa regolamentazione, poiché l'art. 1, comma 2 del Regolamento F9 stabilisce che la loro cessazione è comunque disciplinata dagli **artt. 2400 e 2401 c.c.**

Ne consegue che:

- non è possibile la cessazione anticipata del sindaco-revisore o dell'intero collegio, limitatamente alla funzione di revisore legale;
- la cessazione del sindaco-revisore, sia naturale (per scadenza del mandato), sia anticipata, coinvolge sempre sia la funzione di vigilanza che la funzione di revisione legale;
- la revoca del sindaco-revisore segue le procedure di cui all'art. 2400 c.c.;
- le dimissioni del sindaco-revisore sono libere e danno luogo a sostituzione, quando possibile, o alla tempestiva convocazione dell'assemblea per la piena ricostituzione del collegio;
- per il sindaco-revisore, come per il collegio nel suo complesso, non è prevista la cessazione anticipata per risoluzione consensuale;
- la cessazione anticipata del sindaco-revisore, o dell'intero collegio, va tuttavia comunicata al MEF-RGS, sia da parte del sindaco-revisore o del Presidente del collegio sindacale, sia da parte della società, come previsto dalla Determina F13;
- la morte o decadenza del sindaco-revisore danno luogo a sostituzione.

Nei casi in cui un collegio dei sindaci revisori voglia o

debba rinunciare solo all'incarico di revisione legale, la via da seguire passa dalle dimissioni dell'intero collegio, inclusi i supplenti, e dal conferimento di un nuovo mandato, solo per le funzioni sindacali.

5.3.6 Processo di revisione legale e relativa documentazione

5.3.6.1 Fasi del processo di revisione

Lo svolgimento della revisione legale secondo i principi di revisione internazionali (ISA Italia) è un processo articolato in successive fasi di lavoro, dettagliatamente illustrate nella fonte F17 e riportate di seguito.

Valutazione del rischio

- Procedure preliminari alla accettazione:
 - procedure di accettazione o rinnovo;
 - valutazione dell'indipendenza;
 - definizione dei termini dell'incarico.
- Pianificazione del lavoro:
 - definizione della significatività;
 - strategia generale di revisione;
 - contatti con il precedente revisore e verifica dei saldi di apertura.
- Valutazione del rischio di errori significativi in bilancio, a livello di bilancio complessivo e di singola "asserzione", per ogni classe di operazioni (acquisti, vendite, ecc.), saldi di bilancio ed informativa:
 - rischio intrinseco: natura dell'elemento del bilancio, conoscenza della società e del contesto, rischio di frode;

- rischio di controllo: quanto il controllo interno della impresa impedisce che avvengano errori;
- rischio residuo: quanto del rischio intrinseco non è coperto dal rischio di controllo.

Risposte al rischio

Definizione e svolgimento di procedure di revisione appropriate per coprire il rischio residuo valutato:

- procedure di conformità - per verificare se il controllo interno ha effettivamente funzionato;
- procedure di validità - per verificare se, sulle diverse voci di bilancio, classi di operazioni ed informativa, gli errori si sono verificati e per quantificarne gli effetti.

Conclusioni

- Valutazione degli elementi probativi ottenuti.
- Attestazioni della direzione.
- Definizione delle conclusioni raggiunte.
- Relazione finale.

Per la comprensione di quanto sopra va precisato il concetto di “**asserzione**”, che il principio di revisione internazionale (ISA Italia) 315 definisce come: “le attestazioni della direzione, esplicite o meno, contenute nel bilancio, che il revisore utilizza per considerare le diverse tipologie di errori che si possono verificare”.

Per esempio, con riferimento ai saldi di bilancio, le asserzioni sono:

- esistenza: le attività, le passività e il patrimonio esistono;
- diritti e obblighi: l'impresa possiede, o controlla, i diritti sulle attività, mentre le passività sono

obbligazioni dell'impresa;

- completezza: tutte le attività, le passività e gli elementi di patrimonio netto che dovrebbero figurare in bilancio vi figurano;
- valutazione e classificazione: tutte le voci sono classificate e valutate in modo appropriato.

Quando il revisore valuta il rischio di errori significativi in bilancio, con riferimento per esempio ad una voce di bilancio, considera il rischio che le diverse asserzioni, per quella voce, non siano verificate e le diverse modalità con cui qualcosa può andar male.

5.3.6.2 Documentazione del lavoro

Ogni passaggio delle diverse fasi e sottofasi del processo di revisione deve essere documentato.

Ogni revisore può decidere come articolare la documentazione del proprio lavoro, nel rispetto del principio di revisione internazionale (ISA Italia) 230.

A **titolo esemplificativo** indichiamo i principali **documenti da produrre** nelle diverse fasi di lavoro sopra indicate, facendo riferimento ai modelli che, per quelle fasi di lavoro, sono suggeriti e presentati nella fonte F17. Si ipotizza che la revisione legale sia svolta da sindaci revisori.

Attività preliminari

- Nuovo incarico (operazioni dei candidati sindaci)

Operazione	Documento	Fonte F17
Valutare l'accettabilità dell'incarico	Check list	All. 5.1
Predisporre una proposta formale	Proposta	All. 7.2

- In alternativa, rinnovo di incarico (operazioni dei sindaci in rinnovo)

Operazione	Documento	Fonte F17
Valutare l'accettabilità dell'incarico	Check list	All. 5.2
Predisporre una proposta formale	Proposta	All. 7.2

Pianificazione della revisione

- Documentazione dell'indipendenza, definizione del livello di significatività da utilizzare, definizione della strategia generale

Operazione	Documento	Fonte F17
Ogni membro dichiara l'indipendenza (sindaci, collaboratori)	Dichiarazione	All. 6.1
Definizione della significatività	Foglio di calcolo	All. 9.1
Definizione strategia generale	Memorandum	All. 6

- Valutazione del rischio di errori significativi in bilancio

Operazione	Documento	Fonte F17
Comprendere l'impresa e il contesto	Check list	All. 12.1
Considerare il rischio frode	Check list	All. 12.2
Valutare il rischio intrinseco	Foglio strutturato	All. 12.3
Considerare il controllo interno	Check list	All. 13.1
Considerare il controllo interno IT	Check list	All. 13.2
Valutare il rischio di errore (apparente)	Foglio strutturato	All. 13.3

Definizione e svolgimento di procedure di revisione

- Procedure di conformità**

Se la valutazione del rischio residuo di errore si fonda sull'identificazione di un basso rischio di controllo, cioè sulla circostanza che il buon

controllo interno dell'impresa comporta una bassa probabilità di errori, occorre anzitutto verificare che i punti di controllo chiave identificati abbiano operato nel corso dell'esercizio. Si deve predisporre un elenco di procedure di revisione di conformità (c.d. di controllo dei controlli), per verificare con dei campioni di operazioni, di maggiore o minore estensione, che i punti di controllo chiave abbiano operato nel corso dell'esercizio.

Si procederà quindi ad eseguire le procedure di conformità pianificate.

Dal punto di vista della **documentazione**, si può produrre:

- un programma di verifica delle procedure di conformità, con evidenza della esecuzione dei diversi passaggi previsti;
- carte di lavoro (fogli strutturati, memorandum, check list, ecc.) per evidenziare che le procedure siano state svolte;
- memorandum di sintesi sui risultati conseguiti;
- eventuali modifiche o correzioni, alla luce dei risultati conseguiti, alla valutazione del rischio di errori (sulla Fonte 17 all'All. 14.1) che diventa a questo punto definitiva.

▪ **Procedure di validità**

A questo punto, per ogni voce di bilancio, occorre definire quali procedure di validità svolgere, con quale estensione di campionamento e con quale tempistica.

Queste procedure:

- devono coprire i rischi di errore valutati per ogni asserzione, per ogni voce di bilancio, (nella Fonte 17, documentati nell'All.14.1).

Ovviamente le procedure saranno tanto più rigorose ed estese quanto più il rischio di errore è elevato;

- possono essere selezionate dal **repertorio delle possibili procedure** sulle voci di bilancio, fornite nella Fonte 17, all'All. 17.3.

Se fra le procedure di validità selezionate è previsto, come normalmente avviene, l'invio di lettere di conferma a terzi, nella Fonte 17, All.17.4, vengono proposti dei modelli da utilizzare.

In prossimità della chiusura dell'esercizio, se la società ha rimanenze significative, si dovrà organizzare la presenza del revisore per la verifica all'inventario fisico.

Si procederà quindi a svolgere le procedure di validità pianificate. Dal punto di vista della documentazione si può produrre, per ogni voce di bilancio significativa:

- un programma di verifica delle procedure di validità, con evidenza della esecuzione dei diversi passaggi previsti;
- carte di lavoro (fogli strutturati, memorandum, check list, risposte a richieste di conferma, ecc.) per evidenziare che le procedure sono state svolte;
- memorandum di sintesi sui risultati conseguiti.

Conclusioni della revisione

Alla fine dello svolgimento delle procedure di revisione, occorre anzitutto valutare se siano stati ottenuti elementi probativi sufficienti, dal punto di vista della quantità, ed appropriati, dal punto di vista della qualità, per concludere il lavoro. Tutte le criticità riscontrate devono essere discusse con la figure di livello appropriato dell'impresa. Si procede poi a

documentare le fasi conclusive.

Operazione	Documento	Fonte F17
Riepilogo degli errori	Foglio strutturato	All. 25.1
Memorandum di sintesi	Memorandum	All. 25.2
Lettera di attestazione	Lettera sottoscritta	All. 24.2

È appena il caso di ricordare che l'ottenimento di una **lettera formale di attestazione** di dichiarazioni, generali e specifiche, da parte della direzione, costituisce una procedura di revisione obbligatoria prevista dal principio di revisione internazionale (ISA Italia) 580. Tale obbligo incombe anche, naturalmente, sui **sindaci revisori**.

La revisione legale si conclude con la redazione ed il deposito della relazione finale.

5.3.7 Relazione finale di revisione legale

5.3.7.1 Disposizioni sulla relazione di revisione

Per le revisioni di società ordinarie la materia viene trattata dall'art. 14 del Decreto aggiornato (F5). Il testo originario è stato modificato anzitutto dall'art. 10 del D.Lgs. 139/2015. L'art. 12 del D.Lgs.139/2015 stabilisce che le sue disposizioni sono in vigore dal gennaio 2016 e si applica ai bilanci i cui esercizi sono iniziati dopo tale data, tuttavia è opinione diffusa che le modifiche alle disposizioni sulla relazione di revisione si applichino alle revisioni dei bilanci iniziati successivamente all'entrata in vigore del Decreto aggiornato (F5). Infatti, il testo così modificato è stato ulteriormente aggiornato con il D.Lgs. 135/2016 e queste ulteriori modifiche si applicano a partire dalle revisioni dei bilanci i cui esercizi sono iniziati dopo l'entrata in vigore del Decreto di aggiornamento

(quindi, per gli esercizi coincidenti con l'anno solare, dal bilancio del 2017).

Per le revisioni degli EIP la materia è trattata dall'art. 10 del Regolamento europeo (F2), con rilevanti modifiche della disciplina precedente contenuta nel D.Lgs. 39/2010, prima dei successivi aggiornamenti.

In sede UE è stato chiarito che il Regolamento europeo (F2) si applica alle revisioni dei bilanci iniziati dopo la data della sua entrata in vigore (17 giugno 2016). Inoltre, per le revisioni degli EIP, i revisori sono tenuti: a presentare una relazione aggiuntiva al comitato per il controllo interno e la revisione contabile, disciplinata dall'art. 11 del Regolamento europeo (F2); a comunicare tempestivamente all'autorità di vigilanza i casi di emissione di una relazione "con modifiche" (vedi infra), le significative incertezze sulla continuità aziendale e le riscontrate violazioni significative a disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, ai sensi dell'art. 12 del Regolamento europeo (F2).

La materia della relazione finale è trattata da 6 principi di revisione:

- 1) principio di revisione internazionale (ISA Italia) 700 - Formazione del giudizio e relazione sul bilancio;
- 2) principio di revisione internazionale (ISA Italia) 705 - Modifiche al giudizio e relazione del revisore indipendente;
- 3) principio di revisione internazionale (ISA Italia) 706 - Richiami di informativa e paragrafi di altri aspetti nella relazione del revisore indipendente;
- 4) principio di revisione internazionale (ISA Italia) 710 - Informazioni comparative - Dati corrispondenti e bilancio comparativo;

- 5) principio di revisione internazionale (ISA Italia) 720 - Le responsabilità del revisore relativamente alle altre informazioni presenti in documenti che contengono il bilancio oggetto di revisione contabile;
- 6) principio di revisione (SA Italia) 720B - La responsabilità del soggetto incaricato della revisione legale relativamente alla espressione del giudizio sulla coerenza.

Avvertenza: i principi di revisione internazionali (ISA Italia), ufficializzati nel dicembre 2014, non hanno ancora recepito gli aggiornamenti necessari a seguito delle modifiche normative entrate in vigore nel corso del 2015 e del 2016, sopra richiamate. Peraltro è controverso a quali revisioni si applichino tali nuove disposizioni e si attendono indicazioni da parte dei regolatori.

5.3.7.2 Modello di relazione finale di revisione

Si presenta di seguito un modello di relazione finale, riferito ad una società ordinaria e predisposto da un revisore individuale, sulla base del modello standard suggerito in appendice al principio di revisione internazionale (ISA Italia) 700. Si ipotizza un giudizio senza modifiche e senza richiami di informativa o paragrafi di altri aspetti.

Avvertenza: il modello che segue viene presentato per mostrare la struttura di una relazione di revisione. Tuttavia tale modello potrebbe essere modificato nei prossimi mesi dalla Professione o dai regolatori per essere adeguato alle modifiche normative intercorse. Qualora prevalesse l'opinione che tutte le modifiche intercorse non si applicano alle revisioni dei bilanci iniziati prima dell'entrata in vigore del Decreto aggiornato (F5),

il modello potrebbe essere utilizzato anche per le revisioni dei bilanci chiusi al 31/12/2016.

Relazione del revisore indipendente ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, N. 39

Agli Azionisti [Ai Soci] dellaSpA [Srl, Soc. Coop.]

Relazione sul bilancio d'esercizio

Ho svolto la revisione contabile dell'allegato bilancio d'esercizio della SpA [Srl, Soc. Coop.], costituito dallo Stato Patrimoniale al 31 dicembre 20XX, dal Conto Economico per l'esercizio chiuso a tale data (dal rendiconto finanziario per l'esercizio chiuso a tale data) e dalla Nota Integrativa.

Responsabilità degli amministratori per il bilancio d'esercizio

Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d'esercizio che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.

Responsabilità del revisore

È mia la responsabilità di esprimere un giudizio sul bilancio d'esercizio sulla base della revisione contabile. Ho svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) elaborati ai sensi dell'art. 11 comma 3 del D.Lgs. n. 39/2010. Tali principi richiedono il rispetto di principi etici, nonché la pianificazione e lo svolgimento della revisione contabile al fine di acquisire una ragionevole sicurezza che il bilancio d'esercizio non contenga errori significativi.

La revisione contabile comporta lo svolgimento di procedure volte ad acquisire elementi probativi a supporto degli importi e delle informazioni contenuti nel bilancio d'esercizio. Le procedure scelte dipendono dal giudizio professionale del revisore, inclusa la valutazione dei rischi di errori significativi nel bilancio d'esercizio dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali. Nell'effettuare tali valutazioni del rischio, il revisore considera il controllo interno relativo alla redazione del bilancio d'esercizio dell'impresa che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta al fine di definire procedure di revisione appropriate alle circostanze, e non per esprimere un giudizio sull'efficacia del controllo interno dell'impresa. La revisione contabile comprende altresì la valutazione dell'appropriatezza dei principi contabili adottati, della ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli amministratori, nonché la valutazione della rappresentazione del bilancio d'esercizio nel suo complesso.

Ritengo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il mio giudizio.

Giudizio

A mio giudizio, il bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della ... SpA [Srl, Soc.Coop.] al 31 dicembre 20XX e del risultato economico e dei flussi di cassa per l'esercizio chiuso a tale data, in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.

Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari

Giudizio sulla coerenza della relazione sulla

gestione con il bilancio d'esercizio

Ho svolto le procedure indicate nel principio di revisione (SA Italia) 720B al fine di esprimere, come richiesto dalle norme di legge, un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione, la cui responsabilità compete agli amministratori della ... SpA [Srl, Soc.Coop.] con il bilancio d'esercizio della ... SpA [Srl, Soc.Coop.] al 31 dicembre 20XX. A mio giudizio la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio d'esercizio della ... SpA [Srl, Soc. Coop.] al 31 dicembre 20XX.

Luogo e data

Nome e Cognome (Revisore Legale)

5.3.7.3 Struttura e contenuto della relazione di revisione

Va premesso che la relazione di revisione è un **documento standardizzato**. Da sempre la pratica professionale internazionale e nazionale utilizza per la relazione di revisione una forma standardizzata con una struttura e contenuti definiti, sia nei paragrafi introduttivi, sia nelle modalità di esprimere i giudizi; la forma libera, ma comunque guidata dalle regole sul contenuto, viene utilizzata solo per indicare, in specifici paragrafi, le motivazioni di un giudizio con modifica (vedi infra), oppure richiami di informativa e paragrafi di altri aspetti (vedi infra). Per altro i contenuti della relazione di revisione sono codificati dall'art.14 del Decreto aggiornato (F5).

La relazione viene strutturata in **due sezioni** ciascuna identificata da un titolo. La prima, titolata "Relazione sul bilancio d'esercizio", contiene il giudizio sul bilancio, la seconda, titolata "Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari" contiene il giudizio di coerenza della relazione sulla

gestione con il bilancio (in futuro, come più avanti precisato, il giudizio di conformità della relazione sulla gestione alle norme che la disciplinano e di coerenza con il bilancio). Gli ISA Italia richiedono una netta separazione, nella relazione, tra il giudizio sul bilancio e “tutto il resto” che il legislatore, europeo o nazionale, possa richiedere al revisore di attestare.

La **prima sezione**, quando il giudizio è senza modifica e non sono previsti richiami di informativa o di altri aspetti, è a sua volta suddivisa in **quattro paragrafi**:

- il primo paragrafo, che non è titolato, inizia con la dichiarazione del revisore di aver assoggettato a revisione contabile il bilancio, che viene identificato nelle sue componenti: i prospetti, di cui si deve indicare la data o il periodo amministrativo di riferimento, e la Nota Integrativa;
- il secondo paragrafo, titolato “Responsabilità degli amministratori per il bilancio di esercizio”, identifica la responsabilità degli amministratori e, contestualmente, il corpo di regole di riferimento per la redazione del bilancio, cui gli amministratori devono attenersi. L’espressione “norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione” identifica sinteticamente sia le norme del Codice civile sul bilancio, che quelle pertinenti derivanti da altre leggi, sia i principi contabili emessi dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC);
- il terzo paragrafo, titolato “Responsabilità del revisore”, tratta della responsabilità del revisore, distinta e separata da quella degli amministratori, identifica i principi di revisione applicati dal revisore e descrive la natura e la portata della revisione;
- il quarto paragrafo, titolato “Giudizio”, contiene il giudizio sul bilancio, espresso in termini

di conformità del bilancio alle norme che lo disciplinano (che sono state identificate nel secondo paragrafo).

La **seconda sezione** contiene, attualmente, un **unico paragrafo**, intitolato “Giudizio di coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio di esercizio”.

Questo paragrafo, che comporta l’espressione di un altro giudizio professionale, ripropone in poche righe la medesima struttura della sezione che contiene il giudizio sul bilancio.

5.3.7.4 Tipologie di giudizio sul bilancio

Quando dalla revisione non sono emersi rilievi significativi, il revisore esprime un giudizio positivo, sulla base del principio di revisione internazionale (ISA Italia) 700, che viene chiamato giudizio “senza modifica”.

Negli altri casi il revisore, sulla base del principio di revisione internazionale (ISA Italia) 705, esprime un giudizio “con modifica” che, a seconda delle circostanze, può essere di tre tipi.

In sintesi il giudizio sul bilancio può essere riassunto come segue:

- **giudizio senza modifica**, in assenza di rilievi significativi;
- **giudizio con modifica**, secondo tre tipologie:
 - 1) **giudizio con rilievi**, in caso di:
 - deviazioni delle norme di legge o dai principi contabili, di effetto significativo, ma non pervasivo,
 - limitazioni alla acquisizione di elementi probativi sufficienti ed appropriati, di effetto significativo, ma non pervasivo;

- 2) **giudizio negativo**, in caso di deviazioni dalle norme di legge o dai principi contabili, di effetto pervasivo;
- 3) **dichiarazione di impossibilità di esprimere il giudizio**, in caso di limitazioni alla acquisizione di elementi probativi sufficienti ed appropriati, di effetto pervasivo.

Un effetto si intende “**pervasivo**” quando coinvolge il bilancio nel suo complesso.

Le **deviazioni** dalle norme di legge o dai principi contabili possono riguardare:

- la **correttezza dei principi contabili utilizzati**, per esempio se si dichiara quale criterio di valutazione delle rimanenze il presunto valore di realizzo, anche quando questo è superiore al costo;
- la loro **corretta applicazione**, per esempio non svalutando un credito inesigibile, pur avendo correttamente dichiarato quale criterio di valutazione il presunto valore di realizzo;
- la **adeguatezza dell’informativa**, per esempio non fornendo le informazioni richieste dalla legge sulle partecipazioni di controllo significative.

A titolo meramente esemplificativo sono casistiche frequenti:

- gli insufficienti ammortamenti;
- la capitalizzazione di costi da spendere;
- l’indebita capitalizzazione di oneri finanziari;
- la mancata svalutazione di titoli e partecipazioni;
- la mancata svalutazione di rimanenze obsolete;
- le commesse in proprio valutate a stato di avanzamento;

- il mancato rispetto della competenza di vendite/acquisti;
- i fondi rischi e oneri eccedenti o carenti;
- la carenza di stanziamenti per debiti (fatture da ricevere, oneri di lavoro);
- le carenze di informativa obbligatoria (ad esempio situazioni di incertezza).

Le **limitazioni** alla acquisizione di elementi probativi sufficienti ed appropriati possono riguardare:

- circostanze fuori controllo, per esempio nel caso in cui un incendio abbia distrutto documentazione contabile;
- circostanze dovute alla natura o alla tempistica della revisione, per esempio nel caso in cui l'incarico di revisione sia stato conferito successivamente alle operazioni inventariali;
- circostanze imputabili alla volontà della direzione, per esempio nel caso di diniego della direzione all'invio di richieste di conferma.

A titolo meramente esemplificativo sono altre casistiche non infrequenti:

- l'ingiustificata indisponibilità del bilancio di controllate e collegate;
- il diniego al rilascio della lettera di attestazione finale prevista dal principio di revisione internazionale (ISA Italia) 580.

Quando si esprime un giudizio con modifica, tale circostanza va indicata, quando pertinente, nei titoli dei paragrafi e nel testo della relazione precisandone la tipologia.

Inoltre è necessario introdurre un **paragrafo che contiene** le motivazioni e, ove possibile, gli effetti del

giudizio modificato. La sua collocazione deve essere dopo il paragrafo “Responsabilità del revisore” e prima del paragrafo “Giudizio”.

Il suo titolo sarà “Elementi alla base del giudizio (con rilievi, negativo)”, oppure “Elementi alla base della dichiarazione di impossibilità di esprimere il giudizio”. Nel caso di riscontro di deviazioni dalle norme di legge o dai principi contabili che portano il revisore ad esprimere un giudizio con rilievi, o negativo, il revisore deve quantificarne ed indicarne in questo paragrafo gli effetti sulla voce o le voci di bilancio coinvolte, nonché sul patrimonio netto e sul risultato di esercizio, al netto di effetti fiscali, correnti e differiti.

Questo non è invece possibile nel caso di limitazioni all’acquisizione di elementi probativi che portano il revisore ad esprimere un giudizio con rilievi o a dichiarare l’impossibilità di esprimere il giudizio: in questi casi infatti, per l’impossibilità di ottenere elementi probativi, il revisore non sa se il bilancio contenga errori.

Le **modalità di espressione di un giudizio con modifica** e le marginali correzioni ai paragrafi standardizzati, sono indicate nel principio di revisione internazionale (ISA Italia) 705 e, in forma pratica, nella fonte F18.

Va infine ricordato, come chiaramente indicato nel principio di revisione sopra richiamato, che quando un revisore riscontra un aspetto che, da solo, lo porta ad esprimere il giudizio negativo o a dichiarare l’impossibilità di esprimere il giudizio, è comunque tenuto ad indicare nel paragrafo “Elementi alla base del giudizio (con modifica)”, anche tutti gli altri rilievi significativi riscontrati o le limitazioni significative subite, pur senza richiamarli nel paragrafo del giudizio.

5.3.7.5 Richiami di informativa e paragrafi di altri aspetti

Il principio di revisione internazionale (ISA Italia) 706 prevede che il revisore possa inserire nella relazione di revisione paragrafi di richiamo di informativa e paragrafi di altri aspetti.

Richiami di informativa

I richiami di informativa sono relativi ad aspetti appropriatamente presentati ed oggetto di appropriata informativa nel bilancio, che il revisore ritiene fondamentali, secondo il suo giudizio professionale, ai fini della comprensione del bilancio da parte degli utilizzatori.

È importante sottolineare che il revisore non ha nulla da eccepire sull'aspetto oggetto di richiamo, ma vuole solo richiamare su di esso l'attenzione degli utilizzatori del bilancio.

Pertanto non possono essere oggetto di richiamo di informativa:

- rilievi minori;
- aspetti dell'informativa ritenuti carenti;
- commenti o osservazioni.

Il richiamo di informativa deve:

- essere collocato dopo il paragrafo del giudizio e prima della seconda sezione della relazione di revisione;
- essere titolato "Richiamo di informativa";
- contenere una chiara indicazione della collocazione delle informazioni pertinenti all'interno dell'informativa di bilancio;
- indicare che il giudizio del revisore non è espresso

con modifica riguardo all'aspetto richiamato.

Paragrafi di altri aspetti

Si utilizzano i paragrafi di altri aspetti quando il revisore ritiene necessario comunicare agli utilizzatori della relazione di revisione circostanze necessarie a comprendere:

- la revisione contabile;
- la responsabilità del revisore;
- la relazione di revisione.

Questi paragrafi vanno collocati dopo il paragrafo "Giudizio" e dopo gli eventuali richiami di informativa, alla fine della prima sezione della relazione ma, a seconda delle circostanze, possono essere collocati anche alla fine della seconda sezione o persino in una terza sezione separata.

Normalmente il contenuto di questi paragrafi, a differenza di quanto previsto per i richiami di informativa, esula da quanto contenuto nell'informativa di bilancio.

Essi devono essere titolati "Altri aspetti".

5.3.7.6 Informazioni comparative

Il principio di revisione internazionale (ISA Italia) 710 è dedicato alle informazioni comparative nel bilancio ai fini della relazione di revisione.

Il principio distingue anzitutto due tipologie di informazioni comparative:

- 1) dati corrispondenti, quando le informazioni sul bilancio dell'esercizio precedente ed il loro livello di dettaglio sono finalizzate alla migliore comprensione dei dati e delle informazioni del bilancio dell'esercizio in esame;

- 2) bilancio comparativo, dove le informazioni sul bilancio dell'esercizio precedente ed il loro livello di dettaglio non sono inferiori a quelli del bilancio dell'esercizio in esame.

Nel primo caso il giudizio del revisore riguarda solo il bilancio dell'esercizio in esame e non si estende ai dati corrispondenti. Nel secondo caso, invece, il giudizio del revisore si estende al bilancio comparativo.

La **normativa nazionale** sulle informazioni comparative viene ricondotta dal principio al caso dei **dati corrispondenti** e quindi, in linea di principio, la relazione di revisione non contiene riferimenti ai dati ed alle informazioni dell'esercizio precedente.

In particolare:

- nella relazione di revisione non è previsto **alcun riferimento** alla relazione di revisione emessa dal medesimo revisore sul bilancio dell'esercizio precedente;
- nel principio si precisa inoltre che se sul bilancio dell'esercizio precedente era stato emesso un **giudizio con modifica**, ma l'aspetto che l'aveva generato **è stato risolto** e correttamente contabilizzato, con adeguata informativa, il revisore non è tenuto a fare **alcun riferimento** alla circostanza, nella relazione sul bilancio dell'esercizio in esame.

Al principio generale fanno tuttavia **eccezione** alcune situazioni specificamente previste dal principio di revisione:

- se sul bilancio dell'esercizio precedente era stato emesso un giudizio con modifica e l'aspetto che l'aveva generato non è stato risolto ed i suoi effetti sono significativi anche sul bilancio dell'esercizio in esame, il revisore è tenuto ad emettere un giudizio con modifica sul bilancio oggetto di

revisione. L'esempio di dottrina è quello di una politica di ammortamento carente nell'esercizio precedente, abbandonata nell'esercizio in esame, ma senza apportare correzioni;

- se sul bilancio dell'esercizio precedente era stato emesso un giudizio con modifica per un aspetto che non è stato risolto, ma che non ha effetti sul bilancio dell'esercizio in esame, il revisore è comunque tenuto ad emettere un giudizio con modifica, per la comparabilità dei dati corrispondenti. Si pensi al caso in cui sul bilancio dell'esercizio precedente era stato emesso un giudizio con modifica, per l'impossibilità di verificare le rimanenze di apertura;
- se sul bilancio dell'esercizio precedente era stato emesso un giudizio senza modifica, ma il revisore ha scoperto che quel bilancio conteneva un errore significativo, che, pur non avendo effetti sul bilancio dell'esercizio in esame, non ha dato luogo alla rideterminazione dei dati corrispondenti, il revisore è tenuto ad emettere un giudizio con modifica, per la comparabilità dei dati corrispondenti.

Sono poi previste due situazioni che comportano che il revisore inserisca nella sua relazione un **paragrafo di altri aspetti**:

- 1) il bilancio dell'esercizio precedente è stato assoggettato a revisione da parte di un altro revisore. Il paragrafo di altri aspetti deve indicare tale circostanza, la data della relazione dell'altro revisore, la tipologia di giudizio espressa e, se questo era con modifica, le motivazioni che lo hanno determinato;
- 2) il bilancio dell'esercizio precedente non è stato sottoposto a revisione.

5.3.7.7 Seconda sezione della relazione di revisione

Il contenuto della seconda sezione della relazione di revisione è in questo momento oggetto di una controversia. Il D.Lgs. 39/2010, nella versione originaria, prevedeva infatti che il revisore esprimesse anche un giudizio sulla coerenza della relazione con il bilancio ed il principio di revisione (SA Italia) 720B dava contenuto a questa prescrizione, collocandola in questa sezione della relazione di revisione. Tuttavia l'art. 10 del D.Lgs. 139/2015 ha modificato l'art.10 del D.Lgs. 139/2010 prevedendo che il revisore:

- esprima anche un giudizio sulla conformità della relazione sulla gestione alle norme di legge;
- identifichi, sulla base della sua conoscenza dell'impresa e del relativo contesto, errori significativi nella relazione sulla gestione, indicandone la natura.

Le disposizioni del D.Lgs. 139/2015, in vigore dal 1 gennaio 2016, si applicano ai bilanci degli esercizi iniziati dopo tale data.

Tuttavia è controverso se la modifica dell'art. 14 sia soggetta a tali termini applicativi e si attendono indicazioni da parte dei regolatori.

Inoltre l'art.14 del D.Lgs. 39/2010 è stato ulteriormente modificato dal D.Lgs. 135/2016, con decorrenza applicativa delle revisioni dei bilanci iniziati dopo il 5/8/2016.

In particolare, al revisore viene richiesta una dichiarazione su eventuali incertezze significative sulla continuità aziendale dell'impresa.

Si rimanda pertanto al contenuto del principio di revisione (SA Italia) 720B, se sarà chiarito che tutte le modifiche dell'art.14 del D.Lgs. 39/2010 non si

applicano alle revisioni dei bilanci iniziati prima del 5/8/2016 oppure, in caso contrario, si rimanda alle indicazioni che saranno date dai regolatori (MEF, CONSOB) e dalla Professione.

5.3.7.8 Relazione unitaria dei sindaci revisori

Il collegio sindacale incaricato della revisione legale dei conti è tenuto a riferire all'assemblea dei soci, convocata per l'approvazione del bilancio, sia i risultati dell'attività di vigilanza e dello svolgimento degli altri doveri sindacali, con la relazione di cui all'art. 2429, comma 2, c.c., sia i risultati della revisione legale dei conti, con la relazione prevista dall'art. 14 del D.Lgs. 39/2010.

Nulla vieta al collegio sindacale di predisporre due relazioni distinte.

Tuttavia la fonte F18 suggerisce che i sindaci revisori predispongano un'unica relazione suddivisa in più sezioni. La relazione unitaria può avere la seguente struttura.

Titolo

Destinatari

Premessa

A - Relazione del revisore indipendente ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39

B - Relazione sulla attività sindacale ai sensi dell'art. 2429, comma 2, c.c.

B1 - Attività di vigilanza ai sensi dell'art. 2403 e ss. c.c.

B2 - Osservazioni in ordine al bilancio d'esercizio

B3 - Osservazioni e proposte in ordine alla approvazione del bilancio

Luogo e data

Firma

La relazione unitaria può essere opportunamente **titolata** “Relazione del collegio sindacale alla assemblea degli azionisti (dei soci)”.

I destinatari sono i soggetti indicati dalla legge e quindi i soci riuniti nella assemblea convocata per l’approvazione del bilancio.

La breve **premessa** è destinata a spiegare la natura e la struttura del documento che viene presentato. Il **luogo di emissione** è quello dove si trova lo studio del presidente del collegio.

La **data** di emissione è quella in cui il collegio approva il documento: data che, salvo il caso di rinuncia formale ai termini di deposito da parte dei soci, non deve essere successiva a tale termine di deposito, inteso come il quindicesimo giorno antecedente la data di prima convocazione dell’assemblea per la approvazione del bilancio.

In caso di approvazione unanime, la relazione può essere **sottoscritta** solo dal presidente, a nome del collegio, precisando tale circostanza. L’attività di revisione legale svolta dal collegio sindacale non deve essere verbalizzata, ma il documento unitario, che contiene la relazione ex art. 2429, comma 2, c.c., va **verbalizzato integralmente**.

La relazione di revisione emessa da un revisore individuale o da una società di revisione deve avere allegata una copia del bilancio e della relazione sulla gestione. Questo **non è necessario** per la relazione unitaria del collegio sindacale, né in ogni caso per la relazione di revisione dei sindaci revisori, perché tale organo è responsabile di vigilare su tutto il processo di predisposizione del bilancio.

Si rimanda alla fonte citata per un modello di relazione unitaria.

La fonte citata fa inoltre luce su due questioni

specifiche per i sindaci revisori.

Il collegio sindacale è tenuto, ai sensi dell'art. 2429, comma 2, c.c., a esprimere osservazioni e proposte in ordine alla approvazione del bilancio.

Quali devono essere allora queste **osservazioni e proposte quando la relazione di revisione contiene un giudizio con modifica?**

Se la relazione di revisione contiene:

- un giudizio con rilievi per deviazioni dalle regole di riferimento di effetto non pervasivo,
- un giudizio con rilievi per limitazioni di effetto non pervasivo, imputabili a circostanze oggettive,
- la dichiarata impossibilità di espressione del giudizio per limitazioni da circostanze oggettive, di effetto pervasivo, o per gravi incertezze,

i sindaci revisori inviteranno l'assemblea a considerare gli effetti (o i possibili effetti) del giudizio contenuto nella relazione di revisione e a prendere gli eventuali provvedimenti conseguenti, prima di approvare il bilancio così come redatto dagli amministratori.

Se, invece, la relazione di revisione contiene:

- un giudizio negativo per deviazioni dalle regole di riferimento, di effetto pervasivo,
- un giudizio con rilievi per limitazioni imputabili alla Direzione, di effetto non pervasivo,
- la dichiarata impossibilità di espressione del giudizio per limitazioni imputabili alla Direzione, di effetto pervasivo,

i sindaci revisori inviteranno l'assemblea a non approvare il bilancio.

Modelli delle modalità di espressione del parere in queste circostanze sono indicati nella fonte F18.

Quando il revisore è un organo collegiale, può accadere la circostanza del **dissenso** di un membro del collegio sul contenuto della relazione.

Come trattare questa circostanza, considerando, fra l'altro, che l'art. 14 del D.Lgs. n. 39/2010 stabilisce che il revisore, che nel caso dei sindaci revisori è l'intero collegio, deve firmare la relazione di revisione?

Una possibile soluzione comporta i seguenti passaggi:

- la relazione di revisione viene predisposta secondo il punto di vista della maggioranza;
- s'inserisce nella relazione un paragrafo di altri aspetti dove si precisa che un sindaco, identificato, dissente dal contenuto della relazione e che le motivazioni saranno indicate nella relazione ex art. 2429, comma 2, c.c., in sede di osservazioni e proposte in ordine alla approvazione del bilancio;
- in questa sede si indicheranno, con l'accordo del dissenziente, le motivazioni e gli effetti del dissenso;
- si concluderà invitando l'assemblea a considerare le motivazioni e gli effetti del dissenso del sindaco e a prendere gli eventuali provvedimenti conseguenti, prima di decidere in merito alla approvazione del bilancio.

Anche il sindaco dissenziente potrà firmare queste conclusioni, poiché, in tal modo, la sua responsabilità resta ben distinta da quella della maggioranza del collegio.

Modelli delle modalità di espressione del parere in queste circostanze sono indicati nella fonte F18.

5.3.8 Cenni sulla revisione del bilancio consolidato

La revisione del bilancio consolidato, che non può essere affidata ai sindaci revisori, è regolata dall'art. 10 quinquies del Decreto aggiornato (F5) e dal principio di revisione internazionale (ISA Italia) 600.

Il principio generale è quello della **piena responsabilità del revisore del gruppo** per il contenuto della relazione finale, anche se parte del lavoro è stato svolto da altri revisori. Il revisore infatti, quando utilizza il lavoro di altri revisori è tenuto ad indirizzarli, riesaminare il lavoro, conservare la documentazione o garantire l'accesso ad essa e consentire l'eventuale controllo di qualità.

Se il revisore del gruppo non è in grado di garantire il controllo sul lavoro di altri revisori, è tenuto ad informare l'autorità competente e ad adottare misure appropriate, quali:

- svolgere ulteriore lavoro di revisione sul bilancio della partecipazione interessata, anche esternalizzando tale lavoro;
- richiedere agli amministratori della partecipata documenti e notizie utili;
- svolgere direttamente presso la partecipata, accertamenti, controlli ed esame di atti.

Per ulteriori approfondimenti sul tema si rimanda alle fonti citate.

5.3.9 Cenni sulle verifiche della regolare tenuta della contabilità

L'art. 14, comma 1, lett. b, del Decreto aggiornato (F5) prevede che il revisore verifichi, nel corso dell'esercizio:

- la regolare tenuta della contabilità sociale;

- la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili.

Tuttavia il principio di revisione (SA Italia) 250B, dedicato a questo tema, nella introduzione, precisa che la verifica della **corretta rilevazione dei fatti di gestione** nelle scritture contabili avviene nel corso delle normali procedure di revisione, finalizzate alla espressione del giudizio sul bilancio e, pertanto, **limita** la sua regolazione alla verifica, nel corso dell'esercizio, della **regolare tenuta della contabilità**.

La fonte F16 guida il revisore, ed in particolare i sindaci revisori, nella corretta applicazione della norma e del principio di revisione.

5.3.10 Controllo della qualità e vigilanza sulle revisioni legali

Avvertenza: disposizioni sul controllo della qualità erano già contenute nel D.Lgs. 39/2010, nella versione originaria, ma non sono state regolamentate e non hanno avuto corso. Si attende la regolamentazione delle disposizioni in vigore. Si raccomanda ai revisori di aggiornarsi non appena questa regolamentazione sarà definita.

L'art. 20 del Decreto aggiornato (F5) disciplina l'istituto del **controllo di qualità** sui soggetti iscritti al Registro dei revisori legali, che svolgono la revisione legale di **società diverse dagli EIP**.

L'art. 26 del Regolamento europeo (F2) disciplina il controllo di qualità dei revisori degli **EIP**.

Gli artt. 21 e 21-bis del Decreto aggiornato (F5) disciplinano i poteri e le competenze del **MEF** sui revisori legali delle società ordinarie, in particolare nell'esercizio del controllo della qualità, mentre i medesimi poteri di vigilanza sui revisori legali degli

EIP e degli Enti sottoposti a regime intermedio sono affidati alla **CONSOB** e disciplinati dall'art. 22 del Decreto aggiornato (F5).

Quanto alle **tempistiche**, i revisori di **società ordinarie**, ivi compresi i sindaci revisori, sono soggetti al controllo di qualità:

- **ogni sei anni**, se hanno svolto revisioni legali su società medie o grandi (ovvero che superano almeno due dei seguenti limiti:
 - attivo di Stato Patrimoniale: Euro 4.000.000;
 - ricavi dalle vendite e prestazioni: Euro 8.000.000;
 - dipendenti occupati in media nell'esercizio 50;
- in base ad una **analisi del rischio**, negli **altri casi**. Ragionevolmente ci si riferisce al rischio di una cattiva qualità delle revisioni, desumibile dalle informazioni comunicate e disponibili sul Registro dei revisori.

Il controllo di qualità, basato sulla documentazione del lavoro, ha per **oggetto**:

- la conformità ai principi di revisione;
- il possesso dei requisiti di indipendenza;
- la quantità e qualità delle risorse utilizzate per svolgere la revisione;
- la correttezza della modalità di determinazione dei corrispettivi;
- per le società di revisione, il sistema di controllo interno della qualità.

Il controllo deve essere proporzionato ed appropriato alla portata e complessità della attività svolta dal revisore.

Il controllo di qualità viene svolto da **persone fisiche**, selezionate dall'autorità di vigilanza, che siano:

- esperte;
- indipendenti.

In **esito del controllo** di qualità viene predisposta una **relazione** sui risultati del controllo con eventuali **raccomandazioni** su specifici interventi migliorativi, da eseguire entro un **termine definito** sotto pena di sanzioni.

La relazione, inviata alla autorità di vigilanza, dà luogo a **sanzioni** in caso di gravi irregolarità con una procedura definita e tutelante, per il revisore coinvolto.

È attesa la regolamentazione sia da parte del MEF, per il controllo di qualità sui revisori di società ordinarie, sia da parte della CONSOB, per il controllo di qualità dei revisori degli EIP e degli Enti sottoposti a regime intermedio.

5.4 Come aggiornare queste note

Come è stato sopra precisato si attende, dopo il 31 gennaio 2017, un **Testo Unico delle disposizioni regolamentari** da parte del MEF, nonché in sua attesa:

- una **regolamentazione sulla formazione continua** dei revisori, da parte del MEF;
- una **regolamentazione sul controllo di qualità** da parte del MEF e della CONSOB;
- **chiarimenti sulla decorrenza delle modifiche apportate**, nel 2015 e 2016, all'art. 14 del D.Lgs. 39/2010 in materia di relazione di revisione;
- **aggiornamenti dei principi di revisione e delle fonti professionali** esistenti, sulla base delle nuove disposizioni (Decreto aggiornato (F5),

Regolamento europeo (F2)).

Si raccomanda quindi ai revisori interessati una particolare attenzione a questi attesi chiarimenti ed aggiornamenti.

**Contenuti extra sulla revisione legale dei conti
sono disponibili online all'indirizzo
www.taccuinodelcommercialista.it.**

CONTENUTI EXTRA

Il Taccuino del commercialista - Bilancio prevede anche dei contenuti extra:



approfondimenti di determinati temi in materia di bilancio, principi contabili e revisione legale dei conti;



aggiornamenti legati a variazioni normative intervenute dopo la pubblicazione del testo;



filmati e dispense.

I contenuti extra sono disponibili online all'indirizzo:
www.taccuinodelcommercialista.it.

APPENDICE 1

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO		PASSIVO	
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI, CON SEPARATA INDICAZIONE DELLA PARTE GIÀ RICHIAMATA		A) PATRIMONIO NETTO	
B) IMMOBILIZZAZIONI, CON SEPARATA INDICAZIONE DI QUELLE CONCESSE IN LOCAZIONE FINANZIARIA		I - Capitale	
I - Immobilizzazioni Immateriali		II - Riserva da sovrapprezzo delle azioni	
1) Costi di impianto e di ampliamento		III - Riserve di rivalutazione	
2) Costi di sviluppo		IV - Riserva legale	
3) Diritti di brevetto industriali e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno		V - Riserve statutarie	
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili		VI - Altre riserve, <i>distintamente indicate</i>	
5) Avviamento		VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi	
6) Immobilizzazioni in corso e acconti		VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	
7) Altre		IX - Utile (perdita) dell'esercizio	
Totale		X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	
II - Immobilizzazioni Materiali		Totale Patrimonio Netto (A)	

ATTIVO		PASSIVO	
1) Terreni e fabbricati		B) FONDI PER RISCHI E ONERI	
2) Impianti e macchinario		1) Per trattamento di quiescenza e obblighi sim.	
3) Attrezzature industriali e commerciali		2) Per imposte, anche differite	
4) Altri beni		3) Strumenti finanziari derivati passivi	
5) Immobilizzazioni in corso e acconti		4) Altri	
Totale		Totale Fondi per rischi e oneri (B)	
III - Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo		C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO di lavoro subordinato	
1) Partecipazioni in		D) DEBITI, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo	Entro 12 mesi Oltre 12 mesi
a) imprese controllate		1) Obbligazioni	
b) imprese collegate		2) Obbligazioni convertibili	
c) imprese controllanti		3) Debiti verso soci per finanziamenti	
d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti		4) Debiti verso banche	
d-bis) altre imprese		5) Debiti verso altri finanziatori	

ATTIVO		PASSIVO		
	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi
2) Crediti:			6) Acconti	
a) verso imprese controllate			7) Debiti verso fornitori	
b) verso imprese collegate			8) Debiti rappresentati da titoli di credito	
c) verso imprese controllanti			9) Debiti verso imprese controllate	
d) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti			10) Debiti verso imprese collegate	
d-bis) verso altri			11) Debiti verso controllanti	
3) Altri titoli			11-bis) Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	
4) Strumenti finanziari derivati attivi			12) Debiti tributari	
Totale			13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	
Totale Immobilizzazioni (B)			14) Altri debiti	
C) ATTIVO CIRCOLANTE			Totale Debiti (D)	
I - Rimanenze			E) RATEI E RISCONTI	
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo				
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati				
3) Lavori in corso su ordinazione				

ATTIVO		PASSIVO	
4) Prodotti finiti e merci			
5) Acconti			
Totale			
II - Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo			
1) verso clienti			
2) verso imprese controllate			
3) verso imprese collegate			
4) verso controllanti			
5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
5-bis) crediti tributari			
5-ter) imposte anticipate			
5-quater) verso altri			
Totale			
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			

ATTIVO		PASSIVO	
1) Partecipazioni in imprese controllate			
2) Partecipazioni in imprese collegate			
3) Partecipazioni in imprese controllanti			
3-bis) Partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
4) Altre partecipazioni			
5) Strumenti finanziari derivati attivi			
6) Altri titoli			
Totale			
IV - Disponibilità liquide			
1) Depositi bancari e postali			
2) Assegni			
3) Denaro e valori in cassa			
Totale			
Totale Attivo Circolante (C)			
D) RATEI E RISCONTI			
TOTALE ATTIVO			TOTALE PASSIVO

APPENDICE 2

CONTO ECONOMICO

A) Valore della produzione				
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni				
2) Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti				
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione				
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni				
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio				
Totale (A)				
B) Costi della produzione				
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci				
7) Per servizi				
8) Per godimento di beni di terzi				
9) Per il personale				
a) salari e stipendi				
b) oneri sociali				
c) trattamento di fine rapporto				
d) trattamento di quiescenza e simili				
e) altri costi				

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni			
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni			
d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli relativi a imprese controllate e collegate, e di quelli relativi a controllanti e a imprese sottoposte al controllo di queste ultime			
17) Interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli relativi a imprese controllate e collegate e verso controllanti			
17-bis) Utili e perdite su cambi			
Totale (15 + 16-17 ± 17bis)			
D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie			
18) Rivalutazioni			
a) di partecipazioni			
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni			
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni			
d) di strumenti finanziari derivati			
19) Svalutazioni			
a) di partecipazioni			
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni			
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni			

d) di strumenti finanziari derivati				
	Totale dell rettifiche (18-19)			
	Risultato prima delle imposte (A-B ± C ± D)			
20) Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate				
21) UTILE (perdite) dell'esercizio				

**APPENDICE 3
STRUTTURA DEL
BILANCIO MICRO
SECONDO LA
TASSONOMIA
2016-11-14**

Descrizione	Tipo
Informazioni generali sull'impresa	Tabella
Stato Patrimoniale micro	Tabella
Informazioni in calce allo Stato Patrimoniale micro	-
Campo testuale d'introduzione	Testo libero
Ammontare dei compensi, delle anticipazioni e dei crediti concessi ad amministratori e sindaci e degli impegni assunti per loro conto	Tabella
Importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo Stato Patrimoniale	Tabella
Azioni proprie e azioni o quote di società controllanti possedute, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona abbreviato	Tabella
Azioni proprie e di società controllanti acquisite o alienate nell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona abbreviato	Tabella
Campo testuale di commento	Testo libero
Conto Economico micro	Tabella
Bilancio micro, altre informazioni	-
Campo testuale d'introduzione	Testo libero
Informazioni di cui agli artt. 2513 e 2545-sexies del Codice civile	-
Campo testuale di commento	Testo libero
Informazioni richieste dalla legge in merito a start-up e PMI innovative	-
Campo testuale di commento	Testo libero
Campo testuale di commento	Testo libero
Dichiarazione di conformità	Testo libero

DATEV KOINOS s.r.l.

Via A. Bertani, 6
20154 Milano

Telefono +39 02 318302-1
Fax +39 02 318302-55
E-mail info@datevkoinos.it
www.datevkoinos.it